




CITTÀ DI MONCALIERI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del

22 SETTEMBRE 2016



CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale
Tel. 011/6401 254 fax 011/64 12 46

SEGR/MG/SC

Prot. n. 50507
2016/01.05.01/2

li, 14 settembre 2016

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale

Ai Signori **CONSIGLIERI COMUNALI**
LORO SEDI

Il Consiglio Comunale è convocato nella sede municipale

per le ore 18.30 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016**

nell'apposita sala delle adunanze per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'allegato ordine del giorno.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dr. Diego ARTUSO

ORDINE DEL GIORNO
22 settembre 2016

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
2. Question time
3. Interrogazioni
4. Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 – Mese di settembre
5. Estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti
6. Affidamento in concessione della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi pubblici – 01.01.2017 – 31.12.2020
7. Liquidazione Società Pracatinat S.C.P.A. – Approvazione
8. Regolamento Generale delle entrate comunali – Modifica
9. Autorizzazione alla cessione della proprietà superficaria di n. 1 autorimessa ad uso privato sita nel parcheggio pluripiano di via Alfieri, censita al Catasto fabbricati al Foglio 26, Particella n. 251, Subalterno n. 148
10. Adesione della Città di Moncalieri alla Fondazione Teatro Stabile di Torino (anno 2016)
11. Presa d'atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015
12. Variante urbanistica n. 70 ex art. 17, comma 4 L.U.R. ad oggetto: "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico". Adozione della proposta tecnica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.U.R..
13. Approvazione della Variante urbanistica n. 71 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere c) e g) della L.R. del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. ad oggetto: "Stralcio dell'area in uso all'Associazione Case Famiglia Frassati Onlus dall'obbligo di attuazione con P.P. e modifica della tipologia dei servizi sr(3) del distretto DI4
14. Modifiche al Regolamento Comunale sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco a seguito entrata in vigore Legge Regionale n. 9/2016
15. Nuovo Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
16. Proposta di approvazione per l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dr. Diego ARTUSO



ELENCO INTERROGAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2016

3.1) Prot. n. 49375 del 8/9/2016

Dimissioni Consigliere CDA Istituzione Musicateatro

3.2) Prot. n. 49511 del 9/9/2016

Costi della politica

1



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

TIPO ATTO: Comunicazioni

Id. Documento: 2071379


Fascicolo 2016 01.05.02/000007

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO

Rilevanza Contabile: NO

- 1/1 -

2



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

TIPO ATTO: Question Time

Id. Documento: 2071384
Fascicolo 2016 01.05.02/000008

OGGETTO: QUESTION TIME

Rilevanza Contabile: NO



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0049375 Arrivo

Data 08/09/2016 - ore 14:02

Spett.le

Alla C.A. del Presidente del Consiglio
Comunale

Alla C.A. dell'Assessore Alla Cultura dott.ssa
Laura Pompeo

Moncalieri, 07/09/2016

3.1

Oggetto: interrogazione con risposta verbale in seduta consiliare – Dimissioni consigliere CDA Istituzione Musica Teatro.

I consiglieri del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, in riferimento all'articolo apparso sul settimanale locale "Il Mercoledì" del 07/09/2016, che riporta la notizia delle dimissioni del Consigliere Andrea Rossi, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Musica Teatro

Chiedono

all'Assessore competente di riferire in Consiglio Comunale circa:

- le motivazioni adottate dal Dott. Andrea Rossi che hanno causato la rassegnazione delle dimissioni;
- Il genere e il motivo delle pressioni esercitate sul Consigliere stesso.
- Il motivo della richiesta di modifica della durata dell'incarico di Direttore Artistico, oggetto del bando già pubblicato.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Istituzione Musica Teatro

Scuola civica, tra bandi e dimissioni

MONCALIERI - Non c'è pace per l'Istituzione Musica Teatro. Nemmeno ad agosto. Questa volta l'oggetto del contendere è il bando per la nomina del nuovo direttore della sezione musicale che apre nuovi interrogativi. Anche perchè nel frattempo ad agosto la giunta ha approvato la delibera che dovrà ora passare al vaglio del consiglio comunale per affidare in concessione la scuola civica. In questo contesto si inserisce il bando emesso dalla stessa Istituzione per la nomina del nuovo direttore che si collega all'atto istitutivo prevedendone da un lato una durata "triennale, previa verifica annuale delle attività" mentre dall'altro lo stesso statuto specifico che il ruolo di direttore non può superare quella del consiglio di amministrazione, in scadenza a fine dicembre. In questo contesto la situazione si è ulteriormente complicata con la decisione di Andrea Rossi di rassegnare le dimissioni. *"Troppo pressing anche nel mese di agosto - sottolinea - con la richiesta di modificare il bando per meglio specificarne la durata. Non se ne è fatto nulla anche perchè il bando era ormai aperto e si rischiavano ricorsi al Tar. Ma a questo punto ho preferito lasciare, non c'erano più le condizioni per proseguire"*. Intanto il comitato difesa scuola civica ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla procura

Al Signor Sindaco Città di Moncalieri
Al Signor Presidente Consiglio Comunale
Al Segretario Generale Comune di Moncalieri

3.2 **OGGETTO:** Interrogazione con risposta verbale in seduta consiliare.
Costi della politica.

^ ^ ^

Il sottoscritto **Gianfranco DEMONTIS**, Consigliere Comunale del "**Gruppo Misto**", ha partecipato, nel periodo compreso dal **19 al 29 luglio 2016**, alle diverse lunghe sedute, diurne e notturne, del **Consiglio Comunale**, convocato per far fronte ad importanti provvedimenti di natura amministrativa e contabile.

In tali circostanze, lo scrivente ha avuto modo di ascoltare un susseguirsi di interventi, pronunciati da diversi Consiglieri Comunali appartenenti a diverse forze politiche, su argomentazioni che, molto spesso, gli sono apparse assolutamente non attinenti all'Ordine del Giorno e, soprattutto, volte a bloccare l'attività amministrativa della nostra Città.

Si è avuto modo, infatti, di ascoltare la lettura o discorsi più o meno improvvisati su questioni lontane nel tempo e nello spazio, quali, a titolo esclusivamente esemplificativo:

- la Repubblica Turca e l'Impero Ottomano;
- la conquista di Costantinopoli;
- la camera di combustione delle armi;
- l'uso legittimo delle armi negli USA e nei Paesi Anglosassoni;
- la musica nell'Antica Grecia e nell'antico Egitto ed argomenti similari.

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0049511 Arrivo

Data 09/09/2016 - ore 09:52

Tutto ciò è stato esercitato entro i limiti ed i diritti attualmente consentiti dal Regolamento Comunale ma, nonostante ciò, a parere dello scrivente, ha comportato uno sperpero di risorse umane (funzionari e/o altro personale dipendente, sottratti alla normale attività d'ufficio) ed economiche (straordinari, gettoni di presenza etc.) ovvero sovracosti "*significativi e non necessari*" determinati da una politica fine a se stessa.

Premesso quanto sopra,


I N T E R R O G A

il Sig. Sindaco e/o l'Assessore competente per conoscere, in termini generali, anche solo approssimativi e non specifici, quello che **orientativamente** può essere stato il **costo della politica in relazione al Consiglio Comunale sopra indicato**, tenendo conto di:

- a) gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
- b) indennità di qualsiasi natura che i diversi Consiglieri Comunali o Assessori potrebbero aver già richiesto o che potrebbero avere il pieno diritto di richiedere, a compensazione dell'attività lavorativa o professionale svolta;
- c) spese per il personale dipendente, straordinari compresi, considerando anche il tempo sottratto alla normale attività d'ufficio;
- d) costi legati alla cancelleria, alla trasmissione in diretta, all'elettricità etc.;
- e) qualsiasi costo, diretto o indiretto, per l'effettuazione del predetto Consiglio Comunale.

Moncalieri (TO), 09 settembre 2016

Il Consigliere Comunale del "**Gruppo Misto**"



(**Gianfranco DEMONTIS**)

- 3.2/1 -

4



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2070941
Fascicolo 2016 05.03.01/000001

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

Rilevanza Contabile: SI

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 178 e 179 del 22.12.2015 con le quali si è provveduto ad approvare, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2016/2020 e il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Precisato che la legge n. 302 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016, in sostituzione del patto di stabilità, ha introdotto all'art. 1, commi 709/711, il nuovo principio di pareggio di bilancio, valevole per il triennio 2016/2018, che ha sostituito la normativa relativa al patto di stabilità interno;

Considerato che sono pervenute segnalazioni da parte degli uffici comunali, ed operati riscontri da parte del Servizio Finanziario che hanno evidenziato la necessità di operare alcune variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, in termini di competenza e di cassa, a fronte di maggiori e/o minori entrate e maggiori e/o minori spese, secondo quanto meglio indicato nei prospetti allegati;

Dato atto che tali variazioni, positive (maggiori entrate e minori spese) e negative (minori entrate e maggiori spese), pareggiano nel loro importo e che pertanto non si determinano squilibri nella gestione di competenza;

Precisato che, in relazione all'andamento delle entrate, necessita integrare i Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13 maggio 2016, con la quale si è proceduto ad approvare il rendiconto di gestione 2015, accertando un importo di avanzo di amministrazione pari a € 35.311.182,55 distinto tra avanzo vincolato da legge, vincoli ente, trasferimenti specifici, da ribassi di gara, da eliminazione impegni tecnici, da mutui, avanzo destinato a investimenti, avanzo accantonato, avanzo libero;

Precisato che una quota parte dell'avanzo vincolato è già stato stanziato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016, e successivamente variato al fine di rendere il bilancio coerente con le nuove regole, sopravvenute, del pareggio di bilancio;

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute da parte degli uffici comunali, si rende necessario operare ulteriori variazioni all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, e più precisamente:

Avanzo vincolato investimenti:

- Acquisizione alloggi E.R.P. -209.114,86, a seguito modifica delle modalità di finanziamento

Avanzo vincolato corrente:

- incentivi avvocatura comunale € 2.676,99
- progetto nati per leggere € 3.881,28
- borse di studio Devalle € 210,00

Avanzo destinato investimenti:

- restituzione proventi per oneri concessori € 107.632,69

Avanzo libero:

- estinzione anticipata di mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti € 870.000,00

Per un totale di avanzo applicato pari a € 775.286,10;

Precisato, per quanto attiene alle spese d'investimento, che le modifiche operate hanno tenuto conto dell'esigibilità della spesa così come prevista e indicata dai Servizi proponenti, determinando, ove necessario, conseguenti modifiche degli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e degli stanziamenti di spesa del bilancio 2016/2018;

Dato atto altresì che, a seguito della presente variazione, le previsioni delle entrate e spese finali si mantengono coerenti con le norme del pareggio di cui alla legge 302 del 28 dicembre 2015 l'art. 1, commi 709/711, come da prospetto allegato;

Atteso che, operate le suddette variazioni, il bilancio dell'esercizio 2016, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata, pareggia nell'importo complessivo di € 71.854.288,89 mentre il pareggio degli esercizi 2017 e 2018 risulta rideterminato rispettivamente in €. 58.557.960,24 e in 56.788.879,05;

Precisato che il Fondo Cassa al 1 gennaio 2016 ammontava a € 43.072.857,27 e che a seguito della presente variazione, per l'esercizio 2016 si prevedono incassi per € 60.327.319,45 e pagamenti per 77.020.324,39, pertanto non si prevede di chiudere l'esercizio con un fondo di cassa negativo;

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica dei Dirigenti dei Servizi interessati e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Risorse finanziarie di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Visti gli allegati al presente atto;

Visti gli artt. 175 e 187 del d.lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Sentita la commissione bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di applicare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto e che qui si richiamano integralmente, quota parte dell'avanzo di amministrazione 2015 così come risultante a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2015, per il finanziamento delle spese come richiamate in premessa;
2. Di adottare le variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 derivanti dall'applicazione dell'avanzo di cui al punto precedente e dalle ulteriori modifiche di entrate e di spese, in termini di competenza e di cassa, così come risultanti nei prospetti di variazione allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (ALLEGATO A);
3. Di dare atto altresì che, a seguito della presente variazione, le previsioni di entrate e spese finali del bilancio 2016/2018 risultano coerenti con le norme sul pareggio di bilancio, così come risultante dal prospetto allegato (ALLEGATO B);
4. Di dare atto che, in considerazione del Fondo di cassa iniziale pari a € 43.072.857,27, ed alla previsione di incassi e pagamenti, non è ipotizzabile un Fondo di cassa finale negativo;
5. Di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio secondo le norme previste dal d.lgs. 267/00 e s.m.i;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 12/09/2016

*Il Dirigente f.f. del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DEYME FEDERICA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 12/09/2016

Il Dirigente f.f.
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 13/09/2016

*Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2070941 del 12/09/2016*

Data 13/09/2016

Il Dirigente
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
WELFARE INNOVAZIONE E
PATRIMONIO
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GARE APPALTI E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2070941 del 12/09/2016*

Data 13/09/2016

Il Dirigente
SETTORE GARE APPALTI E
ACQUISTI
POCHETTINO TERESA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 13/09/2016

Il Dirigente
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 13/09/2016

Il Dirigente
**SETTORE GESTIONE
INFRASTRUTTURE
POCHETTINO TERESA**

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 13/09/2016

Il Dirigente
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E
RETI
POCHETTINO TERESA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*


OGGETTO: *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2070941** del **12/09/2016***

Data 13/09/2016

Il Dirigente
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - MESE DI SETTEMBRE

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° 2070941 del 12/09/2016*

p. *Il Responsabile del Servizio Finanziario*
ALFONSA TAFFARI

(firmato digitalmente)

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.154.784,19	0,00	0,00	1.154.784,19	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	6.511.142,81	0,00	0,00	6.511.142,81	
Utilizzo avanzo	3.196.321,39	775.286,10	0,00	3.971.607,49	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	<i>residui presunti</i>	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	<i>previsione di competenza</i>	32.791.024,00	43.900,00	-554.500,00	32.280.424,00
	<i>previsione di cassa</i>	31.422.361,61	43.900,00	-554.500,00	30.911.761,61
	TOTALE TITOLO 1	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	<i>residui presunti</i>	38.520.788,00	43.900,00	-554.500,00	38.010.188,00
	<i>previsione di competenza</i>	37.195.287,13	43.900,00	-554.500,00	36.684.687,13
	<i>previsione di cassa</i>				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	<i>residui presunti</i>	914.011,74	0,00	0,00	914.011,74
	<i>previsione di competenza</i>	2.451.894,00	716.308,51	-70.831,55	3.097.370,96
	<i>previsione di cassa</i>	3.328.534,74	716.308,51	-70.831,55	3.974.011,70
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
	<i>residui presunti</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	74.500,00	5.000,00	0,00	79.500,00
	<i>previsione di cassa</i>	89.500,00	5.000,00	0,00	94.500,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	107.740,00	3.531,55	0,00	111.271,55
	<i>previsione di cassa</i>	107.740,00	3.531,55	0,00	111.271,55
	TOTALE TITOLO 2	940.011,74	0,00	0,00	940.011,74
	<i>residui presunti</i>	2.634.134,00	724.840,06	-70.831,55	3.288.142,51
	<i>previsione di competenza</i>	3.525.774,74	724.840,06	-70.831,55	4.179.783,25
	<i>previsione di cassa</i>				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

-4/04-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	<i>residui presunti</i>	1.066.792,25	0,00	0,00	1.066.792,25
	<i>previsione di competenza</i>	3.397.675,00	11.097,48	-55.475,00	3.353.297,48
	<i>previsione di cassa</i>	3.367.736,83	11.097,48	-55.475,00	3.323.359,31
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	<i>residui presunti</i>	130.732,27	0,00	0,00	130.732,27
	<i>previsione di competenza</i>	757.000,00	206.800,00	0,00	963.800,00
	<i>previsione di cassa</i>	611.096,48	206.800,00	0,00	817.896,48
Tipologia 300 - Interessi attivi					
	<i>residui presunti</i>	74,21	0,00	0,00	74,21
	<i>previsione di competenza</i>	12.210,00	0,00	-6.500,00	5.710,00
	<i>previsione di cassa</i>	12.284,21	0,00	-6.500,00	5.784,21
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	210.000,00	79.308,46	0,00	289.308,46
	<i>previsione di cassa</i>	210.000,00	79.308,46	0,00	289.308,46
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	<i>residui presunti</i>	260.825,28	0,00	0,00	260.825,28
	<i>previsione di competenza</i>	1.202.985,89	286.048,56	-10.547,00	1.478.487,45
	<i>previsione di cassa</i>	1.255.712,05	286.048,56	-10.547,00	1.531.213,61
TOTALE TITOLO 3					
	<i>residui presunti</i>	1.458.424,01	0,00	0,00	1.458.424,01
	<i>previsione di competenza</i>	5.579.870,89	583.254,50	-72.522,00	6.090.603,39
	<i>previsione di cassa</i>	5.456.829,57	583.254,50	-72.522,00	5.967.562,07
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	<i>residui presunti</i>	1.022.196,09	0,00	0,00	1.022.196,09
	<i>previsione di competenza</i>	1.642.448,28	66.482,17	0,00	1.708.930,45
	<i>previsione di cassa</i>	2.301.782,15	66.482,17	0,00	2.368.264,32
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	<i>residui presunti</i>	2.186,48	0,00	0,00	2.186,48
	<i>previsione di competenza</i>	274.442,35	131.708,00	0,00	406.150,35
	<i>previsione di cassa</i>	276.628,83	131.708,00	0,00	408.336,83
TOTALE TITOLO 4	<i>residui presunti</i>	1.082.217,18	0,00	0,00	1.082.217,18
	<i>previsione di competenza</i>	4.954.337,63	198.190,17	0,00	5.152.527,80
	<i>previsione di cassa</i>	5.615.857,98	198.190,17	0,00	5.814.048,15
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	<i>residui presunti</i>	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84
	<i>previsione di competenza</i>	884.799,00	3.000,00	0,00	887.799,00
	<i>previsione di cassa</i>	886.863,87	3.000,00	0,00	889.863,87
TOTALE TITOLO 9	<i>residui presunti</i>	14.841,12	0,00	0,00	14.841,12
	<i>previsione di competenza</i>	7.672.292,70	3.000,00	0,00	7.675.292,70
	<i>previsione di cassa</i>	7.678.238,85	3.000,00	0,00	7.681.238,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	9.629.577,99	0,00	0,00	9.629.577,99
	<i>previsione di competenza</i>	70.223.671,61	2.537.585,69	-906.968,41	71.854.288,89
	<i>previsione di cassa</i>	59.471.988,27	1.553.184,73	-697.853,55	60.327.319,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	10.297.351,66	0,00	0,00	10.297.351,66
	<i>previsione di competenza</i>	70.223.671,61	2.537.585,69	-906.968,41	71.854.288,89
	<i>previsione di cassa</i>	59.471.988,27	1.553.184,73	-697.853,55	60.327.319,45

-4/16-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	<i>residui presunti</i>	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	<i>previsione di competenza</i>	32.623.024,00	0,00	-181.130,00	32.441.894,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	<i>residui presunti</i>	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	<i>previsione di competenza</i>	38.352.787,00	0,00	-181.130,00	38.171.657,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	<i>residui presunti</i>	914.011,74	0,00	0,00	914.011,74
	<i>previsione di competenza</i>	1.847.074,00	128.000,00	0,00	1.975.074,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	94.000,00	3.750,00	0,00	97.750,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	<i>residui presunti</i>	940.011,74	0,00	0,00	940.011,74
	<i>previsione di competenza</i>	2.015.574,00	131.750,00	0,00	2.147.324,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	7.074.095,68	0,00	0,00	7.074.095,68
	<i>previsione di competenza</i>	40.368.361,00	131.750,00	-181.130,00	40.318.981,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	10.297.351,66	0,00	0,00	10.297.351,66
	<i>previsione di competenza</i>	58.607.340,24	131.750,00	-181.130,00	58.557.960,24
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					
	<i>residui presunti</i>	6.090.922,42	0,00	0,00	6.090.922,42
	<i>previsione di competenza</i>	32.438.024,00	0,00	-177.421,00	32.260.603,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	<i>residui presunti</i>	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	<i>previsione di competenza</i>	38.167.788,00	0,00	-177.421,00	37.990.367,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	6.134.083,94	0,00	0,00	6.134.083,94
	<i>previsione di competenza</i>	38.167.788,00	0,00	-177.421,00	37.990.367,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	10.297.351,66	0,00	0,00	10.297.351,66
	<i>previsione di competenza</i>	56.966.300,05	0,00	-177.421,00	56.788.879,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

4/18

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 01 - Organi Istituzionali					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	32.757,34	0,00	0,00	32.757,34
	<i>previsione di competenza</i>	399.050,75	24.450,00	0,00	423.500,75
	<i>previsione di cassa</i>	431.808,09	24.450,00	0,00	456.258,09
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>residui presunti</i>	36.771,14	0,00	0,00	36.771,14
	<i>previsione di competenza</i>	399.050,75	24.450,00	0,00	423.500,75
	<i>previsione di cassa</i>	435.821,89	24.450,00	0,00	460.271,89
Programma 02 - Segreteria generale					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
	<i>previsione di competenza</i>	588.860,00	500,00	0,00	589.360,00
	<i>previsione di cassa</i>	617.884,82	500,00	0,00	618.384,82
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
	<i>previsione di competenza</i>	588.860,00	500,00	0,00	589.360,00
	<i>previsione di cassa</i>	617.884,82	500,00	0,00	618.384,82
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.197.621,51	2.300,00	-5.000,00	1.194.921,51
	<i>previsione di cassa</i>	1.199.006,78	2.300,00	-5.000,00	1.196.306,78
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
	<i>previsione di competenza</i>	1.199.621,51	2.300,00	-5.000,00	1.196.921,51
	<i>previsione di cassa</i>	1.201.482,58	2.300,00	-5.000,00	1.198.782,58
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1					

1
419

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	165.874,98	0,00	0,00	165.874,98
<i>previsione di competenza</i>	528.890,97	0,00	-6.769,30	522.121,67
<i>previsione di cassa</i>	694.765,95	0,00	-6.769,30	687.996,65

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	353.327,39	0,00	0,00	353.327,39
<i>previsione di competenza</i>	1.351.862,20	0,00	-6.769,30	1.345.092,90
<i>previsione di cassa</i>	1.705.189,59	0,00	-6.769,30	1.698.420,29

Programma 06 - Ufficio tecnico

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	942.017,78	0,00	-25.707,84	916.309,94
<i>previsione di cassa</i>	992.407,90	0,00	-25.707,84	966.700,06

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	79.178,17	0,00	0,00	79.178,17
<i>previsione di competenza</i>	178.779,95	4.000,00	0,00	182.779,95
<i>previsione di cassa</i>	237.958,12	4.000,00	0,00	241.958,12

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	1.120.797,73	4.000,00	-25.707,84	1.099.089,89
<i>previsione di cassa</i>	1.230.366,02	4.000,00	-25.707,84	1.208.658,18

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	997.502,00	100.700,00	-9.550,00	1.088.652,00
<i>previsione di cassa</i>	1.002.898,92	100.700,00	-9.550,00	1.094.048,92

-4/20-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	997.502,00	160.700,00	-9.550,00	1.148.652,00
<i>previsione di cassa</i>	1.002.898,92	160.700,00	-9.550,00	1.154.048,92

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.534,34	0,00	0,00	44.534,34
<i>previsione di competenza</i>	255.125,00	6.142,70	0,00	261.267,70
<i>previsione di cassa</i>	299.659,34	6.142,70	0,00	305.802,04
TOTALE PROGRAMMA 08				
<i>residui presunti</i>	73.003,13	0,00	0,00	73.003,13
<i>previsione di competenza</i>	1.738.274,02	6.142,70	0,00	1.744.416,72
<i>previsione di cassa</i>	1.811.277,15	6.142,70	0,00	1.817.419,85

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	4.157.619,90	146.010,81	-58.300,00	4.245.330,71
<i>previsione di cassa</i>	4.013.343,67	145.479,99	-58.300,00	4.100.523,66

4/21

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80
	<i>previsione di competenza</i>	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	8.965,80	1.000,00	0,00	9.965,80
TOTALE PROGRAMMA 11					
	<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
	<i>previsione di competenza</i>	4.160.619,90	147.010,81	-58.300,00	4.249.330,71
	<i>previsione di cassa</i>	4.022.309,47	146.479,99	-58.300,00	4.110.489,46
TOTALE MISSIONE 01					
	<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
	<i>previsione di competenza</i>	13.006.028,13	345.103,51	-105.327,14	13.245.804,50
	<i>previsione di cassa</i>	13.581.020,95	344.572,69	-105.327,14	13.820.266,50

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
	<i>previsione di competenza</i>	1.933.368,25	29.000,00	0,00	1.962.368,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.001.762,34	29.000,00	0,00	2.030.762,34

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60
	<i>previsione di competenza</i>	17.000,00	9.450,00	0,00	26.450,00
	<i>previsione di cassa</i>	26.674,60	9.450,00	0,00	36.124,60
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.950.368,25	38.450,00	0,00	1.988.818,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.028.436,94	38.450,00	0,00	2.066.886,94
TOTALE MISSIONE 03					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.950.368,25	38.450,00	0,00	1.988.818,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.028.436,94	38.450,00	0,00	2.066.886,94

4/22

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	71.012,20	0,00	0,00	71.012,20
<i>previsione di competenza</i>	526.591,02	0,00	-1.500,00	525.091,02
<i>previsione di cassa</i>	597.603,22	0,00	-1.500,00	596.103,22

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	181.373,34	0,00	0,00	181.373,34
<i>previsione di competenza</i>	724.462,31	0,00	-1.500,00	722.962,31
<i>previsione di cassa</i>	898.335,64	0,00	-1.500,00	896.835,64

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	422.628,27	0,00	0,00	422.628,27
<i>previsione di competenza</i>	1.396.407,00	0,00	-42.500,00	1.353.907,00
<i>previsione di cassa</i>	1.819.035,27	0,00	-42.500,00	1.776.535,27

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	687.437,30	0,00	0,00	687.437,30
<i>previsione di competenza</i>	3.902.153,65	0,00	-42.500,00	3.859.653,65
<i>previsione di cassa</i>	3.937.090,95	0,00	-42.500,00	3.894.590,95

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.194.653,68	10.000,00	-79.940,62	4.124.713,06
<i>previsione di cassa</i>	4.877.487,20	10.000,00	-79.940,62	4.807.546,58

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.194.653,68	10.000,00	-79.940,62	4.124.713,06
<i>previsione di cassa</i>	4.877.487,20	10.000,00	-79.940,62	4.807.546,58

Programma 07 - Diritto allo studio

Titolo 1

4/2016

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 07 - Diritto allo studio

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	95.804,73	0,00	0,00	95.804,73
<i>previsione di competenza</i>	528.624,00	210,00	-4.635,00	524.199,00
<i>previsione di cassa</i>	624.428,73	210,00	-4.635,00	620.003,73
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	95.804,73	0,00	0,00	95.804,73
<i>previsione di competenza</i>	528.624,00	210,00	-4.635,00	524.199,00
<i>previsione di cassa</i>	624.428,73	210,00	-4.635,00	620.003,73
TOTALE MISSIONE 04				
<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
<i>previsione di competenza</i>	9.349.893,64	10.210,00	-128.575,62	9.231.528,02
<i>previsione di cassa</i>	10.337.342,52	10.210,00	-128.575,62	10.218.976,90

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.225.912,00	53.881,28	-1.930,00	1.277.863,28
<i>previsione di cassa</i>	1.302.843,34	53.881,28	-1.930,00	1.354.794,62
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.295.912,00	53.881,28	-1.930,00	1.347.863,28
<i>previsione di cassa</i>	1.387.843,34	53.881,28	-1.930,00	1.439.794,62
TOTALE MISSIONE 05				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.295.912,00	53.881,28	-1.930,00	1.347.863,28
<i>previsione di cassa</i>	1.387.843,34	53.881,28	-1.930,00	1.439.794,62

4/24

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.422,90	0,00	0,00	31.422,90
<i>previsione di competenza</i>	277.300,00	10.000,00	0,00	287.300,00
<i>previsione di cassa</i>	308.722,90	10.000,00	0,00	318.722,90

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	33.030,28	0,00	0,00	33.030,28
<i>previsione di competenza</i>	891.168,28	10.000,00	0,00	901.168,28
<i>previsione di cassa</i>	754.854,21	10.000,00	0,00	764.854,21

Programma 02 - Giovani

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	79.158,90	0,00	0,00	79.158,90
<i>previsione di competenza</i>	393.500,00	15.000,00	-12.175,76	396.324,24
<i>previsione di cassa</i>	472.658,90	15.000,00	-12.175,76	475.483,14

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	79.158,90	0,00	0,00	79.158,90
<i>previsione di competenza</i>	393.500,00	15.000,00	-12.175,76	396.324,24
<i>previsione di cassa</i>	472.658,90	15.000,00	-12.175,76	475.483,14

TOTALE MISSIONE 06

<i>residui presunti</i>	112.189,18	0,00	0,00	112.189,18
<i>previsione di competenza</i>	1.284.668,28	25.000,00	-12.175,76	1.297.492,52
<i>previsione di cassa</i>	1.227.513,11	25.000,00	-12.175,76	1.240.337,35

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
<i>previsione di competenza</i>	796.721,03	3.000,00	0,00	799.721,03
<i>previsione di cassa</i>	785.412,21	3.000,00	0,00	788.412,21

Titolo 2

-4/25-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	13.852,75	0,00	0,00	13.852,75
<i>previsione di competenza</i>	366.678,46	115.090,69	0,00	481.769,15
<i>previsione di cassa</i>	351.331,21	115.090,69	0,00	466.421,90

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
<i>previsione di competenza</i>	1.163.399,49	118.090,69	0,00	1.281.490,18
<i>previsione di cassa</i>	1.136.743,42	118.090,69	0,00	1.254.834,11

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	53.463,42	0,00	0,00	53.463,42
<i>previsione di competenza</i>	1.015.228,80	101.482,17	-209.114,86	907.596,11
<i>previsione di cassa</i>	1.068.692,22	101.482,17	-209.114,86	961.059,53

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	59.223,23	0,00	0,00	59.223,23
<i>previsione di competenza</i>	1.042.905,80	101.482,17	-209.114,86	935.273,11
<i>previsione di cassa</i>	1.102.129,03	101.482,17	-209.114,86	994.496,34

TOTALE MISSIONE 08

<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
<i>previsione di competenza</i>	2.206.305,29	219.572,86	-209.114,86	2.216.763,29
<i>previsione di cassa</i>	2.238.872,45	219.572,86	-209.114,86	2.249.330,45

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	97.810,44	0,00	0,00	97.810,44
<i>previsione di competenza</i>	65.000,00	0,00	-10.000,00	55.000,00
<i>previsione di cassa</i>	162.810,44	0,00	-10.000,00	152.810,44

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	103.070,14	0,00	0,00	103.070,14
<i>previsione di competenza</i>	1.820.293,80	0,00	-10.000,00	1.810.293,80
<i>previsione di cassa</i>	705.260,76	0,00	-10.000,00	695.260,76

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1

-4/26-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.274.566,00	25.444,00	-25.000,00	1.275.010,00
<i>previsione di cassa</i>	1.912.260,28	25.444,00	-25.000,00	1.912.704,28

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	2.061.469,82	25.444,00	-25.000,00	2.061.913,82
<i>previsione di cassa</i>	2.845.937,95	25.444,00	-25.000,00	2.846.381,95

TOTALE MISSIONE 09

<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	14.343.440,36	25.444,00	-35.000,00	14.333.884,36
<i>previsione di cassa</i>	16.647.530,83	25.444,00	-35.000,00	16.637.974,83

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.610.800,00	0,00	-145.800,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	2.059.740,03	0,00	-145.800,00	1.913.940,03

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.610.800,00	0,00	-145.800,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	2.059.740,03	0,00	-145.800,00	1.913.940,03

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	331.228,39	0,00	0,00	331.228,39
<i>previsione di competenza</i>	2.967.851,56	6.094,00	-5.150,00	2.968.795,56
<i>previsione di cassa</i>	3.299.079,95	6.094,00	-5.150,00	3.300.023,95

Titolo 2

-4/22-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2

<i>residui presunti</i>	546.343,55	0,00	0,00	546.343,55
<i>previsione di competenza</i>	2.846.249,04	79.800,00	0,00	2.926.049,04
<i>previsione di cassa</i>	3.106.592,58	79.800,00	0,00	3.186.392,58

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	877.571,94	0,00	0,00	877.571,94
<i>previsione di competenza</i>	5.814.100,60	85.894,00	-5.150,00	5.894.844,60
<i>previsione di cassa</i>	6.405.672,53	85.894,00	-5.150,00	6.486.416,53

TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
<i>previsione di competenza</i>	7.424.900,60	85.894,00	-150.950,00	7.359.844,60
<i>previsione di cassa</i>	8.465.412,56	85.894,00	-150.950,00	8.400.356,56

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1

<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
<i>previsione di competenza</i>	2.158.972,85	1.000,00	-88.544,00	2.071.428,85
<i>previsione di cassa</i>	2.311.746,43	1.000,00	-88.544,00	2.224.202,43

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
<i>previsione di competenza</i>	2.355.549,08	1.000,00	-88.544,00	2.268.005,08
<i>previsione di cassa</i>	2.550.190,92	1.000,00	-88.544,00	2.462.646,92

Programma 03 - Interventi per gli anziani
Titolo 1

<i>residui presunti</i>	93.942,49	0,00	0,00	93.942,49
<i>previsione di competenza</i>	387.740,00	25.000,00	-18.592,00	394.148,00
<i>previsione di cassa</i>	481.326,70	25.000,00	-18.592,00	487.734,70

TOTALE PROGRAMMA 03

<i>residui presunti</i>	96.989,19	0,00	0,00	96.989,19
<i>previsione di competenza</i>	513.740,00	25.000,00	-18.592,00	520.148,00
<i>previsione di cassa</i>	547.373,40	25.000,00	-18.592,00	553.781,40

-4/28-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15
<i>previsione di cassa</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15

TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15
<i>previsione di cassa</i>	86.500,00	75.000,00	-218,85	161.281,15

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	207.124,76	0,00	0,00	207.124,76
<i>previsione di competenza</i>	228.000,00	0,00	-11.824,90	216.175,10
<i>previsione di cassa</i>	434.942,52	0,00	-11.824,90	423.117,62

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	207.124,76	0,00	0,00	207.124,76
<i>previsione di competenza</i>	228.000,00	0,00	-11.824,90	216.175,10
<i>previsione di cassa</i>	434.942,52	0,00	-11.824,90	423.117,62

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	615.000,00	22.592,00	0,00	637.592,00
<i>previsione di cassa</i>	905.468,73	22.592,00	0,00	928.060,73

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	290.468,73	0,00	0,00	290.468,73
<i>previsione di competenza</i>	615.000,00	22.592,00	0,00	637.592,00
<i>previsione di cassa</i>	905.468,73	22.592,00	0,00	928.060,73

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1

-4/29-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.891.258,89	21.824,90	-8.750,00	2.904.333,79
<i>previsione di cassa</i>	2.950.939,47	21.824,90	-8.750,00	2.964.014,37

TOTALE PROGRAMMA 07

<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
<i>previsione di competenza</i>	2.891.258,89	21.824,90	-8.750,00	2.904.333,79
<i>previsione di cassa</i>	2.950.939,47	21.824,90	-8.750,00	2.964.014,37

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>previsione di competenza</i>	14.000,00	8.199,69	0,00	22.199,69
<i>previsione di cassa</i>	24.000,00	8.199,69	0,00	32.199,69

TOTALE PROGRAMMA 08

<i>residui presunti</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>previsione di competenza</i>	14.000,00	8.199,69	0,00	22.199,69
<i>previsione di cassa</i>	24.000,00	8.199,69	0,00	32.199,69

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	216.818,69	0,00	0,00	216.818,69
<i>previsione di competenza</i>	344.868,90	0,00	-5.700,00	339.168,90
<i>previsione di cassa</i>	561.687,59	0,00	-5.700,00	555.987,59

TOTALE PROGRAMMA 09

<i>residui presunti</i>	314.642,39	0,00	0,00	314.642,39
<i>previsione di competenza</i>	1.211.605,69	0,00	-5.700,00	1.205.905,69
<i>previsione di cassa</i>	1.176.248,08	0,00	-5.700,00	1.170.548,08

TOTALE MISSIONE 12

<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
<i>previsione di competenza</i>	7.918.224,30	153.616,59	-133.629,75	7.938.211,14
<i>previsione di cassa</i>	8.679.433,76	153.616,59	-133.629,75	8.699.420,60

4/30

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	3.194,58	0,00	0,00	3.194,58
<i>previsione di competenza</i>	16.245,00	0,00	-5.925,00	10.320,00
<i>previsione di cassa</i>	19.439,58	0,00	-5.925,00	13.514,58

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	3.194,58	0,00	0,00	3.194,58
<i>previsione di competenza</i>	16.245,00	0,00	-5.925,00	10.320,00
<i>previsione di cassa</i>	19.439,58	0,00	-5.925,00	13.514,58

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
<i>previsione di competenza</i>	315.776,28	172.000,00	0,00	487.776,28
<i>previsione di cassa</i>	360.770,74	172.000,00	0,00	532.770,74

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	44.994,46	0,00	0,00	44.994,46
<i>previsione di competenza</i>	315.776,28	182.000,00	0,00	497.776,28
<i>previsione di cassa</i>	360.770,74	182.000,00	0,00	542.770,74

TOTALE MISSIONE 14

<i>residui presunti</i>	48.189,04	0,00	0,00	48.189,04
<i>previsione di competenza</i>	332.021,28	182.000,00	-5.925,00	508.096,28
<i>previsione di cassa</i>	380.210,32	182.000,00	-5.925,00	556.285,32

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1

-4/31

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
	<i>previsione di competenza</i>	195.000,00	0,00	-10.715,84	184.284,16
	<i>previsione di cassa</i>	205.338,00	0,00	-10.715,84	194.622,16
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
	<i>previsione di competenza</i>	195.000,00	0,00	-10.715,84	184.284,16
	<i>previsione di cassa</i>	205.338,00	0,00	-10.715,84	194.622,16

Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	205.662,93	0,00	0,00	205.662,93
	<i>previsione di competenza</i>	446.086,00	17.729,17	-9.024,16	454.791,01
	<i>previsione di cassa</i>	651.748,93	17.729,17	-9.024,16	660.453,94
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	205.662,93	0,00	0,00	205.662,93
	<i>previsione di competenza</i>	446.086,00	17.729,17	-9.024,16	454.791,01
	<i>previsione di cassa</i>	651.748,93	17.729,17	-9.024,16	660.453,94
TOTALE MISSIONE 15					
	<i>residui presunti</i>	216.000,93	0,00	0,00	216.000,93
	<i>previsione di competenza</i>	641.086,00	17.729,17	-19.740,00	639.075,17
	<i>previsione di cassa</i>	857.086,93	17.729,17	-19.740,00	855.076,10

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00

TOTALE MISSIONE 16

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00
<i>previsione di cassa</i>	10.000,00	11.550,00	0,00	21.550,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 02 - Fondo svalutazione crediti

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	1.396.418,00	330.646,00	0,00	1.727.064,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	1.396.418,00	330.646,00	0,00	1.727.064,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 03 - Altri fondi

Titolo 1

4/33

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 03 - Altri fondi

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	49.405,00	51.500,00	0,00	100.905,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	49.405,00	51.500,00	0,00	100.905,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
TOTALE MISSIONE 20					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	1.565.038,78	382.146,00	0,00	1.947.184,78
	<i>previsione di cassa</i>	116.823,68	42.500,00	0,00	159.323,68

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00
TOTALE MISSIONE 50					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.129.155,00	879.388,00	0,00	2.008.543,00

-4/34-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7

	<i>residui presunti</i>	860.730,15	0,00	0,00	860.730,15
	<i>previsione di competenza</i>	7.672.292,70	3.000,00	0,00	7.675.292,70
	<i>previsione di cassa</i>	8.533.022,85	3.000,00	0,00	8.536.022,85
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	860.730,15	0,00	0,00	860.730,15
	<i>previsione di competenza</i>	7.672.292,70	3.000,00	0,00	7.675.292,70
	<i>previsione di cassa</i>	8.533.022,85	3.000,00	0,00	8.536.022,85
TOTALE MISSIONE 99					
	<i>residui presunti</i>	860.730,15	0,00	0,00	860.730,15
	<i>previsione di competenza</i>	7.672.292,70	3.000,00	0,00	7.675.292,70
	<i>previsione di cassa</i>	8.533.022,85	3.000,00	0,00	8.536.022,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	10.377.257,69	0,00	0,00	10.377.257,69
	<i>previsione di competenza</i>	70.129.334,61	2.432.985,41	-802.368,13	71.759.951,89
	<i>previsione di cassa</i>	75.619.705,24	2.092.808,59	-802.368,13	76.910.145,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	70.223.671,61	2.432.985,41	-802.368,13	71.854.288,89
	<i>previsione di cassa</i>	75.729.883,93	2.092.808,59	-802.368,13	77.020.324,39

4/35

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.266.217,00	0,00	-35.180,00	4.231.037,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
<i>previsione di competenza</i>	4.266.217,00	0,00	-35.180,00	4.231.037,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 04

<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
<i>previsione di competenza</i>	7.980.430,00	0,00	-35.180,00	7.945.250,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.610.950,00	0,00	-145.950,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
<i>previsione di competenza</i>	1.610.950,00	0,00	-145.950,00	1.465.000,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
<i>previsione di competenza</i>	5.402.870,00	0,00	-145.950,00	5.256.920,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

-4/36-

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	128.000,00	0,00	214.500,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	86.500,00	128.000,00	0,00	214.500,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.644.940,00	3.750,00	0,00	2.648.690,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07					
	<i>residui presunti</i>	59.680,58	0,00	0,00	59.680,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.644.940,00	3.750,00	0,00	2.648.690,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
	<i>previsione di competenza</i>	6.892.447,00	131.750,00	0,00	7.024.197,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	4.148.708,35	0,00	0,00	4.148.708,35
	<i>previsione di competenza</i>	20.275.747,00	131.750,00	-181.130,00	20.226.367,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	58.607.340,24	131.750,00	-181.130,00	58.557.960,24
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.266.217,00	0,00	-35.180,00	4.231.037,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06					
	<i>residui presunti</i>	682.833,52	0,00	0,00	682.833,52
	<i>previsione di competenza</i>	4.266.217,00	0,00	-35.180,00	4.231.037,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04					
	<i>residui presunti</i>	1.647.448,89	0,00	0,00	1.647.448,89
	<i>previsione di competenza</i>	7.798.430,00	0,00	-35.180,00	7.763.250,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

4
38

Riferimento delibera: Variazione del: 05/09/2016 nr. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 29 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02 - Trasporto pubblico locale					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
	<i>previsione di competenza</i>	1.607.241,00	0,00	-142.241,00	1.465.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	448.940,03	0,00	0,00	448.940,03
	<i>previsione di competenza</i>	1.607.241,00	0,00	-142.241,00	1.465.000,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10					
	<i>residui presunti</i>	1.326.511,97	0,00	0,00	1.326.511,97
	<i>previsione di competenza</i>	5.539.089,00	0,00	-142.241,00	5.396.848,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	2.973.960,86	0,00	0,00	2.973.960,86
	<i>previsione di competenza</i>	13.337.519,00	0,00	-177.421,00	13.160.098,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	56.966.300,05	0,00	-177.421,00	56.788.879,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

-4/39-

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.154.784,19		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	6.511.142,81		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	38.010.188,00	38.171.657,00	37.990.367,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.288.142,51	2.147.324,00	2.282.573,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	502.632,82		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	2.785.509,69	2.147.324,00	2.282.573,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.090.603,39	5.077.927,25	5.073.035,25
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.152.527,80	2.053.000,00	2.048.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	59.704.755,88	47.449.908,25	47.393.975,25
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (000 e 000p)	(+)	46.769.642,33	44.478.862,91	44.755.113,25
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (000f e 000u)	(+)	610.161,76		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	1.727.064,00	1.393.168,00	1.412.168,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	52.000,00	40.000,00	40.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	48.905,00	8.905,00	8.905,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	45.551.835,09	43.036.789,91	43.294.040,25
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.963.001,57	3.758.447,53	2.056.200,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	2.825.647,53		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	142.116,31		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	14.646.532,79	3.758.447,53	2.056.200,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		60.200.367,88	46.797.237,44	45.352.240,25
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-495.612,00	652.670,81	2.041.735,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	500.000,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		4.388,00	652.670,81	2.041.735,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

5



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2071191
Fascicolo 2016 05.07.01/000001

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Rilevanza Contabile: SI

Considerato che:

- la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013 prevede la possibilità di procedere all'estinzione anticipata dei mutui concessi;
- lo Stato, nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dagli organi comunitari, promuove la riduzione della dinamica di crescita del debito nel comparto della Pubblica Amministrazione ed Enti Locali;
- il rimborso anticipato dei mutui consente all'Ente di perseguire l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento e quello della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilancio degli esercizi futuri;

Preso atto che:

- sulla base della circolare sopra citata, a fronte dell'operazione di estinzione anticipata di mutui, è previsto il pagamento di un indennizzo;
- le indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti prevedono l'invio della richiesta di estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione consiliare, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti;
- la data di cui al punto precedente deve in ogni caso coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 Giugno e 31 Dicembre);

Dato atto che, con riferimento ai mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti, è necessario valutare le condizioni per accedere al rimborso anticipato;

Tenuto conto di quanto sopra si propone di procedere all'estinzione anticipata di alcuni degli stessi, sulla base dell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera a) ;

Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti a seguito della richiesta di estinzione anticipata provvederà a comunicare esattamente l'importo dovuto a titolo di indennizzo e che, conseguentemente, il Servizio Finanziario procederà a valutare i mutui da estinguere tenendo conto delle somme messe a disposizione, che ammontano a €. 870.000,00 per la restituzione della quota capitale e a €. 79.520,82 per il pagamento dell'indennizzo;

Considerato che il rimborso anticipato di mutui consente all'Ente di perseguire i seguenti obiettivi:

- riduzione dello stock di indebitamento dell'Ente
- riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamento mutui sul bilancio dell'Ente
- alleggerimento della rigidità della struttura del bilancio dell'Ente, a decorrere dall'esercizio 2017, nel quale si avranno a disposizione risorse aggiuntive da destinare all'attività dell'Ente, ampliando i margini di manovra complessiva di bilancio;

Tutto ciò premesso

Richiamata la deliberazione n. 179 del 21 dicembre 2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 e i documenti ad esso collegati;

Visto l'allegato prospetto;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013 ;

Sentita la commissione bilancio;

Visto il parere favorevole allegato in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Risorse finanziarie di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, al fine di procedere all'estinzione anticipata di alcuni dei mutui in ammortamento, nell'ambito dei limiti finanziari sotto riportati, l'estinzione anticipata dei mutui di cui all'allegato "A", in esercizio della facoltà dalla stessa riconosciuta al mutuatario;

2) Di dare atto che l'operazione, oggetto del presente provvedimento, trova la copertura finanziaria massima di €. 870.000,00 per rimborso quota capitale e di €. 79.520,82 per il pagamento dell'indennizzo, sul bilancio in corso rispettivamente al titolo 4 della missione 50 – programma 02 (cap. 220010) e al titolo 1 della missione 01 – programma 11 (capp. 124620-124621);

3) Di delegare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie al perfezionamento dell'estinzione anticipata oggetto della presente deliberazione, in seguito alle indicazioni che perverranno dalla Cassa Depositi e Prestiti, nei limiti d'importo indicati al punto precedente e prendendo in considerazione i mutui il cui indennizzo massimo da pagare non sia superiore a 22.000,00 euro.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI**


*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, subordinato all'approvazione nella seduta odierna della proposta di delibera di variazione al bilancio, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2071191** del **13/09/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ALFONSA TAFFARI

(firmato digitalmente)

ALLEGATO "A"

Posizione	DATA CONCESSIONE	DESCRIZIONE	Importo mutuo	DURATA	Debito Residuo al 01/01/2017	Debito residuo da estinguere *	Residuo credito da erogare	Debito/Credito ente
4056785/00	28/05/1987	Fogn.Vie del Castello e collina di ponente	761.365,93	01/07/03-30/06/29	106.769,81	106.769,81	0,00	106.769,81
4136646/00	17/01/1989	Rete idrica -Estr.acqua pot.centr.Rossi -	437.859,80	01/07/03 - 30/6/2029	113.026,21	113.026,21	0,00	113.026,21
4239675/00	10/02/1993	Sist.fognatura B.go S.Pietro	997.438,42	01/07/2003 30/6/2029	423.872,55	423.872,55	0,00	423.872,55
4243881/00	25/05/1993	Fogn.Vie del Castello e collina di ponente-Per.suplet.	179.530,45	01/07/2003 30/6/2029	79.152,28	79.152,28	0,00	79.152,28
4298764/00	03/04/1996	CostruzioneFogn.bianca Fraz.Revigliasco	420.229,60	01/07/2003 30/6/2032	259.856,98	259.856,98	0,00	259.856,98
4300496/00	21/01/1997	Lavori di potenziamento acquedotto civico	1.261.397,19	01/07/2003 30/6/2031	735.355,11	735.355,11	0,00	735.355,11
4302155/00	25/03/1997	Cimitero - Costr.padiglione loculi dev ex panetteria	1.147.969,90	04/17	99.408,69	99.408,69	0,00	99.408,69
4303092/00	30/04/1997	Fognatura bianca Moriondo -	406.277,43	01/07/03 - 30/6/31	233.703,29	233.703,29	0,00	233.703,29
4303250/00	30/04/1997	Scuola mat.compr.sport.Testona	341.269,55	01/17	29.552,34	29.552,34	0,00	29.552,34
4312402/00	03/12/1997	Ristr.sc. Mat. B.go S. Pietro	622.247,87	01/18	104.117,62	104.117,62	0,00	104.117,62
4394296/00	18/09/2001	Manut. sc. Media Canonica	532.248,39	03/17	44.198,26	44.198,26	0,00	44.198,26
4394350/00	24/10/2001	Manut. straord. manti di coperturacuola elementare	480.304,92	03/17	44.230,20	44.230,20	0,00	44.230,20
4395751/00	11/12/2001	Interventi idrogeologici-Man straord. Argini	516.456,90	03/17	47.559,34	47.559,34	0,00	47.559,34
4398278/00	26/03/2002	Fognature srt. Vivero	413.165,52	03/17	38.047,50	38.047,50	0,00	38.047,50
4407714/00	23/07/2002	Aree verdi pertinenziali	149.960,72	04/18	6.156,92	6.156,92	0,00	6.156,92
4410093/00	07/05/2002	Ristr. Casa Vitrotti centro anziani	206.582,76	03/17	19.420,83	19.420,83	0,00	19.420,83
4430210/00	27/05/2003	Residenze Sabaude	516.457,00	05/19	130.980,26	130.980,26	0,00	130.980,26
4444736/00	25/11/2003	Acquisto arredi teatrali fonderie Limone	761.410,59	05/19	190.149,42	190.149,42	0,00	190.149,42
4455651/00	25/11/2004	Rifacimentocopertura magazzino comunale	450.000,00	06/20	147.534,39	147.534,39	0,00	147.534,39
4457181/00	15/09/2004	Riqualficazione Via Alfieri	410.000,00	06/20	135.687,59	135.687,59	0,00	135.687,59
4486432/00	04/01/2006	Rotatoria Via Petrarca	476.710,57	07/21	152.935,89	152.935,89	0,00	152.935,89
4505564/00	21/03/2007	Intev. Straord. scuola elem. M.Polo	1.590.000,00	08/22	758.399,10	758.399,10	237.752,03	520.647,07
4528192/00	23/12/2008	Ristrutturazione Teatro Matteotti	667.883,37	09/23	333.911,21	333.911,21	0,00	333.911,21
		TOTALI	13.746.766,88		4.234.025,79	4.234.025,79	237.752,03	3.996.273,76



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2054481

Fascicolo 2016 05.04.01/000014

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI 01.01.2017 -31.12.2020

Rilevanza Contabile: SI

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446 e s.m.i., stabilisce che i Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare a loro riservata, possono autonomamente definire, nel rispetto dei limiti delle disposizioni legislative, le proprie entrate, comprese quelle tributarie, nonché le modalità di accertamento e riscossione dei tributi;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo che consente l'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi a soggetti privati a ciò abilitati ed iscritti ad apposito Albo istituito presso il Ministero dell'Economie e delle Finanze, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici;

Dato atto che, in particolare, con decorrenza 31/12/2016 giungerà a naturale scadenza il contratto in essere con l'attuale Concessionario, individuato con procedura ad evidenza pubblica fra gli iscritti all'Albo di cui sopra, relativo alla gestione delle attività di:

- 1) accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- 2) accertamento, liquidazione e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Considerato l'attuale assetto organico degli Uffici e ritenuto che l'esternalizzazione risponda all'esigenza di una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle politiche di

- 6/1 -

acquisto di beni e servizi, nelle scelte di innovazione tecnologica, si ravvisa l'opportunità di confermare la gestione esterna delle attività suddette;

Ritenuto pertanto necessario confermare la concessione dei pubblici servizi in oggetto, affidando in concessione la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche a Ditta esterna, individuata a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli art.li 59, 60 e seguenti D.lgs.19/04/2016 n.50 seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute;

Rilevata a tal fine la necessità di assicurare trasparenza e concorrenzialità delle offerte tenendo conto sia dei contenuti tecnici del progetto che l'aggiudicatario dovrà presentare in sede di offerta sia di quelli economici sotto forma di aggio che l'aggiudicatario richiederà in sede di offerta per lo svolgimento delle attività previste;

Dato atto che, per quanto riguarda i contenuti tecnici verranno assegnati complessivamente 70 punti sui 100 disponibili, in relazione ed in proporzione ai progetti presentati, in cui dovranno essere illustrati i seguenti aspetti:

- 1) orari di apertura sportelli al pubblico;
- 2) personale impiegato nell'unità locale;
- 3) caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati;
- 4) proposte migliorative e manutentive del piano generale degli impianti;
- 5) attività di rimozione dei manufatti abusivi sul territorio;
- 6) iniziative e progetti di recupero dell'evasione

Per quanto attiene l'aspetto economico verranno assegnati complessivamente 30 punti sui 100 disponibili in relazione ed in proporzione all'aggio offerto in sede di gara; per tutti i tributi oggetto della concessione l'aggio a base di gara è fissato nella percentuale del 20%; all'offerta recante l'aggio più basso verrà attribuito il massimo punteggio previsto (30 punti); alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione del criterio proporzionale;

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito, rapportato ad anno, pari, complessivamente, ad almeno €.885.000,00 (al netto dell'Iva e dell'aggio e di qualsiasi altro onere), pari al 70% del gettito annuo presunto quantificabile, complessivamente, in €.1.264.000,00;

Tutto ciò premesso.

Visti il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la commissione consiliare bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 4 del 11 gennaio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Peg finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità ;

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di confermare la concessione dei pubblici servizi in oggetto, affidando la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche a Ditta esterna, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli art.li 59, 60 e seguenti D.lgs.19/04/2016 n.50 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute;

2) di dare indicazione che l'affidamento in concessione del servizio di cui al punto 1) dovrà tener conto dei seguenti elementi, opportunamente pesati, necessari per la selezione di società esperte e con elevate capacità organizzative e gestionali:

a) per quanto attiene i contenuti tecnici, sui seguenti aspetti, assegnando complessivamente 70 punti sui 100 disponibili in relazione a:

- a1) orari di apertura al pubblico;
- a2) personale impiegato;
- a3) caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati;
- a4) proposte migliorative e manutentive del piano generale degli impianti;
- a5) attività di rimozione dei manufatti abusivi sul territorio;
- a6) iniziative e progetti di recupero dell'evasione

b) Per quanto attiene l'aspetto economico verranno assegnanti complessivamente 30 punti sui 100 disponibili in relazione ed in proporzione all'aggio offerto dai partecipanti in sede di gara; per tutti i tributi oggetto della concessione l'aggio a base di gara è fissato nella percentuale del 20%; all'offerta recante l'aggio più basso verrà attribuito il massimo punteggio previsto (30 punti); alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione del criterio proporzionale;

3) di dare atto che il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito, rapportato ad anno, pari, complessivamente, ad

almeno €.885.000,00 (al netto dell'Iva e dell'aggio e di qualsiasi altro onere), pari al 70% del gettito annuo presunto quantificabile, complessivamente, in €.1.264.000,00;

4) di dare atto che il capitolato prevederà clausole risolutive espresse, a maggior garanzia del Comune, che prescrivano la risoluzione "de jure" del contratto, nell'ipotesi che nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione;

5) di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari ad attuare quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI 01.01.2017 -31.12.2020

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2054481** del **05/07/2016***

Data 05/07/2016

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI 01.01.2017 -31.12.2020

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2054481** del **05/07/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

- 6/6 -

7



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2053396
Fascicolo 2016 01.01.16/000004

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE SOCIETA' PRACATINAT S.C.P.A. - APPROVAZIONE*

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessore agli Organismi partecipati, Angelo Ferrero,

Premesso che:

- la nascita del complesso edilizio di Pracatinat risale al 1926 su iniziativa di un comitato di persone che proponeva la realizzazione di un sanatorio in alta montagna, alle cui spese di costruzione decideva di partecipare il Senatore Giovanni Agnelli. Fra il 1926 e il 1928 venivano così erette le due strutture definite "Sanatori Popolari": una (l'edificio "Edoardo Agnelli"), destinata ai degenti di sesso maschile e l'altra (l'edificio "Tina Nasi"), per il reparto femminile. Negli anni '70 la funzione ospedaliera del complesso Pracatinat diminuiva progressivamente, fino a quando nel 1981 la Legge Regionale n. 31 del 20 agosto 1981 disponeva, tra l'altro, lo svincolo di destinazione dell'ospedale stesso dalle finalità sanitarie. Nel 1982 l'edificio Edoardo Agnelli si trasformava in Centro di Soggiorno e la gestione veniva affidata ad un Consorzio (Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Parco Orsiera -Rocciavrè) composto da Provincia di Torino, Comuni di Torino e di Fenestrelle, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Successivamente entravano a far parte del Consorzio i Comuni di Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli. Nel 1984 il Centro di Soggiorno assumeva le vesti di Laboratorio Didattico sull'Ambiente con un'attività prevalentemente rivolta al mondo della scuola; tale funzione educativa veniva rilevata dalla Regione Piemonte che con propria Legge n. 39 del 30 luglio 1987 riconosceva al Centro di soggiorno Pracatinat la funzione prevalente di laboratorio didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti sulla didattica dell'ambiente, nonché per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti all'ambiente ed alla sua tutela. Il Consorzio per la gestione del

Centro di Soggiorno Pracatinat è stato successivamente trasformato ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/1990. L'adesione del Comune di Moncalieri al Consorzio, per una quota pari al 6 %, veniva approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6 marzo 1993, con cui venivano, altresì, approvati i testi della Convenzione e dello Statuto del Consorzio, appositamente predisposti ai sensi degli artt. 24 e 25 della predetta Legge 142/1990 (oggi, artt. 30 e 31 D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Nel 1996 si avviava la ristrutturazione dell'edificio "Tina Nasi" che apriva nel 1999 con la denominazione di "Laboratorio per una società sostenibile": il Consorzio si proponeva come ente strumentale per le politiche dei partner pubblici nella progettazione, formazione, produzione culturale e accompagnamento di processi di sviluppo locale sostenibile. Con il D.M. 177/2000 il Consorzio Pracatinat veniva inserito nell'elenco del Ministero della Pubblica Istruzione degli Enti accreditati per la formazione del personale della Scuola e, nel 2004, veniva siglato un Protocollo d'Intesa con la Direzione Regionale del Ministero finalizzato allo sviluppo di politiche comuni in materia di educazione ambientale, formazione dei docenti e ricerca.

Il complesso di Pracatinat propone servizi culturali inerenti l'educazione ambientale e la formazione orientate alla sostenibilità, diversificati per tipologia e durata in rapporto all'ordine di scuola e alle esigenze dell'utenza, dalla scuola dell'infanzia all'università. L'offerta del Laboratorio è ampliata da proposte formative rivolte a docenti, organizzazioni scolastiche ed operatori del settore, progettate e gestite in proprio o in collaborazione con partner riconosciuti a livello nazionale.

Il centro è altresì caratterizzato da soggiorni di vacanza per gruppi di bambini e giovani provenienti dall'Italia e dall'estero su programmi a sfondo naturalistico, culturale, sportivo e di benessere nel contesto ambientale (fisico e relazionale).

- con delibera di C.C. n.114 del 10/07/2008 la Città di Moncalieri ha approvato la trasformazione del Consorzio Pracatinat nella Società consortile per Azioni denominata "Pracatinat S.c.p.A." con decorrenza dal 1 gennaio 2008, con durata fino al 31 dicembre 2060, con capitale sociale di 120.000,00 Euro (pari al fondo di dotazione del Consorzio) con l'attribuzione di una quota pari al 6%; dal mese di ottobre dell'anno 2009, a seguito dell'apporto di capitale da altri soci, la compagine societaria è la seguente:

	Capitale Sociale – Azioni ordinarie		Capitale Sociale Totale	
Regione Piemonte	750.000	31,47%	750.000	17,11%
Comune di Torino	750.000	31,47%	750.000	17,11%
Città metropolitana di Torino	750.000	31,47%	750.000	17,11%
Comune di Moncalieri	55.289	2,32%	55.289	1,26%
Comune di Rivoli	36.000	1,51%	36.000	0,82%
Comunità Montana del Pinerolese (ex c.m. valli)	27.644	1,16%	27.644	0,63%
Comune di Pinerolo	9.600	0,40%	9.600	0,22%
Comune di Asti	3.600	0,15%	3.600	0,08%
Comune di Fenestrelle	1.200	0,05%	1.200 a.o. 2.000.000 a.s.	45,66%
TOTALE			2.383.333	4.383.333

- la società ha per oggetto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e

soggetti che necessitano. I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat. La società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela. La società può compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni industriali, finanziarie e immobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative; la costituzione di società dalla stessa controllate o partecipate con l'oggetto analogo o correlato al proprio.

- l'attività caratteristica di Pracatinat finalizzata, in funzione della propria natura giuridica consortile, ad erogare servizi ai soci è sensibilmente diminuita nel corso degli ultimi anni. In particolare, si è verificata una contrazione della domanda di servizi da parte dei soci con la conseguenza che la struttura è risultata sottoutilizzata rispetto alle potenzialità effettive.

Infatti a partire dall'anno 2011 la Società ha registrato risultati di gestione negativi:

Risultato d'esercizio				
2011	2012	2013	2014	2015
- 161.461	- 698.678	- 360.566	-309.695	- 292.075
Fatturato				
2011	2012	2013	2014	2015
2.809.385	1.726.128	1.514.248	1.227.215	1.059.227

In conseguenza di ciò i soci hanno ritenuto necessario analizzare le prospettive della Società ed individuare delle proposte operative per razionalizzare i costi di funzionamento della società stessa, anche in adeguamento alle disposizioni di legge in materia di spending review. Segnatamente si evidenziano i seguenti elementi di criticità: risultati economici negativi, struttura immobiliare utilizzata solo parzialmente, con evidente degrado progressivo del patrimonio edilizio non utilizzato; elevato costo del personale e necessità di rivalutarne la qualificazione e la professionalità; frammentazione della gestione dei contratti di servizi. Per tali ragioni, l'Assemblea dei soci di Pracatinat s.c.p.a. del 6.2.2015, anche a seguito della richiesta della Regione Piemonte di procedere a valutare la liquidazione della Società ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, aveva deliberato la costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro costituito da rappresentanti. Nel frattempo la Società Pracatinat s.c.p.a. ha avviato un processo di razionalizzazione per il contenimento dei costi e di riorganizzazione, volto ad individuare un soggetto idoneo a gestire il complesso immobiliare, potenziando l'attività turistico-ricettiva. Le proposte operative approvate dall'assemblea del 18.3.2015 e la deliberazione dell'assemblea del 24.4.2015 prevedevano, tra l'altro, una gara per la ricerca di un partner strategico per non disperdere gli asset materiali e immateriali, le conoscenze maturate da Pracatinat in ambito

educativo e di sostenibilità ambientale da mettere a sistema con altre realtà del territorio per favorire gestioni sinergiche ed efficienti. Per tale motivo è stata indetta una procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara per la concessione del servizio di gestione del complesso immobiliare di proprietà della Società sito in Fenestrelle (To) nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Cozie. L'Assemblea dei soci in data 2 febbraio 2016 ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di proseguire nella trattativa di gara individuando con precisione gli impegni da prevedere nei bilanci dei Soci per l'anno 2016. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 2 marzo 2016 ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria al soggetto individuato nell'ambito della gara sulla base del testo della Concessione;

Sono state successivamente convocate Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci nelle date del 5 aprile 2016, 11 maggio 2016 e 8 giugno 2016 durante le quali i soci hanno rinviato la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare nel corso dell'Assemblea dell'8 giugno 2016 si è deciso di rimandare ad una nuova Assemblea, convocata per il 4 luglio, la deliberazione sulla messa in liquidazione della società ai sensi degli artt. 2484 ss.cc. e art. 14 e 32 dello Statuto Sociale e sulla nomina del liquidatore con mandato a compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio in funzione del miglior realizzo.

Visto il piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Moncalieri redatto ai sensi del comma 611, art. 1, della legge 190/2014, che ha disposto che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovessero avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; nel piano di razionalizzazione, adottato con decreto n. 6 del 31 marzo 2015 dal Sindaco Roberta Meo, e nella successiva relazione sui risultati, resa dal Sindaco Paolo Montagna il 31 Marzo 2016, è indicato che il servizio svolto da Pracatinat Srl è stato ritenuto non "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune di Moncalieri, disponendo pertanto l'uscita dalla società, aderendo al piano di "accompagnamento alla liquidazione" proposto all'Assemblea dei soci del 18 marzo 2015, che avrebbe garantito l'operatività della società per l'esercizio 2015, nelle more del percorso di individuazione di un soggetto privato per la gestione delle strutture, il conferimento dell'immobile in una fondazione preesistente e la conseguente messa in liquidazione della società. In ogni caso la scelta del Comune di Moncalieri, imposta anche dalla normativa, è stata quella di non ricapitalizzare né finanziare la società.

Per quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato l'art. 32 dello Statuto sociale di Pracatinat spca intitolato: "Scioglimento e liquidazione della Società" che prevede espressamente che "In caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi."

Visto l'art. 42 comma 2 del T.U. 18/8/2000 n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di partecipazioni societarie;

Visto lo Statuto Comunale;

- 7/14 -

Sentita la competente commissione consiliare;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 s.m.i. e il parere di regolarità contabile

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE AL CONSIGLIO

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proposta di messa in liquidazione della società "Pracatinat S.c.p.A.", con sede in Loc. Prà Catinat - 10060 Fenestrelle (TO) nella quale il Comune di Moncalieri partecipa con un capitale sociale pari a € 55.289,00 pari al 2,321% del capitale sociale ordinario;
- 2) di autorizzare la messa in liquidazione della Società, ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c. e art. 14 e 32 dello Statuto Sociale;
- 3) di dare atto che gli esiti della liquidazione potrebbero comportare una perdita patrimoniale corrispondente alla quota di partecipazione del Comune alla Società e che il Comune ha attivato a tutela dei propri equilibri di bilancio il Fondo Perdite Societarie previsto dalla L. 147 del 27/12/2013 (art. 1, commi 550/552).



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOCIETA' PRACATINAT S.C.P.A. - APPROVAZIONE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2053396** del **30/06/2016***

Data 01/07/2016

*Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE SOCIETA' PRACATINAT S.C.P.A. - APPROVAZIONE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2053396 del 30/06/2016*

Data 01/07/2016

Il Dirigente
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA

(firmato digitalmente)

- 2/7 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOCIETA' PRACATINAT S.C.P.A. - APPROVAZIONE

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2053396** del **30/06/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



8

CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2043887
Fascicolo 2016 05.04.01/000013

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI- MODIFICA

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Angelo FERRERO

Premesso che:

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L.27 luglio 2000 n.212 e s.m.i.) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'interpello in materia tributaria; in questo ambito il predetto istituto si connota essenzialmente come il Diritto del contribuente ad ottenere dall'Amministrazione Comunale, una risposta "ufficiale" ed in tempi brevi in ordine ad un quesito interpretativo in materia di tributi locali;

L'art.1 del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 ad oggetto "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione degli art.li 6 e 10, comma 1, lett a) e b) della L.11 marzo 2014 n.23 ha sostituito il previgente art.11 della L.27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei Diritti del contribuente) dettando una diversa disciplina dell'interpello;

I successivi art.li del predetto decreto 156/2015 (artt. da 2 a 8) disciplinano, nel dettaglio, rispettivamente:

- Art.2 - La legittimazione e i presupposti per la presentazione dell'interpello;
- Art.3 - Il contenuto delle istanze;
- Art.4 - L'istruttoria dell'interpello;
- Art.5 - L'inammissibilità delle istanze;
- Art.6 - Il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso;
- Art.7 - Le modifiche e le abrogazioni intervenute sulle previgenti fonti normative;
- Art.8 - Le Disposizioni attuative e le regole procedurali;

Ritenuto, al fine di recepire la predetta disciplina, di procedere alla modifica del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/1999 e s.m.i., sostituendo l'attuale intestazione del Titolo IV° del predetto Regolamento attualmente denominato "Accertamento con adesione", con "Accertamento con adesione - Interpello" introducendo contestualmente l'art.20 bis che così recita

Art.20 bis – Interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai tributi e alle imposte proprie del Comune.

L'istanza di interpello deve essere rivolta al Settore Entrate Tributarie del Comune.

Per quanto attiene la disciplina dell'interpello si rimanda al disposto del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 e s.m.i.(art.li da 1 a 8);

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13 bis, così come modificato dall'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 a norma del quale l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 (Ministero dell'Economia) e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Tutto ciò premesso.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il PEG finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità;
- gli artt. 107, 151 comma 4 e 183, commi 5-9 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della città di Moncalieri ed il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000 n. 37;
- Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 s.m.i.
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Sentita la commissione consiliare competente

- 2/R -

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1. di sostituire l'attuale intestazione del Titolo IV° del predetto Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera del CC n. 106 del 29/11/1999 e s.m.i. attualmente denominato "Accertamento con adesione", con "Accertamento con adesione - Interpello" introducendo contestualmente l'art.20 bis ad oggetto "Interpello":

Art. 20 bis – Interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai tributi e alle imposte proprie del Comune.

L'istanza di interpello deve essere rivolta al Settore Entrate Tributarie del Comune.

Per quanto attiene la disciplina dell'interpello si rimanda al disposto del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 e s.m.i. (art.li da 1 a 8);

2.di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI- MODIFICA

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2043887** del **30/05/2016***

Data 30/05/2016

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2070086
Fascicolo 2014 15.01.02/000122

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DI N.1 AUTORIMESSA AD USO PRIVATO SITA NEL PARCHEGGIO PLURIPIANO DI VIA ALFIERI, CENSITA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26 PARTICELLA N.251 SUBALTERNO N.148.

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici Silvano COSTANTINO

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n.168 del 27/04/1999 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pluripiano in Moncalieri, tra Via Alfieri e Via Torino, individuando quale strumento attuativo - gestionale dell'intervento quello della concessione di costruzione e gestione di cui all'allora vigente Legge n.109/94, cd."Merloni";

Con deliberazione di C.C. n.31 del 31/03/2000 è stata approvata la bozza di Convenzione per la concessione di costruzione e gestione dell'opera in discorso, addivenendo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in data 24/10/2000 in favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con capogruppo UPIR FIN S.p.A. (di Torino), formalizzata con Determinazione Dirigenziale n.1567;

Con D.D. n.1671 del 22/10/2001, intervenuto il mutamento della natura giuridica e sede legale della Società Capogruppo da UPIR FIN S.p.A. a UPIR FIN S.r.l., si è preso atto delle citate variazioni, non ancora note all'atto di sottoscrizione della Convenzione stipulata in data 31/07/2001 (repertorio n.39698 - raccolta n.16007) fra il Comune di Moncalieri e la UPIR FIN S.r.l. (ovvero "Unificazione Programmi Investimenti e Realizzazioni") per la disciplina degli obblighi e oneri derivanti dalla concessione stessa;

Il contenuto di tale Convenzione è stato, quindi, oggetto di una prima integrazione in data 31/10/2001 - con atto repertorio n.39803, raccolta n.16086 - e di una successiva ed ultima modifica in data 05/04/2004 - con atto repertorio n.41273, raccolta n.17215;

Tale Convenzione, fra il resto, riconosce in capo al soggetto concessionario la possibilità di trasferire a terzi la proprietà superficiale dei posti auto o box ad uso privato al prezzo medio base di prima cessione di Lire 50.000.000= al netto di Iva e di ogni altro onere di natura fiscale (art.9, comma 1), e consente, con riferimento al prezzo singolo di prima cessione, uno scostamento in misura non superiore al 20% rispetto al riportato prezzo base medio (art.9, comma 2);

Per le cessioni successive alla prima la Convenzione in parola prescrive di addivenire alla determinazione del corrispettivo mediante l'aggiornamento del prezzo di prima cessione con gli indici ISTAT annuali (art.9, comma 3), vincolandone l'efficacia all'obbligo per il proprietario superficiale di *"richiedere l'autorizzazione al Comune che potrà esercitare il diritto di prelazione"* (art.9, comma 4);

Conformemente a quanto appena esposto, in data 28/06/2016, con nota registrata al protocollo il 29/06/2016 al n.37259, la Sig.ra PERNO Manuela, residente in Moncalieri e titolare della proprietà superficiale di un'autorimessa ad uso privato sita nel parcheggio multipiano di Via Alfieri, censita al catasto fabbricati del Comune di Moncalieri al Foglio 26 numero 251, subalterno 148 ha comunicato l'intenzione di vendere a terzi la proprietà superficiale di detta unità immobiliare;

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.9, comma 4, della Convenzione richiamata ha, dunque, richiesto al Comune di esprimere la propria volontà all'esercizio o meno del diritto di prelazione ivi previsto;

Come specificato dall'Ufficio Patrimonio del Comune nella nota prot. n.39613 del 07/07/2016 poiché non sussiste alcun interesse dell'Ente ad acquistare l'immobile sopra indicato, non si ritiene di opporre alcun diniego alla richiesta formulata;

Tutto ciò premesso,

Visto lo Statuto Comunale e il T.U.E.L. n.267/2000, con particolare riferimento all'art.42 che attribuisce al Consiglio Comunale, fra le altre, la competenza sugli acquisti e alienazioni immobiliari (comma 2, lettera l);

Vista la Convenzione per la costruzione e gestione di struttura destinata a parcheggio pluripiano situata tra Via Alfieri e Via Torino (repertorio n.39698) e sue successive integrazioni e modifiche (rep. n.39803 del 31/10/2001 e rep. n.41273 del 05/04/2004);

Vista la richiesta presentata in data 28/06/2016 dalla Sig. PERNO Manuela (prot.n.37259 del 29/06/2016);

Vista la nota del Servizio Patrimonio (prot. n.39613 del 07/07/2016) nella quale si dà atto dell'assenza dell'interesse del Comune ad acquistare l'autorimessa in oggetto;

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 28/01/2016 intitolato "Incarichi di sostituzione dirigenti" con il quale l'arch. PALLA viene individuato quale primo sostituto nel caso di assenza o di impossibilità del dott. BIANCATO;

Sentita la competente commissione consiliare nella seduta del 12/09/2016;

Visto il parere favorevole di cui agli artt.49 e 147-bis del D.l.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

LA GIUNTA COMUNALE

Propone

AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di autorizzare la Sig.ra PERNO Manuela (residente in Moncalieri, in via S. Martino n.42) a trasferire a terzi la proprietà superficiaria di n.1 unità immobiliare avente destinazione autorimessa, situata nel parcheggio pluripiano di Via Alfieri civ.17/b e censita al catasto fabbricati del Comune al Foglio 26, particella n.251, subalterno n.148;
- 2) Di dare atto che il Comune di Moncalieri rinuncia, pertanto, all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art.9, comma 4, della Convenzione rep. n.39698 e s.m.i., poiché al momento attuale e nel medio termine non sussiste alcun interesse all'acquisto del box indicato al punto precedente, come, peraltro, attestato dal Servizio Patrimonio nella nota prot. n.39613 del 07/07/2016;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DI N.1 AUTORIMESSA AD USO PRIVATO SITA NEL PARCHEGGIO PLURIPIANO DI VIA ALFIERI, CENSITA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26 PARTICELLA N.251 SUBALTERNO N.148.*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2070086 del 08/09/2016*

Data 08/09/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE
INFRASTRUTTURE
BIANCATO ROBERTO*

Ad interim Decreto Sindacale n.5 del 28/01/2016

*IL Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

10

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2068455

Fascicolo 2016 01.01.16/000003

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO (ANNO 2016)

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessora alla Cultura, Turismo, Biblioteca, Teatri e Musei, Centro Storico, Residenze Reali, Relazioni Internazionali e Pari Opportunità Laura POMPEO

Premesso che:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30.06.2008 la Città di Moncalieri ha aderito, in qualità di *sostenitore*, alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino con sede in Torino, via Rossini n. 12, per il periodo 2008 – 2012;

b) con atto del 09/12/2003 n. 140705/61251 di repertorio, registrato a Torino il giorno 11/12/2003 al numero 9756, a rogito del Dr. Antonio Maria Marocco è stata costituita la "FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO" con sede in Torino, via Rossini n. 12, che ha assorbito e sostituito l'Associazione Teatro Stabile di Torino;

c) con atto del 23/12/2008 n. 25096/12281 di repertorio, registrato a Torino il giorno 09/01/2009 al numero 449, a rogito del Notaio Francesca Cilluffo è stato modificato lo statuto della "FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO" con sede in Torino, via Rossini n. 12;

d) con atto del 18/12/2014 n. 4031/1551 di repertorio, registrato a Torino il giorno 19/12/2014 al numero 15815, a rogito del Notaio Remo Maria Morone è stato modificato lo statuto della "FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO" con sede in Torino, via Rossini n. 12;

e) la Fondazione è stata costituita, senza scopo di lucro, allo scopo di svolgere una concreta azione tesa alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della culturale teatrale;

f) ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi:

- produzione e distribuzione di spettacoli teatrali espressione della migliore tradizione del teatro d'arte;

- diffusione della cultura teatrale tramite la promozione di mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni;
- produzione di spettacoli per ragazzi e per giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali;
- curare e valorizzare il repertorio italiano contemporaneo e l'attività di sperimentazione mediante il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le Università;

g) per il perseguimento dei suoi scopi, può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone lo sviluppo;

h) cura altresì l'allestimento e l'organizzazione di speciali manifestazioni di alto valore culturale ed artistico collegate ai grandi eventi che si svolgeranno nella Città di Torino ed in Piemonte;

Accertato che lo Statuto della Fondazione all'art. 4 "*Fondatore, Aderenti e Sostenitori*" prevede che oltre alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino, alla Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e alla Compagnia di San Paolo, facenti parte della stessa in qualità di aderenti, possono essere ammessi a farvi parte altri soggetti, che assumeranno la qualifica di "*sostenitori*";

Dato atto che lo Statuto è stato aggiornato e modificato rispetto alla normativa e che, a seguito di tali modifiche è stato possibile per la Città di Moncalieri far parte della Fondazione del Teatro Stabile di Torino in qualità di *Aderente*;

Rilevato che la Città di Moncalieri dal 2008 fa parte del Fondazione del Teatro Stabile di Torino e che ad oggi occorre rinnovare tale adesione per l'anno in corso;

Accertato che la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha scopi e finalità di ordine artistico/culturale che rientrano nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto quindi di poter procedere alla conferma dell'adesione, per l'anno 2016, alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino in qualità di *aderente*, in considerazione degli scopi che quest'ultima si prefigge ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e visto il ruolo primario che assumeranno le Fonderie Teatrali Limone nell'ambito della programmazione delle attività artistico/teatrali della Fondazione;

Rilevato che la Città di Moncalieri, intende confermare la propria adesione per l'anno 2016 alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in qualità di socio *aderente* della Fondazione, versando la somma complessiva di € 100.000,00 (dando atto che la Città di Moncalieri è chiamata ad erogare un contributo annuale alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, come stabilito dall'art. 4 dello Statuto);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30/06/08 è stata approvata l'attuale convenzione tra la Città di Moncalieri e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino per la concessione in comodato d'uso del complesso Fonderie Teatrali Limone e che l'art. 9 prevede un contributo per la manutenzione straordinaria per cinque anni, si dà atto che si intende riconoscere anche per l'anno 2016 l'importo di € 35.000,00 in considerazione del fatto che nell'anno corrente si sono sostenute e si stanno affrontando interventi straordinari (prot. 39136 del 06/07/2016) relativamente a: riparazione e sostituzione impianto idrico, fornitura luci led ai gradini della tribuna, serrature cassette, interventi di manutenzione tetti e ripristino sistema di controllo pari a € 54.801,72;

Tutto ciò premesso,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 87 del vigente statuto Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 22.12.2015 che approva il Documento Unico di Programmazione 2016-2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione esercizio 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 21.07.2016, n. 264 che approva il Peg per l'esercizio 2016;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e 103 del 30.06.2008, n. 6 del 30.01.2015;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."

Sentito il parere della commissione consiliare competente;

LA GIUNTA COMUNALE

propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione

1)- di confermare l'adesione, in qualità di socio *aderente*, alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino con sede in Torino, via Rossini n. 12, con l'impegno a versare alla stessa la somma di € 100.000,00 per l'anno 2016, dando atto che la Città di Moncalieri è chiamata ad erogare un contributo annuale alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, come stabilito dall'art. 4 dello Statuto;

2)- di assumere altresì l'impegno di versare per l'anno 2016 un contributo alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino con sede in Torino, via Rossini n. 12 di € 35.000,00 in considerazione del fatto che nell'anno corrente si sono sostenute e si stanno affrontando interventi straordinari relativamente a: in considerazione del fatto che nell'anno corrente si sono sostenute e si stanno affrontando interventi straordinari (prot. 39136 del 06/07/2016) relativamente a: riparazione e sostituzione impianto idrico, fornitura luci led ai gradini della tribuna, serrature cassette, interventi di manutenzione tetti e ripristino sistema di controllo pari a € 54.801,72;

3)- di dare atto che la spesa complessiva di € 135.000,00 di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà impegnata con successivo ed apposito provvedimento dirigenziale sul bilancio 2016 ai capitoli di spesa:

- 140949 ad oggetto "Contributo annuo gestione Fondazione Teatro Stabile" per € 100.000,00
- 198741 ad oggetto "(oo.uu.) Contributi in conto capitale - Fondazione Teatro Stabile" per € 35.000,00 (Conto Finanziario: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

per € 100.000,00 e U.2.03.01.02.000 - contributi agli investimenti a amministrazioni locali per € 35.000,00).

4) di dare atto che non si evidenziano ulteriori oneri (oltre a quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2) per l'esercizio corrente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n 267 e s.m.i.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO (ANNO 2016)

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2068455** del **01/09/2016***

Data 02/09/2016

*Il Dirigente del
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO (ANNO 2016)

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2068455** del **01/09/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ALFONSA TAFFARI

(firmato digitalmente)

11



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2042956
Fascicolo 2015 10.13.01/000023

OGGETTO: *PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015*

Rilevanza Contabile: NO

OGGETTO: *PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015*

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale sopra citata sono state introdotte modifiche "ex-officio" agli elaborati costituenti il P.R.G.C. vigente, tra cui in particolare lo stralcio di una porzione di area normativa Crs1 "Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi" del vigente P.R.G.C. (cfr art. 28-3-6 delle N.T.A.), posta tra str. Revigliasco e str. Cenasco, come rappresenta negli elaborati cartografici;
- Le aree di cui trattasi, in conseguenza della delibera regionale di cui sopra sono state individuate come aree normativa Av "Aree collinari agricole di prevalente interesse ambientale. Singoli edifici manufatti non compresi negli edifici di categoria Ar 3, comprese le aree di pertinenza." del vigente P.R.G.C. (cfr art. 28-1-4 delle N.T.A.);
- Avverso le modifiche ex-officio relative allo stralcio dell'area normativa Crs1 di cui sopra è stato presentato da privati ricorso al TAR Piemonte;
- in pendenza dell'esito del ricorso di cui sopra parte dei proprietari dei terreni della residua area normativa Crs1 hanno presentato istanza per l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21/2013 del 08/02/2013 ha approvato il piano

- 11/4 -

esecutivo convenzionato e contestualmente la variante urbanistica n. 61 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'ex art. 17 comma 8 della L.U.R. (ora comma 12), con la quale, tra l'altro, è stato in parte modificato il perimetro dell'area Crs1;

- Il TAR Piemonte si è pronunciato con sentenza n. 37/2014 del 10/01/2014 accogliendo il ricorso, e annullando la disposizione della D.G.R. n. 33-204 del 12/06/2000 (con la quale è stato approvato il progetto definitivo di revisione del P.R.G.C. di Moncalieri) limitatamente alla modifica ex officio relativa all'individuazione delle aree normative Crs1A e Crs1B confinanti con il comparto Cr3;
- I privati proponenti il ricorso avverso alle modifiche "ex officio" hanno trasmesso la sentenza di cui sopra con nota dell'11.03.2015 prot. 13907, contestualmente alla presentazione di un'istanza di PEC;
- L'Amministrazione Comunale con nota del 14.04.2015 prot. 20674 ha chiesto alla Regione informazioni sulle procedure di competenza;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015 che ha annullato parzialmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12.06.2000, di approvazione del PRGC vigente in attuazione alla citata sentenza;

Atteso che le modifiche al P.R.G.C. di Moncalieri sono entrate in vigore con la pubblicazione per estratto della delibera della Giunta Regionale di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 04.02.2016;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale è tenuta ad apportare agli elaborati del P.R.G.C. gli adeguamenti disposti dal sopra riportato atto deliberativo regionale, per uniformare la rappresentazione cartografica delle tavole di piano regolatore alle previsioni urbanistiche incidenti sui terreni di cui trattasi;

Presso atto che in seguito alla revisione del P.R.G.C. vigente, approvata con la D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 oggetto di rettifica, il Comune di Moncalieri:

- Ha adeguato il P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nello specifico i terreni di cui trattasi ricadono in parte in classe IIa ed in parte in classe IIIa;
- Si è dotato del Piano di classificazione acustica, nello specifico i terreni di cui trattasi ricadono in Aree di classe III – aree di tipo misto;

Atteso che l'aggiornamento degli elaborati cartografici non costituisce variante al vigente P.R.G.C.;

Rilevato che lo stralcio delle aree normative Av e la reintroduzione delle aree normative Crs1 di cui trattasi:

- non determina la necessità di riclassificare la *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica."* perché le modifiche cartografiche non incidono su tale aspetto.
- determina la necessità di riclassificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, perché le aree normative Crs1 del vigente P.R.G.C. sono ordinariamente classificate in classe acustica II (ora ricadono in classe acustica III).

Considerato che trattandosi di adeguamento del P.R.G.C. in attuazione alla Sentenza del TAR Piemonte di cui sopra (procedura non tipizzata dalla legislazione vigente) si provvederà a revisionare il Piano Comunale di classificazione acustica delle aree di cui sopra con specifico e separato provvedimento.

Preso atto che l'estensione dell'area normativa Crs1 in attuazione alla citata deliberazione regionale assorbe interamente le modifiche introdotte con la variante urbanistica n. 61 e che pertanto il piano esecutivo convenzionato approvato risulta conforme anche alle modifiche al P.R.G.C. derivanti dalla medesima deliberazione.

Considerato che per quanto sopra esposto, si provvede ad aggiornare esclusivamente gli elaborati del vigente P.R.G.C. ad oggetto *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"*.

Visti gli elaborati redatti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio di questo Comune, costituiti dagli Elaborati cartografici del vigente PRGC aggiornati:

- Tavola C2.6 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
- Tavola C3.19 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.05.2016;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione di n. 5 del 04.02.2016;
- 3) Di dare atto che gli elaborati modificati dalla deliberazione regionale in oggetto, redatti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio di questo Comune e di seguito elencati, sono depositati agli atti del Settore medesimo:
 - Tavola C2.6 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
 - Tavola C3.19 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;
- 4) Di dare atto che gli elaborati approvati con il presente atto deliberativo sono conformati alla suddetta D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015 e aggiornano i corrispondenti elaborati del vigente PRGC;
- 5) Di dare atto che il PEC approvato con DCC n. 21/2013 del 08/02/2013 di cui in narrativa è conforme anche alle nuove previsioni di P.R.G.C.;
- 6) Di dare atto che l'aggiornamento degli elaborati cartografici non produce gli effetti di variante urbanistica al vigente P.R.G.C. poiché le modifiche allo strumento urbanistico sono entrate in vigore, ai sensi della medesima L.U.R., con la pubblicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione di n. 5 del 04.02.2016;
- 7) Di dare atto che si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale gli elaborati approvati con il presente atto deliberativo;
- 8) Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, non si è reso necessario aggiornare

gli elaborati riguardanti la pericolosità geomorfologica e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

- 9) Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, la revisione del Piano Comunale di classificazione acustica, sarà disposta con successivo provvedimento;
- 10) Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
- 11) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2042956** del **26/05/2016***

Data 30/05/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

12

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2056308
Fascicolo 2014 10.13.01/000044

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA N. 70 EX ART. 17 COMMA 4 L.U.R. AD OGGETTO : "ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVO ALLEGATO ENERGETICO". ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 L.U.R..

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta del Sindaco :

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000, modificato nel corso degli anni con successive varianti urbanistiche;
- Con Deliberazione n. 26 del 28.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata per estratto sul B.U.R.P. n. 17 del 24.04.2014, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i., il nuovo Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;
- Con nota prot. n. 13308/DB08.30 del 19.05.2014 la Regione Piemonte ha comunicato la regolarità della procedura seguita per l'approvazione del suddetto documento;
- Successivamente, con Deliberazione n. 34 del 6.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata per estratto sul B.U.R.P. n. 17 del 28.04.2016, il Consiglio Comunale ha altresì approvato l'Allegato Energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale ;

Rilevato che, come disposto dal punto 9) del dispositivo della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2014, fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. n. 19/99 e s.m.i., sarà in vigore la norma transitoria prevista dall'art. 27bis del Regolamento Edilizio Comunale ovvero, in luogo delle definizioni di cui al *Titolo III – Parametri ed indici edilizi ed urbanistici* del Regolamento di cui sopra (da art. 13 ad art. 27), continueranno ad essere vigenti le definizioni contenute nel vigente P.R.G.C.;

Atteso che, al fine di portare a compimento il processo di aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale e rendere quindi possibile la piena operatività del medesimo, l'Amministrazione Comunale intende conformare ed armonizzare le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC con il predetto nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Moncalieri approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 nonché con l'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 34 del 6.04.2016;

Considerato che l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale e all'Allegato Energetico non implica un totale o radicale mutamento delle definizioni e metodo di calcolo, di indici e parametri edilizi ed urbanistici e non produce una generalizzata modifica dell'impianto strutturale o urbanistico o vincolistico o del dimensionamento del Piano Regolatore bensì, al contempo, comporta un incremento, non generalizzato, della capacità insediativa residenziale e/o alle varie potenzialità edificatorie per le attività economiche (produttive, turistico-ricettive e commerciali);

Preso atto, pertanto, che i contenuti della variante urbanistica di cui trattasi sono specifici, ovvero riguarderanno solo l'impianto normativo, e puntuali, ovvero dell'apparato normativo sono interessati solo alcuni aspetti particolari;

Atteso che, come documentato nella Relazione Illustrativa, il presente progetto di Variante urbanistica:

- Non prevede alcuna modifica dell'impianto strutturale o urbanistico o vincolistico poiché non vengono modificate in nessun punto le previsioni localizzative del Piano Regolatore vigente;
- Prevede perfezionamenti nelle terminologie degli indici e dei parametri edilizi in vigore nel PRGC;
- Non introduce radicali mutamenti ai contenuti di merito delle definizioni e del metodo di calcolo degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici, ma adattandoli alle modalità ormai consolidate dal Regolamento edilizio tipo regionale così come assorbito nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- Introduce affinamenti normativi volti ad evitare ripetizioni e/o contraddizioni nell'apparato normativo delle NTA del PRGC in funzione delle nuove o diverse indicazioni del Regolamento Edilizio comunale;
- Aggiorna, in relazione alle intervenute Varianti ed alla correzioni di errori materiali, i contenuti del bilancio dei servizi e del dimensionamento del Piano Regolatore vigente ed adegua in misura minima il tetto complessivo della Capacità insediativa teorica oggi in vigore conseguenti agli adeguamenti dei metodi di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.);

Ritenuto, quindi, che la variante urbanistica sottesa all'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 e all'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 34 del 6.04.2016, in base alle indicazioni della L.U.R., è una variante di tipo *strutturale* ex art. 17 comma 4 della L.R. N. 56/77 e s.m.i., da formare ed approvare con la procedura di cui all'art. 15 della medesima L.U.R., che sarà sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, come disposto dal comma 8 del medesimo art. 17 della L.U.R. da attuarsi secondo gli indirizzi ed i criteri disposti dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016 ;

Considerato che, per quanto sopra esplicitato, l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 avviene necessariamente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.U.R., con una specifica variante strutturale al vigente PRGC ed, a tal fine, è stata predisposta, ai sensi dell'art. 15 commi 1-2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Proposta Tecnica del progetto preliminare relativa alla Variante strutturale n. 70 al vigente PRGC allegata alla presente deliberazione che rappresenta, il primo necessario passo per l'avvio del procedimento di variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Vista la Proposta Tecnica del progetto preliminare relativa alla Variante urbanistica n. 70 di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente Regolamento Edilizio Comunale e relativo Allegato Energetico, redatta dal professionista esterno incaricato in forza del conferimento incarico avvenuto con D.D. n. 526 del 28.04.2015 e Disciplinare d'Incarico id. 1931207 del 26.05.15 (registro scritture private al n. 6952/2015), arch. Raffaella Gambino con studio in Torino via Giolitti n. 39, trasmessa l'08.07.2016 prot. N. 39719 e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- A1- Relazione Illustrativa;
- A2- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- B8 – Scheda dei dati urbani;
- D1 – Norme Tecniche di Attuazione;
- D2 – Norme Tecniche di Attuazione;
- D3 – Norme d'Attuazione e tabelle distretto industriale DI.8 in località Vadò;
- Certificazione di cui all'art. 15 co. 2 lett. b) della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito agli aspetti idrogeologici a firma del professionista incaricato;

Preso atto che con la presente con la presente della Proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla Variante urbanistica n. 70 vengono adeguate al vigente Regolamento Edilizio Comunale e relativo Allegato Energetico anche le Norme di Attuazione della Variante urbanistica sull'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996, successivamente modificata con variante urbanistica n. 33 ex art. 17 comma 5 LUR approvata con D.C.C. n. 102 del 17.10.2014 a cui, come disposto stabilito dall'art. 28-6-3 delle N.T.A., con riferimento al distretto industriale Vadò il vigente PRGC fa rinvio ;

Rilevato che, come documentato nella Relazione Illustrativa, le principali modifiche di adeguamento apportate al vigente PRGC con la presente della Proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla Variante urbanistica n. 70 al vigente PRGC riguardano quindi:

- Le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici di cui al Titolo V delle N.T.A. del P.R.G.C. ed al Capo IV delle N.T.A. della Variante sul distretto industriale Vadò, che vengono demandate al Regolamento Edilizio;
- L'adeguamento dei titoli degli indici e parametri urbanistico-edilizi riportati nelle singole schede di zona;
- L'aggiornamento dei riferimenti legislativi richiamati nelle N.T.A. e di alcune specifiche prescrizioni che ne derivano;
- L'aggiornamento di specifiche prescrizioni inerenti a temi trattati dal RE che vengono riarticolate in modo da affidare al RE la specifica delle modalità attuative ed alle NTA la definizione dei limiti e delle regole in funzione delle diverse zone di Piano;
- L'introduzione di affinamenti normativi volti ad evitare ripetizioni e/o contraddizioni nell'apparato normativo delle NTA del PRGC in funzione delle nuove o diverse indicazioni del Regolamento Edilizio comunale;
- L'aggiornamento del bilancio dei servizi e del dimensionamento del Piano Regolatore vigente conseguenti agli adeguamenti dei metodi di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.);

Atteso, pertanto, che i contenuti della presente Proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla variante urbanistica n. 70 riguardano sostanzialmente l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 e all'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 34 del 6.04.2016;

Rilevato, quindi, che la presente Proposta tecnica di progetto preliminare non apporta alcuna modifica alla delimitazione, alle scelte localizzative, e alla classificazione delle aree urbanistiche, alle previsioni insediative e di trasformazione già presenti nel PRG vigente ed, inoltre, non apporta alcuna modifica alla normativa, al quadro del dissesto ed alle classi di idoneità

geomorfologica all'utilizzazione urbanistica del vigente PRGC adeguato al PAI con la variante urbanistica n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007;

Preso atto, inoltre, che, come documentato nella Relazione Illustrativa, la presente Proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla variante urbanistica n. 70:

- Non presenta incompatibilità con gli strumenti urbanistici sovracomunali ed, in particolare, con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della Città Metropolitana di Torino approvato con D.G.R. n. 291-26243 del 1.08.2003 e non emergono interferenze con progetti di interesse sovracomunale;
- Non prevede modifiche al quadro del dissesto ed alle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica del vigente PRGC adeguato al PAI con la variante urbanistica n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
- Non incide sul vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale redatto ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i. e della D.G.R. 85-3802 del 6.08.2001 e s.m.i., approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.2006;

Rilevato altresì che la presente Variante strutturale n. 70 di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale vigente e relativo Allegato Energetico sarà sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come disposto dall'art. 17 comma 8 della L.U.R., secondo gli indirizzi ed i criteri operativi indicati nella D.G.R. n. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Sentita la competente Commissione Consiliare nelle sedute del 31.05.2016, 20.06.2016 e 4.07.2016;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi del combinato disposto dall'a. 15 comma 1 ed art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare relativa alla Variante urbanistica n. 70 di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente Regolamento Edilizio Comunale e relativo Allegato Energetico, redatta dal professionista esterno incaricato in forza del conferimento incarico avvenuto con D.D. n. 526 del 28.04.2015 e Disciplinare d'Incarico id. 1931207 del 26.05.15 (registro scritture private al n. 6952/2015), arch. Raffaella Gambino con studio in Torino via Giolitti n. 39, trasmessa l'08.07.2016 prot. N. 39719 e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- A1- Relazione Illustrativa;
- A2- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- B8 – Scheda dei dati urbani;

- D1 – Norme Tecniche di Attuazione;
 - D2 – Norme Tecniche di Attuazione;
 - D3 – Norme d'Attuazione e tabelle distretto industriale DI.8 in località Vadò;
 - Certificazione di cui all'art. 15 co. 2 lett. b) della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito agli aspetti idrogeologici a firma del professionista incaricato;
2. Di dare atto che contenuti della Proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla variante urbanistica n. 70 di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione riguardano sostanzialmente l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 e all'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 34 del 6.04.2016;
 3. Di dare atto, pertanto, che la presente Proposta tecnica di progetto preliminare relativa alla variante urbanistica n. 70 di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione non apporta alcuna modifica alla delimitazione, alle scelte localizzative, e alla classificazione delle aree urbanistiche, alle previsioni insediative e di trasformazione già presenti nel PRG vigente ed, inoltre, non apporta alcuna modifica alla normativa, al quadro del dissesto ed alle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica del vigente PRGC adeguato al PAI con la variante urbanistica n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007;
 4. Di dare atto che la Variante strutturale n. 70 di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale vigente e relativo Allegato Energetico di cui al punto 1) della presente deliberazione sarà sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come disposto dall'art. 17 comma 8 della L.U.R., secondo gli indirizzi ed i criteri operativi indicati nella D.G.R. n. n. 25-2977 del 29.02.2016;
 5. Di dare atto che, come attestato dal professionista incaricato, la Variante strutturale di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale vigente e relativo Allegato Energetico di cui al punto 1) della presente deliberazione non prevede modifiche al quadro del dissesto ed alle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica del vigente PRGC adeguato al PAI con la variante urbanistica n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
 6. Di dare atto che la D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010 classifica il territorio di Moncalieri nella zona 4 di pericolosità sismica e che pertanto ai sensi della D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011, modificata ed integrata con D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012, non è previsto l'obbligo del parere preventivo di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sugli strumenti urbanistici generali ed eseguiti e loro varianti;
 7. Di dichiarare che, con riferimento al comma 2 dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i. dal titolo "misure di Salvaguardia", nessuna delle indicazioni e prescrizioni contenute nella Proposta Tecnica di progetto preliminare di cui al punto 1) della presente deliberazione costituisce salvaguardia;
 8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 4 L.U.R., la Proposta tecnica di progetto preliminare di cui al punto 1) della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito e sull'Albo pretorio informatico comunale per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che durante detto periodo di pubblicazione di 30 (trenta) giorni potranno essere presentate da chiunque osservazioni e proposte. Della suddetta pubblicazione sarà data notizia a mezzo di manifesti murali e di pubblicazione di avviso informativo su BURP e su quotidiano locale. Contestualmente alla pubblicazione sarà convocata la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art.15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmettendo ai partecipanti i relativi atti su supporto informatico. Il documento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sarà trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione

della variante in argomento può avere sull'ambiente ed all'autorità comunale competente per la VAS;

9. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA N. 70 EX ART. 17 COMMA 4 L.U.R. AD OGGETTO : "ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVO ALLEGATO ENERGETICO". ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 L.U.R..

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2056308 del 08/07/2016
Data 08/07/2016*

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)

13



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2050648

Fascicolo 2016 10.13.01/000037

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 71 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12, LETTERE C) E G) DELLA L.R. DEL 05.12.1977 N. 56 E S.M.I. AD OGGETTO: "STRALCIO DELL'AREA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA FRASSATI ONLUS DALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE CON P.P. E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEI SERVIZI SR(3) DEL DISTRETTO DI4".

Rilevanza Contabile: NO

(Votazione palese)

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;
- L'Associazione Case Famiglia Pier Giorgio Frassati Onlus, con sede in Moncalieri Strada Cigala n. 9, in data 23.03.2016 prot. n. 17882 (P.E. n. 14/16) ha depositato allo Sportello Unico per l'Edilizia l'istanza di rilascio di un Permesso di costruire per la realizzazione di una sala polivalente e locali accessori in ampliamento dell'edificio esistente su terreno comunale concesso con D.G.C. n. 331 del 27.10.2011 e successiva D.G.C. n. 322 del 20.09.2012 ;
- Il permesso di costruire di cui sopra non può essere rilasciato in quanto interessa un'area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 6 mappale n. 630 che il vigente P.R.G.C. destina a servizi pubblici Sr(3) del Distretto Urbanistico DI4 di tipo "verde attrezzato" e "parcheggi" assoggettata alla formazione di Piano Particolareggiato ;

Preso atto di quanto documentato nella Relazione Illustrativa facente parte del progetto di variante e di seguito sinteticamente riportato:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.09.1997 è stato concesso in comodato d'uso all'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati Onlus l'immobile (Fg. 6 mapp. 472 parte) sito in str. Cigala 9 della superficie di mq 1.682. In esecuzione alla sopra citata deliberazione,

- 13/1 -

in data 03.11.1997 è stata stipulata la convenzione tra l'Associazione ed il Comune e la durata della concessione è stata fissata in 30 anni (fino al 02.11.2027), rinnovabili. Sul terreno concesso è stato realizzato un edificio per lo svolgimento dei fini assistenziali dell'Associazione;

- L'attività assistenziale svolta dall'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati Onlus, rientra nella tipologia di servizio pubblico "*di interesse comune*" in quanto, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. b) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. rientrano nella suddetta categoria le seguenti attrezzature: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e per mercati su aree pubbliche;
- Il P.R.G.C. di Moncalieri è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, non prevedendo per le aree a servizi pubblici in cui ricade il terreno già concesso all'Associazione, la tipologia "attrezzature di interesse comune" ovvero la tipologia "C - attrezzature collettive";
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 2.03.2007 è stata approvata la variante urbanistica n. 35 al P.R.G.C. (ex art. 17 comma 8 lett. e) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.) con la quale il suddetto servizio pubblico ex art. 21 L.U.R., unitamente alla quasi totalità del distretto industriale DI4, è stato assoggettato alla formazione ed approvazione di un Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica in variante strutturale al P.R.G.C.;
- Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 16.10.2010, contestualmente alla Manifestazione d'interesse per proposta d'intervento al Piano Nazionale di edilizia abitativa art. 8 D.P.C.M. 16.07.2009 è stata approvata, la variante urbanistica n. 54 al P.R.G.C. (ex art. 17 comma 8 lett. d) e g) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.) con la quale le aree già assoggettate alla formazione di P.P. con la precedente variante urbanistica n. 35 sono state suddivise in due comparti "A" e "B", di cui il primo da attuarsi con piano esecutivo convenzionato d'iniziativa privata e per il secondo è stata confermata l'attuazione con piano particolareggiato d'iniziativa pubblica;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 27.10.2011 è stata data in concessione alla suddetta Associazione un'ulteriore porzione di terreno (Fg. 6 mapp. 533 parte) adiacente a quello già in disponibilità, della superficie di mq 1.000, successivamente integrata con un'ulteriore porzione di terreno (Fg. 6 mapp. 533 parte) della superficie di mq 280, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 20.09.2012. Le aree concesse all'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati Onlus, come risultanti dagli atti sopra citati, interessano una superficie complessiva di mq 2.962;
- La progettazione degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa privata e pubblica previsti con le varianti urbanistiche nn. 35 e 54, in relazione agli esiti della partecipazione al bando Piano Nazionale di edilizia abitativa art. 8 D.P.C.M. 16.07.2009, non è stata avviata;

Considerato che:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.09.1997 con la quale è stato concesso il comodato d'uso all'Associazione Famiglia P.G. Frassati Onlus può essere intesa quale atto d'impulso per l'individuazione della tipologia "*attrezzature d'interesse comune*" nell'area a servizi di cui trattasi. Ancorché il provvedimento sia stato emanato in un procedimento diverso da quello attinente all'adozione della revisione del P.R.G.C. (progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 77 del 23.07.1997 ed approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000) presuppone e dimostra la volontà del Consiglio Comunale di attribuire all'area a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. concessa all'Associazione la specifica categoria di servizio "socio-assistenziale". Si ritiene pertanto necessario conformare le previsioni dello strumento urbanistico generale ai provvedimenti emanati dal Consiglio Comunale nei confronti della suddetta Associazione, ovvero aggiornare la tipologia a servizi pubblici dell'area, prevedendo mq 1.682 di "collettivo" (ndr "C- attrezzature collettive") ;
- L'assoggettamento della quasi totalità del distretto industriale DI4 alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, previsto con la variante urbanistica n. 35 e 54 al P.R.G.C., ivi compresa l'area concessa all'Associazione, risponde all'esigenza di garantire la trasformazione dell'area con un progetto unitario e funzionale nel suo complesso;

- Le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 331 del 27.10.2011 e n. 322 del 20.09.2012 (successive alle varianti urbanistiche nn. 35 e 54 al P.R.G.C.), con le quali sono stati concessi terreni all'Associazione per ulteriori mq 1.280, possono essere intese quali ulteriori atti d'impulso per l'ampliamento della tipologia "attrezzature d'interesse comune" sull'area a servizi di cui trattasi. Aggiornare il P.R.G.C. prevedendo servizi pubblici di tipo "C-attrezzature collettive" sulle aree successivamente concesse, corrispondenti ad ulteriori mq 1.280, è necessario per garantire la conformità urbanistica delle opere oggetto di richiesta di permesso di costruire di cui in premessa e consentire il rilascio del titolo edilizio abilitativo occorrente a rendere le aree di cui trattasi più aderenti alle esigenze dell'Associazione;
- Nel caso in esame le aree concesse all'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati Onlus costituiscono un'area consolidata e pertinenziale all'edificio esistente, di fatto aree a servizi di utilità pubblica già esistenti, dotate delle opere di urbanizzazione subordinanti il rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Rilevato che, al fine di garantire la compatibilità urbanistica degli interventi proposti con la domanda di rilascio del permesso di costruire depositata in data 23.03.2016 prot. n. 17882 (P.E. n. 14/16) di cui in premessa, si rende necessaria una variante urbanistica al vigente P.R.G.C. e che la medesima rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 12 lett. c) e g) della L.U.R. in quanto trattasi di :

- modifica della categoria dei servizi pubblici per l'area normativa Sr(3) del distretto industriale DI4 da "verde pubblico (V)" a "collettivo (C)" per complessivi mq 2.962;
- stralcio dell'area comunale di mq. 2.962 concessa all'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati in forza dei provvedimenti sopra citati dall'ambito territoriale assoggettato alla formazione di Piano Particolareggiato.

Le modifiche alle previsioni del vigente P.R.G.C. sopra descritte garantiranno altresì la compatibilità urbanistica per la realizzazione di eventuali interventi edilizi di adeguamento funzionale della struttura alle esigenze dell'Associazione Case Famiglia P.G. Frassati Onlus;

Atteso che, in relazione alla Circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET, le sopra descritte modifiche rientrano nella fattispecie di variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere c) e g) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- modifica la categoria dei servizi pubblici ex art. 21 L.U.R. per mq 2.962 delle aree normative Sr(3) del distretto industriale DI4 (da "attrezzatura verde" ad "attrezzatura di interesse comune");
- adegua in modo marginale il perimetro dell'area assoggettata alla formazione di un Piano Particolareggiato. Tenuto conto dell'entità dell'area e delle caratteristiche delle opere già esistenti sulle medesime, il predetto stralcio è privo d'incidenza sull'ambito assoggettato alla formazione di P.P.;

Visti gli elaborati redatti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio di questo Comune e di seguito elencati :

- Fascicolo Unico ad oggetto: "Variante urbanistica n. 71 ex articolo 17, comma 12, lettere c) e g) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 – "STRALCIO DELL'AREA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA FRASSATI ONLUS DALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE CON P.P. E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEI SERVIZI Sr(3) DEL DISTRETTO DI4" contenente:
 - Relazione illustrativa;
 - Compatibilità della variante con l'art. 20 della L.R. 40/1998 ;
 - Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica;
 - Esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;
 - Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante;
 - Sintesi delle modifiche organizzate in scheda riassuntiva;
 - Estratto della Tavola C4 del vigente PRGC con le modifiche di adeguamento;
 - Estratti della cartografia di P.R.G.C. vigente e modificata:

- Tavola 1 ad oggetto: "Inquadramento territoriale" - scala 1:5.000;
 - Tavola 2 ad oggetto: "Stralcio di planimetria PRGC vigente" - scala 1:2.000;
 - Tavola 3 ad oggetto: "Stralcio di planimetria PRGC con inserimento Variante n. 71" scala 1:2.000;
 - Tavola 4 ad oggetto: "Stralcio di planimetria PRGC con evidenziazione aree oggetto di variante" - scala 1:5.000;
- Elaborati del vigente PRGC aggiornati:
 - Tavola C 2.1 ad oggetto: "Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"- Scala 1:5.000 aggiornata e modificata
 - Tavola C 3.11 ad oggetto : "Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale" - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata
 - Tavola C4 del vigente PRGC ad oggetto "Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano" limitatamente alla tabella "Disaggregazione servizi per aree di PRGC" dei distretti urbanistici DR3 e DI4.

Atteso altresì che la presente variante non-variante al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 12, lettere c) e g) della LUR:

- non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98;
- è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06;
- rientra tra gli atti di pianificazione esclusi dal processo di valutazione ambientale strategica e non comporta l'attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. come integrata e modificata dalla L.R. 3/2013;
- non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. (elaborato tecnico RIR per stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

Sentito la competente Commissione Consiliare nella seduta del 20.06.2016;
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed in particolare, la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i., la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., la Legge regionale n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e la Legge regionale n. 52/00 e s.m.i., D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 12 lett. c) e g) della L.U.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., il progetto di Variante urbanistica n. 71 al vigente PRGC approvato con D.G.R. N. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto: "STRALCIO DELL'AREA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA FRASSATI ONLUS DALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE CON P.P. E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEI SERVIZI Sr(3) DEL DISTRETTO DI4" redatto dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio e costituito dagli elaborati di seguito elencati, depositati agli atti del Settore:
 - Fascicolo Unico ad oggetto: "Variante urbanistica n. 71 ex articolo 17, comma 12, lettere c) e g) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - "STRALCIO DELL'AREA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA FRASSATI ONLUS DALL'OBBLIGO DI

ATTUAZIONE CON P.P. E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEI SERVIZI Sr(3) DEL DISTRETTO DI4" contenente:

- Relazione illustrativa;
 - Compatibilità della variante con l'art. 20 della L.R. 40/1998 ;
 - Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica;
 - Esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;
 - Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante;
 - Sintesi delle modifiche organizzate in scheda riassuntiva;
 - Estratto della Tavola C4 del vigente PRGC con le modifiche di adeguamento;
 - Estratti della cartografia di P.R.G.C. vigente e modificata:
 - Tavola 1 ad oggetto: *"Inquadramento territoriale"* - scala 1:5.000;
 - Tavola 2 ad oggetto: *"Stralcio di planimetria PRGC vigente"* - scala 1:2.000;
 - Tavola 3 ad oggetto: *"Stralcio di planimetria PRGC con inserimento Variante n. 71"* scala 1:2.000;
 - Tavola 4 ad oggetto: *"Stralcio di planimetria PRGC con evidenziazione aree oggetto di variante"* - scala 1:5.000;
- Elaborati del vigente PRGC aggiornati:
 - Tavola. C 2.1 ad oggetto: *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"*- Scala 1:5.000 aggiornata e modificata
 - Tavola C 3.11 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata
 - Tavola C4 del vigente PRGC ad oggetto *"Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano" limitatamente alla tabella "Disaggregazione servizi per aree di PRGC" dei distretti urbanistici DR3 e DI4.*
2. Di dare atto che la variante urbanistica di cui al punto 1) della presente deliberazione, secondo quanto documentato nella Relazione Illustrativa, rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 12 lett. c) e g) della L.U.R.. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. in quanto trattasi:
 - Di modifica della categoria dei servizi pubblici ex art. 21 L.U.R. per mq 2.962 delle aree normative Sr(3) del distretto industriale DI4 (da "attrezzatura verde" ad "attrezzatura di interesse comune");
 - Di adeguamento marginale del perimetro dell'area assoggettata alla formazione di Piano Particolareggiato. Tenuto conto dell'entità dell'area e delle caratteristiche delle opere già esistenti sulle medesime, il predetto stralcio è privo d'incidenza sull'ambito assoggettato alla formazione di P.P.;
 3. Di dare atto che gli elaborati di P.R.G.C. approvati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati del vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000;
 4. Di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 13 della LUR la presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti uffici regionali e provinciali unitamente agli elaborati di PRGC aggiornati;
 5. Di dare atto che il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
 6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 71 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12, LETTERE C) E G) DELLA L.R. DEL 05.12.1977 N. 56 E S.M.I. AD OGGETTO: "STRALCIO DELL'AREA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CASE FAMIGLIA FRASSATI ONLUS DALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE CON P.P. E MODIFICA DELLA TIPOLOGIA SEI SERVIZI SR(3) DEL DISTRETTO DI4".

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2050648** del **21/06/2016***

Data 21/06/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)

14



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2045078
Fascicolo 2016 15.04.01/000016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore ai Giovani – Lavoro ed occupazione – Legalità, Davide Guida, in collaborazione con l'Assessore alle Attività produttive – Commercio, Angelo Ferrero.

Visto e richiamato il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, approvato in data 6/04/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2016 ed entrato in vigore il 19/05/2016 ai sensi dell'art.94, comma 4, dello Statuto comunale;

Vista e richiamata la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, entrata in vigore il 20/05/2016;

Rilevato che occorre integrare il suddetto regolamento comunale recependo quanto la Legge regionale ha introdotto in relazione anche agli apparecchi da gioco, come definiti dall'art.110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS;

Preso atto che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i., e dell'art.14 dello Statuto comunale;

Sentito il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi - Aziende Partecipate Comunali- Attività Produttive – Commercio – Fiere e Mercati - Risorse Agricole;

Tutto ciò premesso

- 4/A

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni dei proponenti e ritenuto di procedere in merito;

Visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18/06/1931, n.773 e s.m.i. - e relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6/05/1940, n.635 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." in calce al presente atto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il testo coordinato con le modifiche suddette del regolamento di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le suddette modifiche al Regolamento entrano in vigore dopo due pubblicazioni, il primo giorno successivo alla ripubblicazione come previsto dall'articolo 94, comma 4, dello Statuto comunale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO.

Testo del Regolamento vigente	Testo del Regolamento con le modifiche in grassetto e evidenziate
CAPO I – NORME GENERALI	CAPO I – NORME GENERALI
<p>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI</p> <p>1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) tutela delle categorie c.d. “deboli” e dei soggetti c.d. “vulnerabili”, prevenzione dalle forme di gioco c.d. “compulsivo”, “problematico” e “patologico” ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o alla studio;</p> <p>b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco;</p> <p>c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;</p> <p>d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;</p> <p>e) tutela del contesto e dell’ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;</p> <p>f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell’utilità sociale di cui all’art.41 della Costituzione;</p> <p>g) semplificazione procedimentale e de-certificazione , mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p>ART.2 - OGGETTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina:</p> <p>a) le modalità per l’apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché per la loro gestione;</p> <p>b) le modalità per l’installazione, la gestione e l’uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti ai sensi dell’art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovra comunali.</p>	<p>ART.2 - OGGETTO (Articolo non soggetto a modifiche)</p>

<p>ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011).</p>	<p>ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico".</p>
<p>ART. 4 - DEFINIZIONI</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) <i>sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti</i>, di seguito definita <i>sala giochi</i>, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);</p> <p>b) <i>giochi leciti</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in: <ul style="list-style-type: none"> • apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.); • apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non 	<p>ART. 4 - DEFINIZIONI</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) <i>sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti</i>, di seguito definita <i>sala giochi</i>, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);</p> <p>b) <i>giochi leciti</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in: <ul style="list-style-type: none"> • apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.); • apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non

più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;**

- **apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;**

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui

TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il

nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, **il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016** e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.

12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa

	<p>all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.</p>
CAPO II – SALE GIOCHI	CAPO II – SALE GIOCHI
<p>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;</p> <p>c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrando nei centri storici</p>	<p>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza</p>

del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.

sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;

- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);
- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed

<p>3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.</p>	<p>i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.</p> <p>2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.</p> <p>3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.</p>
<p>ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> dati anagrafici del richiedente; dati dell'impresa; dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività; dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti; dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1; planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio; dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta; 	<p>ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> dati anagrafici del richiedente; dati dell'impresa; dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività; dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e <u>dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;</u> dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1; planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione

<p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>	<p>incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;</p> <p>g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;</p> <p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e di formazione obbligatoria e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>
<p>ART. 8 - ORARI DI APERTURA</p> <p>1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.</p> <p>2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.</p> <p>3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.</p> <p>4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con</p>	<p>ART. 8 - ORARI DI APERTURA (Articolo non soggetto a modifiche)</p>

<p>ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	
<p>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</p>	<p>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</p>
<p>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7; che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio; la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.</p>	<p>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7; che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio; la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle</p>

	strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.
<p>ART. 10 - ORARI</p> <p>1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.</p> <p>2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 10 - ORARI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p align="center">CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</p>	<p align="center">CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</p>
<p>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:</p> <p>a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;</p> <p>b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <p>a) dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) dati dell'impresa;</p> <p>c) dati descrittivi del locale con particolare</p>	<p>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:</p> <p>a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;</p> <p>b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai</p>

<p>riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;</p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>	<p>seguenti dati e dichiarazioni:</p> <p>a) dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) dati dell'impresa;</p> <p>c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;</p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>
<p>ART. 12 - ORARI</p> <p>1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.</p> <p>2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 12 - ORARI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p>CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA</p>	<p>CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA</p>
<p>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5.</p>	<p>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/ aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi</p>

	previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.
<p style="text-align: center;">CAPO VI - SANZIONI</p> <p>ART. 14 - SANZIONI</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).</p> <p>2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VI - SANZIONI</p> <p>ART. 14 - SANZIONI</p> <p>1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.</p> <p>2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.</p> <p>3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.</p> <p>4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.</p> <p>5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.</p> <p>6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione</p>

> 14/16-

amministrativa pecuniaria.

7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).

10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO O DA GIOCO**

INDICE GENERALE

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - OGGETTO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

CAPO II – SALE GIOCHI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 10 - ORARI

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 12 - ORARI

CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO VI - SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela delle categorie c.d. "deboli" e dei soggetti c.d. "vulnerabili", prevenzione dalle forme di gioco c.d. "compulsivo", "problematico" e "patologico" ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;
- b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco;
- c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;
- d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;
- e) tutela del contesto e dell'ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;
- f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'art.41 della Costituzione;
- g) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché per la loro gestione;
- b) le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.

2. le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovracomunali.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico".

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Allegato 2

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

- 4/21 -

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici -diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016 e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: **"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".** Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

- 12/20

11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.

12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.

CAPO II SALE GIOCHI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
- b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;
- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
 - e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
 - f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
 - g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
 - h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
 - i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
 - k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
 - m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
 - e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
 - f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
 - g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;
 - h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
 - i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e di formazione obbligatoria e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:

- a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;
- b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
- c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato

2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.

ART. 10 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e

l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati:

2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO IV **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:

- a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
- b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
- e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;
- f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
- g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

- h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

ART. 12 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.
2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA


1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/ aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.

CAPO VI SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).
10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2045078** del **06/06/2016***

Data ~~06~~/06/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)

- 114/31 -



15

CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2055955

Fascicolo 2016 09.10.01/000001

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'assessore allo Sport Giuseppe Messina

A partire dal 1994 l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali nonché delle palestre scolastiche annesse agli Istituti Scolastici concesse in uso extrascolastico, si sono svolti sulla base di un apposito regolamento comunale denominato "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 19/07/1994.

Il suddetto Regolamento ha subito, negli anni, alcune modifiche (deliberazione CC n.76/96, n. 42/2001 e n.40/2006) dettate dalla necessità, riscontrata durante l'applicazione del regolamento di precisare e dettagliare alcuni aspetti, ma che non alteravano nella sostanza la visione di insieme da cui traeva origine il Regolamento stesso.

Il Regolamento suddetto, insieme alle apposite convenzioni che disciplinano i rapporti con i concessionari delle gestioni, è stato pertanto, a partire dal 1994 ad oggi, la norma alla base della disciplina per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e, per quanto applicabile, delle palestre scolastiche concesse in uso in orario extrascolastico.

Le gestioni degli impianti sportivi attualmente in corso di svolgimento risultano essere per la maggior parte in scadenza in tempi brevi, pertanto in prossimità della fine del periodo decennale delle gestioni attualmente in atto, risulta utile fare alcune considerazioni, vista la necessità di provvedere all'affidamento delle nuove gestioni sulla base di modelli adeguati alla mutata situazione sociale ed economica.

- 15/1 -

In una prospettiva di costante revisione e verifica delle modalità di gestione sinora attuate, risulta infatti necessario rilevare che le condizioni in cui sono stati redatti l'attuale Regolamento nonché la Convenzione che disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e concessionario circa l'uso la gestione degli impianti sportivi, dal 1994 in avanti sono progressivamente mutate e che negli ultimi anni le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione Comunale si sono drasticamente ridotte per effetto delle riduzioni dei trasferimenti dallo Stato afferenti ai Comuni.

Si rileva in particolare la necessità di rivedere:

- i criteri generali di classificazione degli impianti sportivi comunali;
- le modalità di assegnazione e di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali concesse in uso;
- la disciplina tariffaria collegata all'uso delle strutture sportive comunali;
- i modelli gestionali degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Occorre pertanto procedere a formulare un nuovo Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, il quale definisca le norme relative agli aspetti sopra citati, valide per gli utilizzi e le gestioni future;

Tutto ciò premesso.

Acquisito il parere della Commissione Consiliare Sport;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.";

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12. 2015 che ha approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016/2018.

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2016 che ha approvato il Peg finanziario per l'esercizio 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

- 1) di approvare il nuovo testo del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico", composto da n. 27 articoli, il quale è allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



CITTÀ DI MONCALIERI

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L' USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO**

INDICE

Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.

Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive.

Articolo 5 - Ripartizione delle competenze.

Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell'assegnazione d'uso.

Articolo 6 - Lo Status di sodalizio sportivo.

Articolo 7 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Articolo 8 - Palestre annesse alle scuole comunali.

Articolo 9 - Criteri per il rilascio delle assegnazioni d'uso.

Articolo 10 - Tariffe di utilizzo.

Articolo 11 - Pagamento delle tariffe.

Articolo 12 - Presentazione delle domande.

Articolo 13 - Rilascio delle assegnazioni.

Articolo 14 - Procedimento per il rilascio dell'assegnazione d'uso.

Articolo 15 - Obblighi dell'assegnatario d'uso.

Articolo 16 - Sorveglianza - Revoca assegnazioni.

Articolo 17 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso.

Disciplina per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Articolo 18 - Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi.

Articolo 19 - Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.

Articolo 20 - Indirizzi inerenti la concessione gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica.

Articolo 21 - Indirizzi inerenti l'affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

Articolo 22 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.

Articolo 23 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità.

Articolo 24 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi.

Articolo 25 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26 - Rinvii.

Articolo 27 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre scolastiche assegnate in uso, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289.

2. Il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:

- a) classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
- b) ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;
- c) assegnazione d'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche;
- d) concessione in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
- e) tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;

3. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.

4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.

5. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in orario extrascolastico, sono messi a disposizione in prima istanza degli utenti aventi sede nel Comune di Moncalieri e, in caso di disponibilità residua, di altri utenti aventi sede in altri comuni.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- a) **impianto sportivo** il luogo (indoor o outdoor) opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, di base, amatoriale, ricreativo o educativo;
- c) **assegnazione d'uso di un impianto** l'autorizzazione di accesso e utilizzo dei locali adibiti alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché agli altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione;
- d) **assegnazione d'uso continuativo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, ovvero l'utilizzo dell'impianto sportivo nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 2 mesi ed il massimo di 1 anno sportivo di attività); le assegnazioni d'uso in via continuativa sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.
Altre attività non specificamente sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, potranno essere oggetto di assegnazione d'uso previa comunicazione all'A.C. che si riserva la facoltà di vietare attività giudicate incompatibili con la struttura prescelta.
- e) **assegnazione d'uso occasionale** è la autorizzazione all'uso, analoga per tipologia all'utilizzo continuativo, rilasciata dal gestore dell'impianto per periodi di durata inferiore ai 2 mesi e per utilizzi occasionali estemporanei; le assegnazioni d'uso occasionale sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dal gestore dell'impianto sportivo richiesto;
- f) **concessione in gestione in convenzione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo comunale;
- g) **concessione in uso e in gestione in convenzione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso esclusivo o prevalente di un impianto sportivo per un periodo di tempo, anche superiore ad un (1) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;
- h) **accordo per la gestione** il provvedimento con il quale il Comune affida ad un'associazione sportiva senza fine di lucro il servizio di gestione delle palestre scolastiche concesse in uso;
- i) **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato ai sensi della normativa vigente che prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica;

- l) **canone concessorio** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti sportivi comunali, il cui importo di base viene determinato tenendo conto dello stato di fatto in cui si trova ciascun impianto e del fatto che l'impianto sia caratterizzato o meno da rilevanza economica;
- m) **corrispettivo di servizi** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalle relative apposite convenzioni, al concessionario della gestione degli impianti sportivi, a fronte di servizi resi al Comune;
- n) **tariffa** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune oppure al gestore dell'impianto a fronte dell'assegnazione del medesimo;
- o) **quota contributiva** il versamento al Comune, da parte del gestore che incamera le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche, di parte percentuale delle tariffe stesse, a sostegno delle spese sostenute dall'Amministrazione per il funzionamento delle palestre.

Articolo 3

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti di interesse cittadino (impianti sportivi comunali propriamente detti) ovvero tutti gli impianti all'aperto e gli impianti polisportivi che assolvono funzioni di interesse generale per la città; essi possono avere o meno rilevanza economica;
- b) impianti di interesse locale ovvero le palestre scolastiche concesse in uso dagli istituti scolastici comunali o provinciali; esse non hanno, per loro natura, rilevanza economica.

2. Sono classificati come impianti sportivi a **rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

3. Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inadatta a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere *eventualmente* il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.

4. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali attualmente insistenti nel Comune di Moncalieri risultano essere i seguenti:

- Impianto Sportivo Comunale Einaudi
- Impianto Sportivo Comunale Palablu
- Impianto Sportivo Comunale Vignotto
- Impianto Sportivo Comunale Testona
- Impianto Sportivo Comunale S. Maria A
- Impianto Sportivo Comunale S. Maria B

5. Sono classificate come palestre scolastiche tutte le palestre annesse ad edifici scolastici per le quali viene annualmente concesso l'uso in orario extrascolastico dal competente Istituto Scolastico. Le palestre scolastiche sono, per loro natura impianti privi di rilevanza economica.

6. Eventuali modifiche alla classificazione esistente saranno effettuate, in qualsiasi momento, con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.

2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:

- **attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale**
- **attività agonistiche** svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.
- **attività di avviamento e di promozione dello sport** destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;

- **attività motorio-sportiva** specificamente indirizzate ai disabili;
- **attività motorio-sportiva** specificamente indirizzate agli anziani;
- **attività sportive** a carattere amatoriale o non agonistico;
- **attività socio-ricreative** mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Articolo 5

Ripartizione delle competenze

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi e palestre scolastiche, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:

- a) Consiglio Comunale;
- b) Giunta Comunale;
- c) Dirigenti.

2. Al **Consiglio Comunale** compete:

- a) approvare gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b) approvare con il presente Regolamento ed eventualmente modificare con successive linee di indirizzo i criteri generali che presiedono:
 - alla classificazione degli impianti sportivi
 - alle attività relative alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi
 - alle attività relative alla gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
 - alla determinazione dei criteri tariffari da applicare per l'utilizzo degli impianti
 - alla definizione dei contenuti minimi delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi.

3. Alla **Giunta Comunale** compete:

- a) provvedere alla classificazione degli impianti sportivi esistenti, di quelli di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché ogni modificazione e/o integrazione utile a disporre di una classificazione aggiornata, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;
- b) approvare le tariffe per l'uso in via continuativa degli impianti sportivi comunali, approvare gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
- c) approvare le tariffe per l'uso in via continuativa delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e gli schemi di accordo per la gestione delle palestre stesse;
- d) disporre annualmente gli adeguamenti delle tariffe orarie per l'uso in via continuativa come previsto dall'art. 10, comma 4, del presente Regolamento;
- e) deliberare la concessione in comodato d'uso gratuito per la gestione e l'uso di impianti sportivi, qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per gli anni di vigenza della convenzione;
- f) approvare lo schema di atto di assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi;
- g) approvare i periodi e gli orari di apertura al pubblico dei singoli impianti sportivi concessi in gestione;
- h) concedere la collaborazione tramite il patrocinio dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti Comunali in materia.

4. Ai **Dirigenti** compete:

- a) provvedere ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nonché al rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
- b) provvedere all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni della gestione degli impianti sportivi, e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, la cui disciplina è dettata nel presente Regolamento;
- c) sottoscrivere le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione in gestione degli impianti e gli accordi di gestione delle palestre scolastiche di cui alla precedente lettera b);
- d) esercitare, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- e) svolgere ogni altra funzione attribuita in ambito sportivo dal presente Regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i Regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori Regolamenti comunali vigenti.

Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell'assegnazione d'uso

Articolo 6

Lo Status di sodalizio sportivo

1. Il Comune di Moncalieri, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l'esercizio di attività motorie e sportive, mette gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in uso a disposizione dei sodalizi sportivi non aventi finalità di lucro ovvero delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi spontanei di cittadini che non perseguono fini di lucro.

2. Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" si deve poter evincere dallo Statuto e/o dall'Atto Costitutivo i quali devono essere conformi a quanto previsto dall'art 90 della Legge 27/12/2002 n. 289.

3. Apposite deroghe vengono previste e specificate negli articoli successivi per i gruppi spontanei non formalmente costituiti in associazione.

Articolo 7

Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. La fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento, mediante apposite assegnazioni in uso continuativo o occasionale, secondo i criteri di cui al successivo art 9.

2. Le Associazioni Sportive operanti in Moncalieri che richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere iscritti al Registro Comunale delle associazioni (settore Sport).

3. In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell'Ufficio comunale competente in materia di sport, il Comune può motivatamente assegnare l'uso degli impianti anche a gruppi spontanei, o a sodalizi non aventi sede legale nel territorio comunale, sempre secondo i criteri di cui al successivo art. 9.

4. Le attività praticate negli impianti sportivi comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche delle strutture richieste, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione d'uso e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport.

6. Nelle strutture Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili, così come indicato all'art 1 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 8

Palestre comunali annesse alle scuole

1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono fruibili con le stesse modalità e per le finalità di cui all'art. 7 una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2. La concessione in uso in orario extrascolastico viene effettuata preventivamente dal competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto annualmente dal Comune.

3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza degli utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

4. L'uso occasionale da parte della scuola per proprie necessità, durante l'orario concesso per l'uso extrascolastico, deve essere richiesto in forma scritta da parte dell'Istituto competente con almeno 8 giorni di anticipo.

Articolo 9

Criteri per il rilascio delle assegnazioni d'uso

1. In relazione all'utilizzo degli impianti comunali e delle palestre scolastiche le possibili utenze vengono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Amministrazione Comunale;

b) Società sportive dilettantistiche aventi sede in Moncalieri, affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) Altre associazioni sportive aventi sede in Moncalieri che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;

d) Gruppi spontanei di cittadini di Moncalieri costituiti per lo svolgimento di attività sportive;

Una volta soddisfatte le richieste sopra descritte, in caso di disponibilità residua, potranno essere accolte le richieste di altri soggetti aventi sede fuori del territorio di Moncalieri, le quali saranno accolte con criteri di priorità analoghi a quelli dei soggetti aventi sede in Moncalieri.

2. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.

3. La priorità della scelta delle fasce orarie per le partite e delle fasce orarie e del monte ore assegnato per gli allenamenti è riconosciuta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) quota destinata al gestore per le attività dell'associazione sportiva a lui collegata, previsto in sede di gara;
- b) partecipazione ai campionati nelle federazioni/enti di promozione e relative categorie superiori;
- c) associazione che conta il più alto numero di tesserati del settore giovanile;
- d) organizzazione di attività per atleti disabili;
- e) impossibilità, per caratteristiche dell'attività sportiva, di utilizzare altre strutture rispetto a quella richiesta;
- f) sorteggio.

4. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee di breve periodo per lo svolgimento di manifestazioni sportive a cui venga concesso il patrocinio della Città di Moncalieri pertanto, fatte salve le priorità per i campionati federali precedentemente autorizzati, le assegnazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere occasionalmente sospese.

Articolo 10 **Tariffe di utilizzo.**

1. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe di utilizzo. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati:

- quelli diretti da parte del Comune;
- le assegnazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta su deliberazione della Giunta Comunale come specificato dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo;
- quelli regolamentati da apposite convenzioni per la gestione degli impianti e palestre scolastiche.

2. Le tariffe per gli utilizzi in via continuativa, richiesti entro i termini stabiliti nell'art. 12, o per utilizzi per periodi maggiori di 2 mesi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e sono periodicamente determinate secondo le competenze stabilite al precedente art. 5 del presente Regolamento.

Le tariffe per gli utilizzi in via occasionale o per periodi inferiori ai due mesi sono determinate annualmente entro il 15 giugno dal gestore dell'impianto sportivo richiesto, maggiorato nel limite massimo del 100% rispetto alla tariffa comunale, ed hanno validità per l'anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno);

3. La determinazione delle tariffe d'uso in via continuativa, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica, avviene tenendo conto:

- della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione
- della tipologia dell'impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa
- delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.

4. Le tariffe d'uso in via continuativa sono di norma soggette ad aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno secondo gli ultimi indici I.S.T.A.T., con arrotondamento per difetto a € 0.50 ed hanno validità per l'anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno).

5. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune può motivatamente deliberare l'assegnazione d'uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), oppure a tariffa intera.

6. La Giunta Comunale, su presentazione di apposito progetto, può deliberare l'assegnazione d'uso degli impianti a titolo gratuito, o a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), per lo svolgimento di attività rivolte a disabili o a categorie socialmente svantaggiate.

7. Le assegnazioni d'uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l'associazione organizzatrice contravvenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 11 comma 3. In caso di revoca dell'assegnazione d'uso gratuito l'assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.

Articolo 11 **Pagamento delle tariffe**

1. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo assegnato e prima di ogni assegnazione di utilizzo occasionale.

2. In caso di inagibilità o di impossibilità di uso riconducibile all'impianto assegnato, la tariffa di utilizzo non è dovuta e verrà pertanto rimborsata.

3. L'assegnatario d'uso che non usufruisca dell'assegnazione d'uso per motivi non riconducibili all'impianto sportivo, deve darne tempestiva comunicazione al gestore ed è in ogni caso tenuto al pagamento della relativa tariffa, che non sarà rimborsata. Se il gestore viene avvisato in forma scritta del mancato utilizzo dell'impianto con almeno 24 ore di anticipo, la tariffa dovuta sarà ridotta (e pertanto rimborsata) del 50%.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici, anche su segnalazione dei gestori, sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le strutture comunali e, in caso di

reiterata violazione dei termini di cui al presente articolo, darà corso agli adempimenti di cui al successivo art. 17.

Articolo 12 **Presentazione delle domande**

1. La domanda di assegnazione d'uso continuativo dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto, scaricabile anche dal sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo richiedente e dovrà contenere:

- a) l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
- b) l'indicazione precisa dei periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
- c) l'attività sportiva che si intende esercitare;
- d) altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenza e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ove non già depositati, numero degli iscritti del settore giovanile, specificazione delle attività e dei campionati di cui ai singoli utilizzi, età degli atleti ecc.);
- e) il nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva;
- f) dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
- g) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
- h) dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza di cui all'art. 13 comma 9.

2. I gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui al precedenti punti d), e), g) del comma 1. Oltre a quanto previsto dai precedenti punti a) b) c) f) h) del comma 1 del presente articolo, i gruppi spontanei devono:

- a) indicare il nome del responsabile del gruppo spontaneo, il quale risponde per conto del gruppo stesso;
- b) allegare una dichiarazione che i componenti del gruppo non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l'utilizzo della struttura.

3. Le domande di utilizzo continuativo delle strutture sportive per l'intero anno sportivo o per periodi superiori a 2 mesi, dovranno essere presentate al servizio Sport tra il 15 maggio e il 15 giugno precedenti l'anno sportivo di riferimento. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine, secondo i criteri di cui all'art. 9.

4. Le domande di assegnazione d'uso occasionale o per periodi inferiori a 2 mesi dovranno essere presentate, con congruo anticipo, al titolare della gestione della struttura prescelta.

Articolo 13 **Rilascio delle assegnazioni d'uso**

1. Il rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è di competenza del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni di utilizzo occasionale è di competenza del gestore dell'impianto sportivo o palestra scolastica. In tal caso il gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione e sono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.

3. Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive sono a disposizione degli utilizzatori, salvo contrario motivato parere del concedente.

4. L'Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 30 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle scuole. Il calendario approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

5. Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, assegnazioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque alla previa acquisizione del parere di competenza dell'Istituzione Scolastica.

6. Il rilascio delle assegnazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 11. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di assegnazione d'uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1 del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune), fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del presente Regolamento.

7. Le assegnazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.

8. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura assegnata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. L'assegnatario è tenuto a verificare l'agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura assegnata, nonché a quanto indicato

15/10

nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso.

9. Gli assegnatari d'uso che non risultino in regola con il pagamento delle tariffe per precedenti assegnazioni, non possono presentare ulteriori richieste di utilizzo delle strutture sportive per gli anni successivi, sino al ripianamento della situazione debitoria.

10. Le istanze presentate da Sodalizi Sportivi che siano incorsi nella revoca dell'assegnazione d'uso di strutture sportive comunali secondo le previsioni del successivo art. 17, ovvero, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto dell'assegnazione d'uso, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di assegnazione per i due anni sportivi seguenti.

Articolo 14

Procedimento per il rilascio dell'assegnazione d'uso.

1. Le assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di assegnazione d'uso continuativo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'art. 9 da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.

Articolo 15

Obblighi dell'assegnatario d'uso.

1. Con il rilascio dell'assegnazione, i sodalizi sportivi, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, sono tenuti a:

- a) utilizzare la struttura assegnata per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella assegnazione d'uso;
- b) non utilizzare la struttura assegnata per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
- c) sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
- d) per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, prendere visione del piano di gestione dell'emergenza e sfollamento predisposto dal gestore ed uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore stesso, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso;
- e) comunicare tempestivamente al gestore e all'Ufficio comunale competente i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati prima del proprio turno di utilizzo, anche tramite l'utilizzo di apposito registro;
- f) rispondere al gestore dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo, i quali dovranno essere risarciti;
- g) provvedere alla vigilanza della palestra/impianto sportivo assegnati per tutto il tempo di utilizzo e, solo in caso di impianto o palestra non gestiti, alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
- h) non consentire l'accesso alla struttura ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal responsabile di cui all'art. 12;
- j) consentire l'accesso alle attività esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati. previa autorizzazione dell'A.C., è consentita all'associazione assegnataria la cessione occasionale dell'assegnazione a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- k) garantire che gli utenti della struttura calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
- l) vietare l'attività con attrezzi non idonei (la pratica di discipline particolari è consentita esclusivamente negli impianti dichiarati specificatamente idonei);
- m) garantire l'osservanza del divieto di fumare nell'impianto e nei locali pertinenti (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto (area esterna inclusa) animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
- n) l'accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività; eventuali deroghe saranno rilasciate, in base ai Regolamenti vigenti delle Federazioni sportive per lo svolgimento di partite, solo se formalmente richieste;
- p) non è consentito il consumo di alimenti e bevande all'interno delle palestre scolastiche o degli impianti sportivi e nei locali di pertinenza.

2. L'assegnatario è tenuto, all'atto del rilascio dell'assegnazione d'uso, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

Articolo 16

Sorveglianza – revoca delle assegnazioni.

1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia.

2. Qualora si riscontrino inadempienze da parte del assegnatario d'uso il Comune, anche su documentata segnalazione del gestore, procederà a formale contestazione, in seguito alla quale adotterà i seguenti provvedimenti:

- a) diffida al primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per n. 4 settimane di attività al secondo accertamento;
- c) revoca dell'assegnazione d'uso al terzo accertamento.

3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca dell'assegnazione d'uso nei seguenti casi:

- a) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- b) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- c) utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società assegnataria;
- d) sub assegnazione degli spazi a terzi;
- e) danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;
- f) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

4. Il Comune può altresì procedere alla revoca dell'assegnazione d'uso nel caso in cui, effettuati d'ufficio o a cura del gestore lavori di ripristino di eventuali danni alla struttura o ad attrezzature l'assegnatario d'uso responsabile dei danni non provveda a rimborsare della spesa e all'eventuale risarcimento del danno subito, entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il Comune può in qualsiasi momento in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d'uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le assegnazioni d'uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti all'art. 9 previa comunicazione agli assegnatari d'uso e ai gestori.

Articolo 17

Azioni sanzionatorie nei confronti dell'assegnatario d'uso

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dalla assegnazione d'uso di una palestra scolastica o di un impianto sportivo comunale, l'Amministrazione si riserva di agire, direttamente o tramite il gestore, nei confronti del assegnatario d'uso in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:

- a) revoca dell'assegnazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- b) azione risarcitoria per danni arrecati all'impianto;
- c) revoca dell'assegnazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile il assegnatario.

2. Le istanze di assegnazione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre scolastiche e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.

3. In caso di revoca dell'assegnazione d'uso è esclusa qualunque possibilità per l'assegnatario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la assegnazione d'uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla l'assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dalla assegnazione d'uso, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il gestore ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

Disciplina per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Articolo 18

Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in gestione;
- concessione in uso e in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

2. La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, mediante concessioni in gestione (o in uso e gestione), sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'art. 19.

3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato dalla legge nr. 128 del 21 maggio 2004. Le stesse devono agire nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i principi generali enunciati al comma 18 della legge di cui sopra.

4. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata anche a società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche.

5. La gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è affidata, in via preferenziale, mediante l'affidamento in gestione (o eventualmente in uso e gestione), a società ed associazioni sportive senza fini di lucro la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicata la palestra.

6. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere affidata:

- a) mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) in casi eccezionali per i quali sussistono speciali e urgenti motivazioni che giustifichino il ricorso a tale procedura, mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi ai sensi di legge;
- c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire o oggetto di modificazioni sostanziali, che risultino classificabili come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione.

Articolo 19

Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge.

2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata ai soggetti sportivi di cui all'art. 18, comma 3, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- b) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- c) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- d) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- e) risultare iscritto, ovvero aver presentato domanda di iscrizione, al Registro comunale delle Associazioni - Sezione Sport, essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.

3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.

4. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato secondo le forme di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- canone concessorio richiesto;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

5. La selezione della migliore offerta sarà effettuata dall'A.C. sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell'impianto;
- qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell'impianto.

6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- canone concessorio richiesto (dove previsto);
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc.);
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- applicazione e riscossione delle tariffe;
- gestione di attività economiche collaterali;
- interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole di Moncalieri;
- eventuale riserva d'uso gratuita a favore del gestore dell'impianto. Benefit che deve essere quantificato e riportata a bilancio;
- disciplina della contabilità della gestione;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
- verifica a metà del periodo di gestione con possibilità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
- altre forme di controllo da parte del Comune;

I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.

7. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.

8. La concessione, di preferenza, ha durata decennale, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.

9. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il

rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

10. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

Articolo 20

Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica.

1. La concessione in gestione (ovvero in gestione e in uso) degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune da determinarsi in relazione alle condizioni dell'impianto concesso.

2. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.

4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nell'art. 19 del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti a rilevanza economica devono prevedere contenuti minimi già previsti all'art. 18 comma 6.

6. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:

- è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art. 19 comma 8 del presente Regolamento;
- provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
- osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.

7. L'affidamento diretto di impianti a rilevanza economica è consentito solo in casi per i quali sussistono circostanze speciali e urgenti ai sensi di legge.

Articolo 21

Indirizzi inerenti l'affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

1. L'affidamento della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico si effettua, di norma, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica, riservata alle associazioni aventi sede legale in Moncalieri ed aventi le caratteristiche di cui all'art 19 comma 2.

2. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge.

3. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato ai sensi di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia e ubicazione della palestra scolastica;
- durata e modalità della gestione;
- quota tariffaria contributiva minima richiesta;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;

- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

4. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione.

5. L'atto di disciplina della gestione dovrà in ogni caso prevedere i seguenti contenuti minimi:

b) oneri e facoltà del gestore (pulizia, sorveglianza, uso da parte delle scuole, cauzioni, quota contributiva, polizza assicurativa);

c) oneri a carico dell'Amministrazione Comunale (manutenzione, utenze, programmazione di utilizzo);

d) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso delle singole palestre.

6. Il gestore dovrà garantire tutte le attività espressamente previste nell'accordo disciplinare della gestione.

Articolo 22

Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva, previa autorizzazione del concedente, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dal capitolato/contratto di concessione. Il canone di concessione e ogni altra somma corrisposta da terzi a cui vengano affidate attività economiche collaterali, come previsto dall'art 19 comma 7, dovranno risultare nel bilancio di gestione dell'impianto.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:

a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;

b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;

c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione potrà essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.

4. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.

5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:

- risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;

- revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

6. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:

a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;

b) accertato occultamento di avanzi di gestione;

c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;

d) violazione del divieto di cessione della concessione;

e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;

f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;

g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi disciplinate dal Comune;

h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;

i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

7. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del

termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Moncalieri o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

8. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo, come indicato nell'art. 19 comma 6 nonché nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.

9. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del presente Regolamento.

10. Alle gestioni delle palestre scolastiche in orario extrascolastico le norme di cui ai commi del presente articolo si applicano limitatamente a quanto previsto dall'accordo disciplinare di affidamento della gestione.

Articolo 23

Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità

1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.

3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 24

Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadenza della convenzione.

Articolo 25

Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso e corretta tenuta degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale o altre forze dell'ordine, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

3. Nei complessi sportivi in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente Regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

4. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato. A tal fine gli organi di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;

b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;

c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;

e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali;

f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili, nonché al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

g) per la concessione di eventuali contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi ed alla normativa vigente in materia.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle palestre annesse alle scuole di proprietà di altri Enti pubblici e a cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e ente proprietario, venga trasferita al Comune di Moncalieri la gestione/utilizzo delle palestre stesse, fatta salva la relativa disciplina stabilita dal medesimo Ente proprietario.

Articolo 27

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le gestioni degli impianti sportivi, in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano avere scadenza in date disomogenee, mentre si ritiene opportuno allineare i periodi di gestione in modo che coincidano per tutti gli impianti sportivi comunali, pertanto il presente Regolamento entrerà in vigore, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli impianti sportivi (artt. 18-22), come di seguito specificato:

- dal 1/07/2017 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2017 per effetto della scadenza naturale del contratto o per effetto di proroghe motivatamente disposte al fine di esperire una apposita procedura ad evidenza pubblica;

- dal 1/07/2018 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2018.

Per la parte relativa all'utilizzo degli impianti sportivi (artt. 1-17 e artt. 23-26) il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1/07/2017.

2. Restano in vigore fino alla naturale scadenza le convenzioni pluriennali, alle norme e condizioni previste dalle medesime convenzioni, che disciplinano i rapporti derivanti dall'affidamento in gestione degli impianti, in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

-15/18

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento in data 1/07/2017 si intende abrogato il previgente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.05.2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 per ciò che riguarda le convenzioni in atto fino alla naturale scadenza.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2055955** del **07/07/2016**
Data 07/07/2016*

*Il Dirigente del
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA*

(firmato digitalmente)

- 15/20 -

16



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2060123
Fascicolo 2016 03.01.03/000001

OGGETTO: *PROPOSTA DI APPROVAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - (RITIRATA)*

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta del Sindaco,

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 6, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

Visto il D.M. 145/87;

Considerata la necessità di aggiornare l'intero Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale al fine di renderlo più adeguato alle mutate esigenze;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Vista la propria deliberazione n. 4 dell'11.1.2016 di approvazione Peg finanziario anno

2016;

Visto l'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. .

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 27 articoli;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.



CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2060123** del **22/07/2016***

Data 22/07/2016

*Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI*

(firmato digitalmente)



CITTÀ di MONCALIERI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

- 16/4 -

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- Art. 4 Numero delle armi in dotazione
- Art. 5 Presidi tattici diversi dalle armi

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma
- Art. 7 Assegnazione dell'arma
- Art. 8 Modalità di porto dell'arma
- Art. 9 Idoneità al possesso dell'arma
- Art. 10 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 12 Servizi esplicati senz'arma
- Art. 13 Esenzione dal porto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 14 Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 15 Custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 16 Doveri dell'assegnatario
- Art. 17 Istruzione e caratteristiche dell'armeria
- Art. 18 Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi
- Art. 19 Consegnatario e sub consegnatario dell'armeria
- Art. 20 Doveri del consegnatario e sub consegnatario dell'armeria
- Art. 21 Controlli e sorveglianza
- Art. 22 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 23 Prescrizioni per la sicurezza

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

- Art. 24 Addestramento al tiro
- Art. 25 Porto d'armi per la frequenza

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore

Capo I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le armi.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S., è la pistola con le caratteristiche sotto descritte.

Al personale femminile, agli ufficiali del Corpo, nonché agli addetti ai servizi interni può essere assegnata un'arma di calibro inferiore rispetto a quella in dotazione al personale che svolge servizi esterni.

La tipologia dell'attuale armamento, è conforme all'art. 4 del D.M. 4/3/1987 n. 145 : l'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.

Può inoltre essere prevista:

- 1) Sciabola per servizi di guardia d'onore, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera a) del D.M. 4/3/1987 n. 145.
- 2) Sciabola con lama Solingen Inox, damascata, manico in bachelite nera con elsa dorata e cappuccio a testa di leone, pendaglio in pelle nera lucida, dragona tipo M esercito e foderina in panno verde per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche.

Articolo 3

Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 4, sarà disposto con determinazione del Comandante Dirigente della Polizia Locale. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della

registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 18, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Articolo 4

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 7. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

Articolo 5

Presidi tattici diversi dalle armi

In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

I presidi difensivi di cui al precedente comma sono individuati in relazione alla delibera del Consiglio Regionale 16-9063 del 1/7/08.

Le manette (o fascette) e lo spray irritante, (nella versione non classificata come arma propria dalle competenti autorità) sono dotazioni individuali di ogni componente del Corpo di Polizia Locale.

L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette) è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 6

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28.4.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

L'accertamento dei predetti requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della P.S. o Militari.

In fase di prima applicazione del presente atto, relativamente ai requisiti psico-fisici, restano in vigore gli adempimenti di cui al subentrando Regolamento per l'armamento del Corpo.

Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, su richiesta del Comandante del Corpo della Polizia Locale, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Qualora l'assegnatario non risulti idoneo in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. Sanità 28/04/1998, l'arma deve essere immediatamente riconsegnata al Comandante o al consegnatario (sub consegnatario) di armeria.

Il Comandante procede in ogni caso al ritiro dell'arma al verificarsi della non conferma dell'idoneità ex art. 2 del D.M. Sanità 28/04/1998.

Articolo 7

Assegnazione dell'arma e del munizionamento

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione. Il rifiuto al ritiro ed al porto dell'arma comporta l'avvio del procedimento disciplinare. Gli obiettori di coscienza per essere ammessi a procedura concorsuale o di mobilità in entrata, o per essere idonei al servizio, devono optare per la rinuncia all'obiezione ex art 2 legge 8 luglio 1998 n. 230.

L'arma, così come il munizionamento, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto; all'interno dello stesso è indicato il numero di matricola dell'arma in dotazione.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra anche fuori dal servizio.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Comandante, o in caso di urgenza anche il consegnatario dell'armeria ed in sua assenza il sub consegnatario o in caso di indifferibilità ed urgenza, il responsabile del Reparto, o dell'Ufficio di appartenenza o altro addetto al coordinamento e controllo, procede al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Articolo 8

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale portano l'arma corredata da fondina esterna senza cartuccia camerata con sicura disinserita.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sia autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante, gli ufficiali e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 9

Inidoneità al possesso dell'arma

Quando l'operatore della Polizia Locale non risulti più idoneo al possesso dell'arma, lo stesso è assegnato a struttura interna del Corpo o a impiego presso altro settore dell'Amministrazione.

Articolo 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco comunica al Prefetto di Torino e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 12

Servizi espliciti senz'arma

Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni operatore che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi

ordinari, ovvero, a titolo esemplificativo, i servizi di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Articolo 13

Esenzione dal porto

Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero, facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 14

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 7, nel registro di cui al successivo art. 18.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub consegnatario nei seguenti casi:

1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 6.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni (10) e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

5/10

Articolo 15

Custodia delle armi e delle munizioni

Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo cassaforte, collocati in apposita armeria negli uffici del Comando, con le modalità di cui al successivo articolo 18.

L'Autorità di P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 16

Doveri dell'assegnatario

L'operatore del Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi, in particolare operando dette misure nella postazione carico/scarico ;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 24.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori o incapaci;
3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e lasciarla negli armadietti spogliatoio;
4. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
6. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
7. fare immediata denuncia ad ufficiali di P.G. del Corpo in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno;
8. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio;

9. comunicare tempestivamente al Comandante ogni elemento che possa fare decadere la qualifica di P.S.

Articolo 17 **Istituzione e caratteristiche dell'armeria**

Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Corpo.

L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore di Torino.

L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 18 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 20, 21, 22; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo o da un suo delegato ai sensi dell' Art. 19. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 18 **Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte, o con altro sistema di sicurezza che ne garantisca la corretta conservazione.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria ed agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario.

Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dal Questore di Torino.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

1. le riparazioni delle armi;
2. i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale, nonché i presidi tattici di cui all'art. 5.

Articolo 19

Consegnatario e sub consegnatario dell' armeria

Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

Articolo 20

Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria

Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Essi in particolare curano con la massima diligenza:

1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, e delle chiavi a loro consegnate;
2. l'effettuazione dei controlli periodici;
3. la tenuta dei registri e della documentazione;
4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Articolo 21

Controlli e sorveglianza

Controlli all'armeria sono effettuati dal consegnatario o sub consegnatario periodicamente per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all' armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale. Il sindaco, l'assessore delegato, il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 22

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Articolo 23

Prescrizioni per la sicurezza

1. All'interno dell'armeria, in cui sono custodite le armi devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - a) le armi devono essere prelevate e versate scariche;
 - b) le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato ove è presente la struttura di carico/scarico;
 - c) a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura dell'assegnatario, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Detta sostituzione avviene a spese dell'amministrazione comunale.

Capo IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 24

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Articolo 25

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 15 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art.5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 27
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Torino ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 7

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 8,

Dopo le parole: "*maggiorato del 5%,"*
aggiungere le seguenti parole e punteggiatura: "*,arrotondato all'unità superiore,"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 8

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 9,

Sostituire le parole: *“depositi in armeria”*

con le seguenti parole: *“depositi della futura armeria”*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 9

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 10,

Sostituire le parole: *“provvedimento del Sindaco”*

con le seguenti parole: *“provvedimento del Sindaco della Città di Moncalieri”*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016
PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 10

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 11,

Sostituire le parole: *"comunicato al Prefetto"*

con le seguenti parole: *"comunicato al Prefetto della Provincia di Torino"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 11

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 12,

Sostituire le parole: "*Il Sindaco*"

con le seguenti parole: "*Il nostro Sindaco della Città di Moncalieri*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 12

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 14,

Sostituire le parole: "*comunica al Prefetto*"

con le seguenti parole: "*comunica al Prefetto della Provincia di Torino*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 13

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 4: Numero delle armi in dotazione

A pagina 7/7 riga 15,

Sostituire le parole: "*dotazione al Corpo*"

con le parole: "*dotazione al Corpo di Polizia Municipale*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 14

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 5: Presidi tattici diversi dalle armi

A pagina 7/7 riga 21,

Sostituire le parole: "*In conformità alla normativa statale o regionale*"

con le parole: "*In conformità alla normativa statale e regionale*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 15

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 5: Presidi tattici diversi dalle armi

A pagina 7/7 riga 22,

Sostituire le parole: "*diversi dalle armi,*"

con le parole: "*diversi dalle armi da fuoco e dalle sciabole in dotazione,*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 16

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 5: Presidi tattici diversi dalle armi

A pagina 7/7 riga 22,

Sostituire le parole: *"ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale,"*

con le seguenti parole: *"ai fini della prevenzione dei crimini, protezione dei cittadini e per la tutela dell'incolumità personale."*

[Handwritten signatures and initials]



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 17

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 5: Presidi tattici diversi dalle armi

A pagina 7/7 riga 31,

Sostituire le parole: *"allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso."*

con le parole: *"allo svolgimento di uno specifico ed idoneo corso di addestramento al loro uso."*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 18

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 6: Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

A pagina 7/8 riga 13,

Dopo le parole: "*l'armamento del Corpo*"

aggiungere le seguenti parole: "*di Polizia Locale.*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 19

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 6: Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

A pagina 7/8 riga 17,

Sostituire le parole: "*ragionevole e fondato*"

con le seguenti parole: "*motivato e fondato*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 20

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 6: Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

A pagina 7/8 riga 22,

Sostituire le parole: *"all'art. 2 del D.M. Sanità 28/04/1998"*

con le parole: *"all'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28.4.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza."*

[Handwritten signatures and initials]

2

15



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 21

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/8 riga 30,

Sostituire le parole: *"Gli obiettori di coscienza per essere ammessi a procedura concorsuale o di mobilità in entrata,"*

con le seguenti parole: *"Gli obiettori di coscienza non possono essere ammessi a procedura concorsuale o di mobilità in entrata."*

OSM P M. 19

19



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 22

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/8 riga 31,

Cassare il seguente intero periodo: "o per essere idonei al servizio, devono optare per la rinuncia all' obiezione ex art 2 legge 8 luglio 1998 n. 230"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 23

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/8 riga 36,

Sostituire le parole: "*del Sindaco*"

con le seguenti parole: "*del nostro Sindaco della Città di Moncalieri*"

Osik

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 24

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/8 riga 36,

Sostituire le parole: "*comunicato al Prefetto*"

con le seguenti parole: "*comunicato al Prefetto della Provincia di Torino*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016
PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 25

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/9 riga 2,

Sostituire le parole: "*dell'addetto*"

con le seguenti parole: "*dell'Agente*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 26

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/9 riga 4,

Sostituire le parole: *"il tesserino personale di cui sopra anche fuori dal servizio"*

con le seguenti parole e simboli di punteggiatura: *"il tesserino personale di cui sopra, anche fuori dall'orario di servizio"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 27

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/9 riga 8,

Dopo le parole: *"ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa."*

aggiungere le seguenti parole: *"E' consentito altresì il porto della medesima, senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, per recarsi al poligono di tiro."*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 28

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/9 riga 14,

Sostituire le parole: *"risultare ragionevole il ritiro stesso,"*

con le seguenti parole: *"risultare fondato e motivato il ritiro stesso,"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 29

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 7: Assegnazione dell'arma e del munizionamento

A pagina 7/9 riga 16,

Dopo le parole: *"tempestivamente al Sindaco."*

aggiungere le seguenti parole: *"tempestivamente al Sindaco della Città di Moncalieri."*

OSM

h

BM
and
and



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 30

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 22,

Sostituire le parole: "*senza cartuccia camerata*"

con le seguenti parole: "*senza colpo in canna*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 31

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 22,

Sostituire le parole: "*sicura disinserita*"

con le seguenti parole: "*sicura inserita*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 32

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 26,

Dopo le parole: "*l'arma*"

Aggiungere le parole: "*da fuoco*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 33

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 31,

Aggiungere la virgola tra le parole: "servizio" e "armi"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 34

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 31,

Dopo le parole: "*servizio armi*"

Aggiungere le seguenti parole: "*da fuoco*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 35

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA E MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 8: Modalità di porto dell'arma

A pagina 7/9 riga 34,

Sostituire le parole: "*inerenti il servizio*"

con le seguenti parole: "*inerenti al servizio*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 36

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 9: Inidoneità al possesso dell'arma

A pagina 7/10 riga 3,

Sostituire il seguente capoverso: *"Quando l'operatore della Polizia Locale non risulti più idoneo al possesso dell'arma, lo stesso è assegnato a struttura interna del Corpo o a impiego presso altro settore dell'Amministrazione."*

Con il seguente capoverso: *"Quando l'operatore della Polizia Locale non risulti più idoneo al possesso dell'arma, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28.4.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, del combinato disposto dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, lo stesso è assegnato a struttura interna del Corpo o a impiego presso altro settore dell'Amministrazione."*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 37

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 11: Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

A pagina 7/10 riga 22,

Dopo le parole: "*munito di arma*"

Aggiungere le seguenti parole: "*da fuoco.*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 38

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 14: Prelevamento e deposito dell'arma

A pagina 7/11 riga 15,

Dopo il seguente comma: "*L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 7, nel registro di cui al successivo art. 18.*"

aggiungere il seguente comma: "*Il ruolo di consegnatario e di sub consegnatario sono stabiliti, con determina, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale*"



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 39

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 16: Doveri dell'assegnatario

A pagina 7/12 riga 26,

Sostituire il comma 3: *"evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e lasciarla negli armadietti spogliatoio;"*.

Con il seguente comma: *"evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e neppure lasciarla negli armadietti spogliatoio;"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”

EMENDAMENTO N. 40

PRESENTATO DAI GRUPPI:

LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 16: Doveri dell'assegnatario

A pagina 7/12 riga 31,

Aggiungere il comma 6bis: *"comportarsi con l'atteggiamento del buon padre di famiglia"*



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2016

PUNTO N. 7 – "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE"

EMENDAMENTO N. 41

PRESENTATO DAI GRUPPI:


LEGA NORD, FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA e MOVIMENTO 5 STELLE

Articolo 16: Doveri dell'assegnatario

A pagina 7/12 riga 32, comma 7,


Sostituire l'acronimo: " P.G. "

con le parole: "Polizia Giudiziaria"



CITTÀ DI MONCALIERI

**AGGIUNTA DI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 22 SETTEMBRE 2016**



CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale
Tel. 011/6401 254 fax 011/64 12 46

SEGR/MG/sc

Prot. n. **51375**
2016/01.05.01/2

Moncalieri, 19 settembre 2016

**Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI**

**OGGETTO: Aggiunta di argomenti all'ordine del giorno per la seduta consiliare
del 22 SETTEMBRE 2016**

Si notifica che all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale convocato per le ore **18,30** di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016** sono aggiunti, nell'ordine, i seguenti argomenti:

3. Interrogazioni come da allegato elenco
17. Esame mozione ad oggetto: "Campo sportivo di Tetti Piatti"
18. Esame mozione ad oggetto: "Superficiale ed inadeguata cura delle rotatorie stradali"
19. Esame mozione ad oggetto: "Perché i cittadini moncalieresi hanno pagato € 35.596,73 per i consumi di acqua del campo nomadi di strada Carignano?"
20. Esame mozione ad oggetto: "Videosorveglianza area ingresso Ecocentro"
21. Esame mozione ad oggetto: "TTip"
22. Esame mozione ad oggetto: "Risoluzione definitiva inquinamento acustico in corso Trieste"
23. Esame mozione ad oggetto: "In un periodo di intensa crisi economica può ritenersi giusto ridurre lo stipendio mensile di € 2.342,64 concesso al Presidente del Consiglio comunale dai Consiglieri del Partito Democratico, dei Moderati, di È Tempo e del Gruppo Misto?"
24. Esame mozione ad oggetto: "Barriere architettoniche plessi scolastici"
25. Esame mozione ad oggetto: "Appezamenti terreno per orti sociali"
26. Esame mozione ad oggetto: "Manomissione cartellini servizio lavaggio cassonetti"
27. Esame ordine del giorno ad oggetto: "Ospedale Unico di zona dell'ASL TO5"

Per maggior precisione si allega l'ordine del giorno completo degli argomenti del Consiglio Comunale del 22 settembre 2016.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(dr. Diego ARTUSO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Artuso", written over the printed name.

ORDINE DEL GIORNO
22 settembre 2016

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
2. Question time
3. Interrogazioni
4. Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 – Mese di settembre
5. Estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti
6. Affidamento in concessione della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi pubblici – 01.01.2017 – 31.12.2020
7. Liquidazione Società Pracatinat S.C.P.A. – Approvazione
8. Regolamento Generale delle entrate comunali – Modifica
9. Autorizzazione alla cessione della proprietà superficiaria di n. 1 autorimessa ad uso privato sita nel parcheggio pluripiano di via Alfieri, censita al Catasto fabbricati al Foglio 26, Particella n. 251, Subalterno n. 148
10. Adesione della Città di Moncalieri alla Fondazione Teatro Stabile di Torino (anno 2016)
11. Presa d'atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015
12. Variante urbanistica n. 70 ex art. 17, comma 4 L.U.R. ad oggetto: "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico". Adozione della proposta tecnica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.U.R..
13. Approvazione della Variante urbanistica n. 71 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere c) e g) della L.R. del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. ad oggetto: "Stralcio dell'area in uso all'Associazione Case Famiglia Frassati Onlus dall'obbligo di attuazione con P.P. e modifica della tipologia dei servizi sr(3) del distretto DI4
14. Modifiche al Regolamento Comunale sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco a seguito entrata in vigore Legge Regionale n. 9/2016
15. Nuovo Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
16. Proposta di approvazione per l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale

17. Esame mozione ad oggetto: "Campo sportivo di Tetti Piatti"
18. Esame mozione ad oggetto: "Superficiale ed inadeguata cura delle rotatorie stradali"
19. Esame mozione ad oggetto: "Perché i cittadini moncalieresi hanno pagato € 35.596,73 per i consumi di acqua del campo nomadi di strada Carignano?"
20. Esame mozione ad oggetto: "Videosorveglianza area ingresso Ecocentro"
21. Esame mozione ad oggetto: "TTip"
22. Esame mozione ad oggetto: "Risoluzione definitiva inquinamento acustico in corso Trieste"
23. Esame mozione ad oggetto: "In un periodo di intensa crisi economica può ritenersi giusto ridurre lo stipendio mensile di € 2.342,64 concesso al Presidente del Consiglio comunale dai Consiglieri del Partito Democratico, dei Moderati, di È Tempo e del Gruppo Misto?"
24. Esame mozione ad oggetto: "Barriere architettoniche plessi scolastici"
25. Esame mozione ad oggetto: "Appezzamenti terreno per orti sociali"
26. Esame mozione ad oggetto: "Manomissione cartellini servizio lavaggio cassonetti"
27. Esame ordine del giorno ad oggetto: "Ospedale Unico di zona dell'ASL TOS"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dr. Diego ARTUSO



ELENCO INTERROGAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2016

- 3.1) Prot. n. 67663 del 3/12/2015
Posizione posti nell'aula del Consiglio Comunale
- 3.2) Prot. n. 36902 del 28/6/2016
Che fine ha fatto il cartello?
- 3.3) Prot. n. 36906 del 28/6/2016
Nuovo organigramma dirigenziale
- 3.4) Prot. n. 37203 del 29/6/2016
Il Centro Storico ostaggio dell'ennesimo flop targato Montagna
- 3.5) Prot. n. 37209 del 29/6/2016
I cantieri medievali che deturpano la piazza
- 3.6) Prot. n. 40208 del 11/7/2016
Sosta selvaggia in P.zza Vittorio
- 3.7) Prot. n. 49511 del 9/9/2016
Costi della politica

data del protocollo, Moncalieri

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0067663 Arrivo

Data 03/12/2015 - ore 08:39

Città di Moncalieri

Al Signor Sindaco

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE

si richiede risposta in aula

OGGETTO:

ARGOMENTO RIDICOLO:

POSIZIONE POSTI NELL'AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che si ritiene che un Consiglio Comunale debba discutere di ben altri argomenti poiché, in casi differenti, si rasenta il ridicolo;
- premesso che si ritiene che il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Diego Artuso non lasci alternativa;
- dato atto che, precedentemente la prima seduta del Consiglio Comunale al Sindaco e successivamente al Presidente, è stata manifestata la volontà che i Consiglieri Comunali del Partito Democratico Jennifer Furci e Mario Nesci siano posizionati uno accanto all'altro;
- dato atto che, visto il nulla di fatto, in data giovedì 15 ottobre 2015 tramite mail, tale richiesta è stata anche manifestata per iscritto;
- dato atto che ad oggi non si è avuta risposta;

·SI INTERROGA

il Sindaco, ed il Presidente del Consiglio Comunale se lo vorrà, al fine di conoscere quali siano le motivazioni che non permettono di esaudire tale legittima richiesta.

Jennifer Furci
Mario Nesci



COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0036902 Arrivo
Data 28/06/2016 - ore 09:30

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

Moncalieri, 26/06/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

3.2 Oggetto: Che fine ha fatto il cartello?

I Consiglieri Comunali di **Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia;**

PREMESSO

- Che durante l'ultima visita della delegazione della città gemellata di Baden Baden è stato donato a Moncalieri un segnale stradale indicante la direzione e la distanza da Moncalieri a Baden Baden;
- Che tale segnale stradale non è stato ancora posizionato;
- Nell'approssimarsi della festa patronale, sarà presente in Città una delegazione di Baden Baden;

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Che fine ha fatto il segnale stradale?

- 3.2 -



- Quali sono state le difficoltà riscontrate, per giustificare il ritardo nella sistemazione?
- Quando pensa di posizionarlo e in quale luogo?

Si richiede urgente risposta in aula.

Alighieri

Orlando

So N-



COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0036906 Arrivo
Data 28/06/2016 - ore 09:32

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. Vicepresidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

Moncalieri, 26/06/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

3.3 Oggetto: Nuovo organigramma dirigenziale.

I Consiglieri Comunali di **Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia;**

PREMESSO

- Che il dirigente ex LL.PP. è stato destinato alla tutela del verde e delle alberate;
- Che molte competenze di questo dirigente, parrebbero essere state avocate al dirigente che riveste l'incarico di Sindaco pro tempore di un comune prossimo alla Città di Moncalieri;

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Quali motivazioni esistono alla base di tale non pianificata scelta, in considerazione che nulla traspariva dalla RUP approvata a dicembre 2015 e non modificata nelle successive variazioni di bilancio?



- Come giustificerebbe il costo dell'esistenza di un dirigente che si occupa esclusivamente del verde pubblico?

Si richiede urgente risposta in aula.

Carignani

Orlando

St

Ni



al Sig. Sindaco
della City
di Moncalieri



al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

Moncalieri, 29/06/2016

INTERROGATION FOR TO ORAL ANSWER
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

3.4 Oggetto: il centro storico ostaggio dell'ennesimo flop targato Montagna

I Consiglieri Comunali From **Lega Nord, Forza Italia** and **Fratelli d'Italia**;

ACCORDINGLY

Che dal 24 June al 26 giugno 2016, nel city center cittadino si è svolta la manifestazione "Mangiar sano e con gusto", organizzata da ASCOM e altre organizzazioni di commercianti con il patrocinio della Città di Moncalieri, iniziativa che ha visto la chiusura al traffico del borgo Navile, di S. Martino street e Vittorio Emanuele II square;

AWAITED

che gli organizzatori e l'amministrazione of the city si aspettavano un ingente flusso di visitors alla suddetta dimostrazione culinaria;

3.4



DETECTED

Che come dimostrano le immagini allegate, Vittorio Emanuele II square, at 4:00 p.m. afternoon di domenica 26 giugno 2016 non solo risultava priva di visitors della "demonstrescion culinary" inserita in cartellone per la suddetta demonstrescion culinary, ma che addirittura non erano presenty più di three bancarelle;

NOTED



Che ney giorno di chiusura della S. Martino street e della Vittorio Emanuele II square, il flusso di pedony non superava may quello rilevabile ney day festivy; che le attività economiche aperte per l'occasione risultavano tutte senza clienty ad eccezione della gelateria sita in piazza Vittorio Emanuele, la quale non partecipava all'iniziativa "Mangiar



sano e con gusto”; che alcune bancarelle il cui posizionamento era previsto in Vittorio Emanuele II square abbandonavano la posizione loro assegnata già nel primo pomeriggio di Saturday 25 giugno 2016 a causa dell'assenza di clienti; che gli stessi ambulanti dichiaravano di aver pagato una quota per la partecipazione all'evento pur trattandosi di manifestazione patrocinata dall'amministrazione e quindi, sul piano teorico, non sottoposta a pagamento di tassa di occupazione di suolo pubblico;

NOTING

Che il comitato di commercianti *Moncalieri Centro Storico* e singoli commercianti hanno pubblicamente denunciato sui social network il totale fallimento della manifestazione culinaria: “Mangiar sano e con gusto” e che gli stessi hanno lamentato la scarsa affluenza di visitatori alla manifestazione patrocinata dal Comune;

Tutto ciò premesso

NOI VOLEVON SAVUAR

Dal Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Di conoscere se alla manifestazione era stato concesso, oltre al patrocinio, l'uso gratuito degli spazi pubblici;
- Nel caso in cui non fosse stato concesso l'uso gratuito degli spazi, quale è stata la cifra incassata dall'amministrazione per lo svolgimento della manifestazione?
- Nel caso in cui fosse stato concesso l'uso gratuito degli spazi, perché gli ambulanti hanno dovuto versare una quota per l'occupazione degli spazi stessi? E a chi e con quali fini è stata versata questa quota?
- Se i metodi di organizzazione dell'evento, i tempi e i luoghi, erano stati condivisi con tutte le associazioni di commercianti, oppure con chi?
- Se questa manifestazione ha portato giovamento concreto all'economia del centro storico, già depresso dai continui cantieri e deviazioni stradali mal segnalate, oppure è stata



l'ennesima occasione di una manifestazione propagandistica e autoreferenziale del Sindaco e della Giunta alle spalle della cittadinanza?

- Vista l'esigua affluenza, soprattutto in via S. Martino e Piazza Vittorio Emanuele II, perché non si è deciso di riaprire immediatamente al traffico veicolare le zone sopraccitate?
- Quanti altri flop come questo dobbiamo attenderci nel fantastico cartellone di *Moncalieri Summer*?
- A quanto ammonta il costo complessivo per le casse comunali di *Moncalieri Summer* nel cui programma era inserito "Mangiar sano e con gusto"?

Si richiede urgente answer in aula.



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0037209 Arrivo
Data 29/06/2016 - ore 09:30

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

Moncalieri, 27/06/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

3,5 Oggetto: i cantieri medievali che deturpano la piazza.

I Consiglieri Comunali di **Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia;**

PREMESSO

Che il 9 luglio p.v. la nostra Città vivrà il culmine dei festeggiamenti in onore del Beato Patrono Bernardo di Baden con la tradizionale rievocazione storica e la processione cittadina;

ATTESO

Che da lunedì 27 giugno sono stati aperti in piazza Vittorio Emanuele II, sede della sopraccitata rievocazione, due cantieri sulle facciate del palazzo comunale e su quella del palazzo adiacente la salita Padre Denza, con affaccio sulla piazza stessa;



RILEVATO

Che si è autorizzata l'installazione di vespasiani chimici proprio nello spazio di piazza antistante il palazzo municipale, proprio ove l'Urna del Patrono transiterà in occasione della processione cittadina, come visibile nelle immagini allegate;





- 3.53 -



CONSTATATO

Che i lavori con i relativi cantieri avrebbero potuto iniziare successivamente allo svolgimento della festa patronale, per non deturpare la bellezza della piazza in un'occasione tanto solenne, che vedrà, tra l'altro, la presenza di una delegazione di Baden Baden- città nativa del Principe Bernardo oltre che nostra città gemella;

PRESO ATTO

Che l'Amministrazione comunale con tali atti, sembra non aver minimamente a cuore le tradizioni antichissime della Città di cui sono rappresentanti pro tempore;

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Di conoscere la data di chiusura dei cantieri operanti sui sopraccitati edifici con affaccio su Piazza Vittorio Emanuele II;
- Di sapere se e in quale modo l'Amministrazione ovvierà alla mimetizzazione dei cantieri stessi in occasione delle festività del Beato Patrono;

Si richiede urgente risposta in aula.



al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

Moncalieri, 06/07/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

3.6 Oggetto: Sosta selvaggia in Piazza Vittorio.

I Consiglieri Comunali di **Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia;**

PREMESSO

Che durante le ore serali e notturne, in particolar modo nelle giornate di Venerdì e di Sabato, la Piazza Vittorio Emanuele II diventa un immenso parcheggio, dove le autovetture sono parcheggiate in tutti gli spazi possibili (davanti ai portoni, alle scale di accesso ai fabbricati, ai portoni della Chiesa di San Francesco, ecc. ecc.). Tutto in barba ai divieti di sosta presenti.

RILEVATO

Che a fronte di questi comportamenti incivili da parte degli automobilisti, non vi sia alcuna azione di repressione da parte della Polizia Urbana, che si limita alla semplice elevazione di multe per divieto di sosta, esclusivamente nelle ore diurne;

COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0040208 Arrivo
Data 11/07/2016 - ore 14:41

- 3.6 -



ATTESO

Che il giorno 5 luglio scorso, si sono svolti i funerali di Padre Brambilla, Superiore dei Barnabiti, vera istituzione nel mondo dell'istruzione moncalierese. Come riportato da "Il Mercoledì": *"Per anni è stato un punto di riferimento all'interno del Real Collegio Carlo Alberto, dove ha insegnato matematica, e fisica nella scuola fondata nel 1838 dal Re di Sardegna e che ha visto tra i suoi allievi moltissimi moncalieresi, ed anche qualche ex sindaco della città"*;

EVIDENZIATO

Che, sempre da "Il Mercoledì" : *"I funerali, presieduti dal Padre provinciale, si sono svolti in una data solenne per l'ordine religioso, il 5 luglio, giorno del patrono per i Barnabiti. "Padre Brambilla è stato un vero educatore - così lo ricorda don Paolo Comba, parroco della Collegiata - lo dimostrano i tanti attestati di affetto e stima di questi ultimi giorni, in cui molti suoi ex allievi si sono informati per avere sue notizie dopo il ricovero in ospedale. Anche in parrocchia è sempre stato un punto di riferimento positivo e di aiuto per la comunità". Nato il 22 gennaio del 1929 a Ronco Briantino in Lombardia, è entrato giovanissimo nel seminario di Cremona e quindi a Monza per l'anno di noviziato. Nel 1946 viene ammesso ai voti temporali, nel 1951 a soli 22 anni prende i voti perpetui, ed il 4 aprile 1953 viene ordinato sacerdote. Dopo la laurea, inizia l'attività didattica, prima a Genova, quindi al Real Collegio di Moncalieri dove rimane per moltissimi lustri. Gli ultimi suoi anni di insegnamento li trascorre a Milano e chiude la carriera al collegio San Francesco di Lodi. Torna a Moncalieri nel 2006, per diventare padre superiore, dedicando gli ultimi anni di vita a tre aspetti: la comunità, la chiesa a cui ha destinato buona parte delle sue energie, e la biblioteca, curando il trasloco dei 40 mila volumi dal Collegio a Casa Mombello ed avviando l'opera di catalogazione informatica, che non ha potuto purtroppo terminare. I funerali si sono conclusi con una sgradita sorpresa per i sacerdoti ed i fedeli: la multa sul cruscotto della macchina lasciata in divieto sulla piazza e la battuta finale del padre provinciale. "Questo è il ringraziamento per tutto ciò che quest'uomo ha fatto per la città"*.



CONSTATATO

Che nonostante l'Amministrazione della Città fosse stata informata della presenza di molte persone ai funerali di Padre Brambilla, la stessa non si sia adoperata per ridurre i disagi delle persone che volevano partecipare all'estremo saluto all'autorevole figura, alla quale la Città stessa avrebbe dovuto dimostrare riconoscenza;

PRESO ATTO

Che anzi l'Amministrazione comunale, ha applicato scrupolosamente il rispetto del divieto di sosta su tutta la piazza, dimostrando una scarsa sensibilità in occasione di un funerale.

OSSERVATO

Che lo stesso scrupolo, nell'osservanza dei divieti di sosta, non viene applicato invece dopo le ore 20;

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Di conoscere le motivazioni di un duplice atteggiamento nei confronti della sosta in piazza, fuori dagli spazi. Un atteggiamento correttamente inflessibile durante le ore diurne, invece di estrema tolleranza durante le ore serali.
- Perché l'Amministrazione seppur avvertita non ha predisposto le procedure che si adottano in occasioni di funerali a Santa Maria della Scala, o per le manifestazioni?

Si richiede urgente risposta in aula.

Al Signor Sindaco Città di Moncalieri
Al Signor Presidente Consiglio Comunale
Al Segretario Generale Comune di Moncalieri

3.7 **OGGETTO:** Interrogazione con risposta verbale in seduta consiliare.

Costi della politica.

^ ^ ^

Il sottoscritto **Gianfranco DEMONTIS**, Consigliere Comunale del "**Gruppo Misto**", ha partecipato, nel periodo compreso dal **19 al 29 luglio 2016**, alle diverse lunghe sedute, diurne e notturne, del **Consiglio Comunale**, convocato per far fronte ad importanti provvedimenti di natura amministrativa e contabile.

In tali circostanze, lo scrivente ha avuto modo di ascoltare un susseguirsi di interventi, pronunciati da diversi Consiglieri Comunali appartenenti a diverse forze politiche, su argomentazioni che, molto spesso, gli sono apparse assolutamente non attinenti all'Ordine del Giorno e, soprattutto, volte a bloccare l'attività amministrativa della nostra Città.

Si è avuto modo, infatti, di ascoltare la lettura o discorsi più o meno improvvisati su questioni lontane nel tempo e nello spazio, quali, a titolo esclusivamente esemplificativo:

- la Repubblica Turca e l' Impero Ottomano;
- la conquista di Costantinopoli;
- la camera di combustione delle armi;
- l'uso legittimo delle armi negli USA e nei Paesi Anglosassoni;
- la musica nell'Antica Grecia e nell'antico Egitto ed argomenti similari.

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0049511 Arrivo

Data 09/09/2016 - ore 09:52

Tutto ciò è stato esercitato entro i limiti ed i diritti attualmente consentiti dal Regolamento Comunale ma, nonostante ciò, a parere dello scrivente, ha comportato uno sperpero di risorse umane (funzionari e/o altro personale dipendente, sottratti alla normale attività d'ufficio) ed economiche (straordinari, gettoni di presenza etc.) ovvero sovracosti "*significativi e non necessari*" determinati da una politica fine a se stessa.

Premesso quanto sopra,


I N T E R R O G A

il Sig. Sindaco e/o l'Assessore competente per conoscere, in termini generali, anche solo approssimativi e non specifici, quello che **orientativamente** può essere stato il **costo della politica in relazione al Consiglio Comunale sopra indicato**, tenendo conto di:

- a) gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
- b) indennità di qualsiasi natura che i diversi Consiglieri Comunali o Assessori potrebbero aver già richiesto o che potrebbero avere il pieno diritto di richiedere, a compensazione dell'attività lavorativa o professionale svolta;
- c) spese per il personale dipendente, straordinari compresi, considerando anche il tempo sottratto alla normale attività d'ufficio;
- d) costi legati alla cancelleria, alla trasmissione in diretta, all'elettricità etc.;
- e) qualsiasi costo, diretto o indiretto, per l'effettuazione del predetto Consiglio Comunale.

Moncalieri (TO), 09 settembre 2016

Il Consigliere Comunale del "**Gruppo Misto**"


(**Gianfranco DEMONTIS**)

- 3.7/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009917 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:30

MOZIONE: CAMPO SPORTIVO DI TETTI PIATTI

PREMESSO CHE

l'incuria e lo stato d'abbandono della struttura sportiva è sotto gli occhi di tutti, visibile anche da strada Carignano

CONSIDERATO CHE

- da poco meno di due anni sono stati costruiti gli spogliatoi, con una spesa di circa 45.000 euro;
- la vecchia costruzione sita all'entrata del campo sportivo è in completo stato di abbandono, preda di vandalismi;
- la recinzione è oramai irrecuperabile ed il cancello d'entrata inservibile

PRESO ATTO CHE

il campo di gioco non è adatto allo svolgimento di attività sportiva essendo ricoperto da rigogliosa vegetazione;

EVIDENZIATO CHE

un'area sportiva utile alla borgata è inadoperabile nonostante il ripristino degli spogliatoi;

PERVENUTA OK 9.13.16



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a rendere operativo il campo sportivo di Tetti Piatti

Moncalieri, 16 febbraio 2016



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



13/2

-124-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



-06/3-



18

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0025889 Arrivo

Data 05/05/2016 - ore 08:50

Sig. Sindaco



Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: SUPERFICIALE ED INADEGUATA CURA DELLE ROTATORIE STRADALI

PREMESSO CHE

è evidente la inadatta nonché approssimativa manutenzione delle rotatorie stradali della nostra Città



CONSIDERATO CHE

l'attività di cura delle rotatorie stradali non può limitarsi al taglio dell'erba

PIRELLA G. 4.5.2016 h. 8. seg - 18/1



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

PRESO ATTO

di una palese incapacità politica a programmare e realizzare attività che dovrebbero portare ad un abbellimento delle aree verdi cittadine, come peraltro avviene in molti Comuni con i risultati riportati nelle sottostanti immagini




**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a procedere, in tempi brevi, con una diffusa attività di manutenzione finalizzare a rendere gradevole la vista delle rotatorie stradali presenti sul territorio di Moncalieri

Moncalieri, 03 maggio 2016




GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



- 3/2 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0025891 Arrivo

Data 05/05/2016 - ore 08:56

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: PERCHÉ I CITTADINI MONCALIERESI HANNO PAGATO € 35.596,73 PER I CONSUMI DI ACQUA DEL CAMPO NOMADI DI STRADA CARIGNANO?

PREMESSO CHE

- il Comune di Moncalieri è l'intestatario del contatore di erogazione dell'acqua posizionato nell'autorizzato, benché abusivo, campo nomadi di strada Carignano;
- i Cittadini moncalieresi, sebbene direttamente non informati, hanno pagato 35.596,73 € per la fornitura di acqua potabile erogata nel periodo 29/05-25/11/15;
- il consumo rilevato è stato di 50.784 m³;
- il sopralluogo effettuato con i tecnici Smat in data 28/01/16 ha consentito di verificare la presenza di una continua erogazione dell'acqua;

PRESO ATTO CHE

nel periodo 29/05-25/11/2015 - ove sono stati erogati 50.784 m³ di acqua potabile per un importo complessivo di 35.596,73 € - non erano più presenti i soggetti il cui accampamento era stato legittimato dall'amministrazione politica di Moncalieri

CONSIDERATO CHE

sussistono evidenti responsabilità per omessa chiusura e/o controllo e/o ridimensionamento dell'erogazione dell'acqua dal contatore intestato alla Città di Moncalieri

PERVENUTA L.5.2016 h. 8. leg

9/1



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

1. ad individuare le responsabilità dell'omesso controllo;
2. a comunicare nel prossimo Consiglio le accertate responsabilità;
3. a prevedere che i responsabili provvedano a risarcire il danno di € 35.596,73.

Moncalieri, 03 maggio 2016

- 10/12 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031598 Arrivo

Data 01/06/2016 - ore 11:45

20

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 30 maggio 2016

Oggetto: Mozione – Videosorveglianza area ingresso ecocentro

I consiglieri del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Premesso che

- sono numerose le segnalazioni riguardanti lo scarso decoro dell'area fronte ingresso ecocentro di via Lurisia;
- nel corso del mese di maggio u. s., a causa di lavori effettuati presso l'ecocentro, lo sversamento abusivo di rifiuti in strada è aumentato;

Considerato che

- le telecamere sono strumento indispensabile per la rilevazione di violazioni di natura ambientale;
- sono uno strumento importante a favore delle politiche di sicurezza e decoro della Città;
- offrono un valido supporto alle forze di Polizia;
- un sistema di videosorveglianza consente di individuare, sanzionare e denunciare nei casi più gravi, chi commette illeciti ambientali abbandonando rifiuti ingombranti o speciali sul territorio, creando un danno all'intera comunità;
- durante le ore di attività dell'ecocentro, alcuni piccoli gruppi di persone, importunano gli avventori per fare scaricare all'esterno del centro rifiuti di vario genere da sezionare o scomporre per ottenere parti in ferro, fili di rame o altre tipologie di materiali "pregiati" e gli scarti delle loro "lavorazioni" vengono abbandonati fuori dall'ecocentro;
- che le telecamere NON riprenderanno postazioni di lavoro o luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente del Covar14;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta:

- ad attivarsi immediatamente, in concerto con il Comandante della Polizia Municipale, Covar14 ed il Comitato di borgata Santa Maria – Carpice, per installare due videocamere di sorveglianza con relativi cartelli informativi nel rispetto dei 4 principi sanciti dall'autorità Garante per la Privacy da osservare affinché la videosorveglianza sia legittima: **liceità, necessità, proporzionalità, finalità**;
- a chiamare il Covar per liberare l'area dai rifiuti di fronte l'ingresso.

- 20/1 -

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



21

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031599 Arrivo

Data 01/06/2016 - ore 11:46

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 3 maggio 2016

Oggetto: **Mozione – “TTip”**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Obama e il presidente della Commissione europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-Atlantico su commercio e investimenti (TTIP);

tali negoziati sono tuttora in corso, nella più totale opacità e segretezza, con l'obiettivo di concluderne l'iter entro la fine del 2015;

l'obiettivo prioritario di tale Partenariato è quello dell'eliminazione di tutte le barriere “non tariffarie”, ovvero le normative che limitano la piena libertà d'investimento e i profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est ed ovest dell'oceano Atlantico;

il Partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc (*ISDS, Investor-State Dispute Settlement*) i governi sovrani e le autorità locali, qualora le loro società subissero perdite, anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica pubblica adottate dalle autorità medesime;

Considerato che

le cosiddette barriere “non tariffarie” altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità sociale;

il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con l'apertura dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali, minacciando di provocare un'ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiave come la sanità e l'istruzione;

l'assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun coinvolgimento né delle popolazioni, né delle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano, costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito;

il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in seguito all'approvazione di norme e/o delibere di interesse generale che potrebbero pregiudicarne i profitti, costituisce un gravissimo 'vulnus' democratico, un'inaccettabile compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla coesione sociale delle comunità territoriali ;

24/5

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a:

1. ad intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza volte a promuovere il ritiro da parte del governo italiano, nell'ambito del Consiglio Europeo, dal TTIP e, in subordine, alla sua non approvazione da parte del Parlamento Europeo;
2. a promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali, azioni di sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato viene leso, tra gli altri, il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali;
3. ad inviare la presente deliberazione all'Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



22

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0031602 Arrivo
Data 01/06/2016 - ore 11:47

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 11 Maggio 2016

Oggetto: **Mozione – Risoluzione definitiva inquinamento acustico in corso Trieste**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- da molti anni, in corso Trieste, gli abitanti della zona lamentano la presenza di barriere antirumore che di fatto, oltre che essere antiestetiche, non hanno risolto il problema per il quale furono installate;
- corso Trieste è uno dei luoghi di transito tra i più importanti di Moncalieri in quanto rappresenta una delle arterie principali che collegano la città di Torino alla tangenziale;
- il corso in questione è abitato da centinaia di famiglie.

Considerato che

- è prevista l'apertura dell'ennesimo centro commerciale a Palazzo Nervi;
- è in costruzione il nuovo campeggio su corso Trieste, direzione Torino;
- è prossimo il trasferimento degli uffici della Regione Piemonte presso la nuova sede in zona Lingotto, con conseguente aumento del traffico da e per Torino lungo codesta direttrice;
- è prevista la realizzazione del Parco della Salute nella zona ex Avio;
- si attende per marzo 2017 la conclusione dei lavori della linea della metropolitana in piazza Bengasi.

Tenuto conto che

- gli importanti interventi urbanistici precedentemente elencati genereranno un ulteriore aumento dei volumi di traffico veicolare nella zona che presenta già ora fortissime criticità;
- agli abitanti della zona è stato promesso da molto tempo la rimozione delle barriere antirumore;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta, dopo aver recuperato i necessari fondi al massimo entro l'approvazione del bilancio di previsione anno finanziario 2017, a:

- rimuovere le barriere antirumore presenti, in modo da riqualificare l'area;
- recuperare, le barriere stesse applicandole, dopo le dovute verifiche tecniche, sul passante ferroviario che attraversa borgo Mercato, dove, causa danneggiamenti, le barriere sono state rimosse di recente;
- effettuare lavori di installazione di una nuova ringhiera per rimettere in sicurezza l'area dopo la rimozione delle barriere;
- adottare soluzioni alternative alle barriere al fine di ridurre l'inquinamento acustico, l'asfaltatura del corso con materiali fonoassorbenti e drenanti, dando precedenza alla carreggiata vicina alle palazzine in direzione Moncalieri, potrebbe rappresentare un punto di partenza;
- valutare misure idonee ad evitare il superamento dei limiti di velocità in direzione tangenziale, nel tratto tra la rotonda di corso Maroncelli e l'inizio delle palazzine ATC.

- 22/1 -

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



23

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031780 Arrivo

Data 06/06/2016 - ore 08:58

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: IN UN PERIODO DI INTENSA CRISI ECONOMICA PUÒ RITENERSI GIUSTO RIDURRE LO STIPENDIO MENSILE DI € 2.342,64 CONCESSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI CONSIGLIERI DEL PARTITO DEMOCRATICO, DEI MODERATI, DI È TEMPO E DEL GRUPPO MISTO?

PREMESSO CHE

- con la delibera n.6/2016 del 29/01/16 i Consiglieri comunali del Partito Democratico, dei Moderati, di È Tempo e del Gruppo Misto individuavano in € 2.342,64 l'indennità mensile di funzione del Presidente del Consiglio;
- l'importo di € 2.342,64 corrisponde all'indennità mensile di funzione degli Assessori a tempo pieno;
- l'impegno orario dedicato dal Presidente del Consiglio alla nostra Amministrazione comunale non può certamente giustificare il riconoscimento di uno stipendio mensile pari a quello degli Assessori a tempo pieno che, ovviamente, hanno quale unico reddito di lavoro quello derivante dall'attività istituzionale eseguita presso la nostra Amministrazione;
- gli Assessori svolgono una attività ben differente - in termini temporali, di impegno e di responsabilità - da quella che è, ora, effettuata dal Presidente del Consiglio;

- 3/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

CONSIDERATO CHE

la presentata mozione richiede ai Consiglieri comunali di esprimere un discrezionale giudizio sulla adeguatezza dell'importo mensile di € 2.342,64 in rapporto alla effettiva azione svolta dal Presidente del Consiglio

PRESO ATTO CHE

la Politica è sempre alla ricerca di migliorare efficienza ed efficacia attraverso, anche, il contenimento di spese che – come in questo caso – risultano difficilmente giustificabili se non in quanto individuali privilegi politici

EVIDENZIATO CHE

ogni decisione sull'entità del compenso è di esclusiva competenza del Consiglio comunale che ha anche la facoltà di annullare l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE AD ESPRIMERSI CON VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

sul dimezzamento dell'attuale compenso del Presidente del Consiglio o, in alternativa, su una significativa riduzione percentuale dell'attuale importo mensile di € 2.342,64

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. A.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



24

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0036914 Arrivo
Data 28/06/2016 - ore 09:42

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 27 Giugno 2016

Oggetto: **Mozione – Barriere architettoniche plessi scolastici.**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- Le disposizioni di rango primario, volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico sono contenute negli artt. 77 - 82 del D.P.R. 380/2001;
- Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi ed i servizi pubblici, la Disciplina vigente, contenuta nel D.P.R. 503/1996, atta a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede determinati requisiti per la costruzione degli edifici e l'accessibilità agli spazi. In particolare, i requisiti e le caratteristiche riguardano: i parcheggi, l'arredo urbano, la costruzione di scale e rampe, gli attraversamenti pedonali e i semafori, nonché i marciapiedi. Specifiche disposizioni sono, altresì, previste per la definizione di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di navigazione, ecc.). Con specifico riferimento agli edifici scolastici le caratteristiche e i requisiti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani non dotati di ascensori, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96).

- 24/1 -

Considerato che

- Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili (art. 82, comma 6, del T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001).

Impegna

Sindaco e Giunta a verificare con inderogabile sollecitudine, in primis, lo situazione all'interno ed all'esterno dei diversi plessi scolastici ubicati all'interno del Comune di Moncalieri, ponendo particolare riguardo alle sedi di seggio elettorale, visto anche la prossima scadenza dei Referendum previsti in autunno, impegnandosi a porre in atto fin da subito adeguati strumenti correttivi, così da rispondere agli obblighi previsti dalle vigenti normative.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0036917 Arrivo
Data 28/06/2016 - ore 09:44

25

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 27 Giugno 2016

Oggetto: Mozione – Appezzamenti terreno per orti sociali.

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- l'attuale Giunta Comunale ha confermato gli appezzamenti di terreno presenti nella borgata di Tetti Piatti;
- il Consiglio Comunale con deliberazione 5/2016 istituiva il regolamento per l'assegnazione e la conduzione di orti urbani;
- il numero attuale di orti non soddisfa la richiesta della cittadinanza;
- gli orti sono una grande occasione di socializzazione e l'attuale Giunta, dopo l'approvazione del regolamento, ha manifestato, nella figura dell'Assessore Messina, la volontà di aumentare i lotti destinati ad orti sociali;

Considerato che

- la creazione di orti urbani in varie città è stata una valida risposta per incentivare non solo la socialità nelle persone anziane ma anche il trasferimento delle competenze ai più giovani e quindi anche in impegno costruttivo del tempo libero;
- la suddetta iniziativa, inoltre rappresenterebbe un'ulteriore fonte di risparmio economico per chi sarà coinvolto poiché aumenterebbe la produzione alimentare per il fabbisogno familiare conveniente a Km 0, in una fase storica come la nostra in cui l'apatia e le difficoltà economiche sono divenuti problemi sociali urgenti;
- si potrebbero riqualificare aree trascurate, dimostrando una virtuosa utilità per tutta la comunità in termini di sostenibilità ambientale;


Impegna

Questa Amministrazione Comunale ad attivare o continuare, dopo opportune valutazioni tecniche ed economiche, le procedure di individuazione delle aree di proprietà comunale da trasformare in orti con particolare attenzione per l'area dell'ex cascina Maina di via Fratelli Bandiera evidenziata nella foto in allegato.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Luca Stotore

- 25/1 -



- 25/2 -



26

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0040267 Arrivo
Data 11/07/2016 - ore 16:17

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: MANOMISSIONE CARTELLINI SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI

PREMESSO CHE

- numerose sono le lamentele per il mancato servizio di lavaggio dei cassonetti

OSSERVATO CHE

- non in tutte le Borgate i cassonetti sono provvisti di cartellino servizio lavaggio;
- che anche in una stessa via non tutti i cassonetti hanno il cartellino con numero identificativo

PRESO ATTO CHE

- nessun lavaggio del cassonetto organico-240 è stato eseguito nel 2016 fino al 30/05/2016, data di scatto della allegata fotografia;
- nessun lavaggio del cassonetto RSU-1100 è stato eseguito nel 2016 fino al 30/05/2016, data di scatto della allegata fotografia

- 26/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

EVIDENZIATO CHE

- al 30/05/2016 è certo che i cassonetti organico-240 e RSU-1100 non erano stati lavati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016;
- in data 01/06/2016 il settimanale "Il Mercoledì" pubblicava un articolo con iconografie dei cassonetti organico-240 e RSU-1100;
- al 10/07/2016, come da allegate fotografie, è presente oblitterazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 dei cartellini servizio lavaggio cassonetti organico-240 e RSU-1100

CONSIDERATO CHE

- il Capitolato prevede che l'operatore punzoni il cartellino al momento del lavaggio e che questa attività sia stata richiesta proprio per consentirne il controllo anche da parte dei Cittadini

RILEVATO CHE

- dopo il 30/05/2016 sono stati oblitterati i mesi di marzo, aprile e maggio 2016 dei cartellini servizio lavaggio cassonetti organico-240 e RSU-1100;
- tale comportamento è da considerarsi censurabile sotto più profili;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a garantire le previste attività di vigilanza e controllo;
2. a disporre la applicazione delle attese penalità comunicando nel prossimo Consiglio comunale metodi e tempi;
3. ad individuare e comunicare nel prossimo Consiglio comunale il o i responsabili che hanno indicato e/o eseguito dopo il 30 maggio 2016 la punzonatura dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 dei cassonetti organico-240 e RSU-1100

Moncalieri, 10 luglio 2016


- 26/2 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



ORGANICO-240



ORGANICO-240

2016/05/30 12:33

REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO	MARZO
APRILE	APRILE	APRILE
MAGGIO	MAGGIO	MAGGIO
GIUGNO	GIUGNO	GIUGNO
LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE


-26/3-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



GRUPPO LAVORO ORGANICHI



ORGANICO-240

REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO	MARZO
● APRILE	APRILE ●	APRILE
MAGGIO	MAGGIO ●	MAGGIO
● GIUGNO	GIUGNO ●	GIUGNO
● LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
● AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
● SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
● OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE

2016/07/10/12: 40


-25/4-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI



RSU-1100

2016/05/30 12:33


REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO	MARZO
APRILE	APRILE	APRILE
MAGGIO	MAGGIO	MAGGIO
GIUGNO	GIUGNO	GIUGNO
LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE

-26/5-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



RSU-1100

REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO ●	MARZO
APRILE	APRILE ●	APRILE
● MAGGIO	MAGGIO ●	MAGGIO
● GIUGNO	GIUGNO ●	GIUGNO
● LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
● AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
● SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
● OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE

2016/07/10 12:39

- 26/6 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Osella: mancano i controlli e noi paghiamo I cassonetti non sono lavati ora lo certifica anche il Covar

COVAR 12 DERICHEBOURG

SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI



RSU-1100

REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO	MARZO
APRILE	APRILE	APRILE
● MAGGIO	MAGGIO	MAGGIO
● GIUGNO	GIUGNO	GIUGNO
● LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
● AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
● SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
● OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE

COVAR 12 DERICHEBOURG

SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI



ORGANICO-240

REGISTRAZIONI PASSAGGI

2015	2016	2017
MARZO	MARZO	MARZO
● APRILE	APRILE	APRILE
MAGGIO	MAGGIO	MAGGIO
● GIUGNO	GIUGNO	GIUGNO
● LUGLIO	LUGLIO	LUGLIO
● AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
● SETTEMBRE	SETTEMBRE	SETTEMBRE
● OTTOBRE	OTTOBRE	OTTOBRE

MONCALIERI - Ora le polemiche sul mancato lavaggio dei cassonetti sono anche certificate. Ritardi e mancati interventi sono messi nero su bianco dalle vidimazioni che l'azienda dovrebbe appostare mensilmente sui cassonetti. Abbiamo preso ad esempio dei bidoni di borgo San Pietro. Ebbene, per quel che riguarda il registro passaggi su un bidone dell'organico si nota una costante nel 2015 in cui, salvo maggio, da aprile ad ottobre, il lavaggio è stato certificato. Nulla invece appare per il 2016, da marzo (primo mese in elenco) in poi. Non va meglio per il cassonetto Rsu, dove per il 2015 da maggio a settembre la pulizia è stata fatta e vidimata, mentre nuovamente il 2016 non trova, ad una prima lettura, alcuna annotazione. Starà ora al comune ed al Covar ca-

tolato d'appalto vengano rispettati in modo tale da dare un servizio ai cittadini, che proprio nei giorni scorsi si sono visti recapitare la bolletta della raccolta rifiuti. Con una novità: non è più arrivato un acconto, ma direttamente il totale, sempre pagabile a rate.

Un problema su cui insiste Beppe Osella, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia: "La storia del lavaggio dei cassonetti si ripete tutti gli anni, soprattutto quando arriva l'estate. Un periodo in cui la mancanza di questo servizio si nota maggiormente, anche perchè nessuno controlla e noi paghiamo, con la conseguenza che i cassonetti puzzano. Noi vogliamo differenziare ma basta con questo porta a porta, terribile per i costi e per l'ambiente, basta guardare le

- 26/7 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0068914 Arrivo

Data 10/12/2015 - ore 14:25



Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 10 dicembre 2015

Oggetto: **Ordine del Giorno – Ospedale Unico di zona dell'ASL TO5**

Il Consiglio Comunale

Rilevato che

in data 22 giugno 2015 l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte ha presentato alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5, l'ipotesi di avviare un percorso per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico in sostituzione degli attuali presidi di Carmagnola, Chieri e Moncalieri, chiedendo alla Conferenza di avviare il confronto con le diverse componenti al fine di condividere tale ipotesi;

che in data 02.09.2015 la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 si è espressa sull'ipotesi del nuovo Ospedale Unico e in data 09.09.2015 la Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico;

In data 23/11/2015 si è approvata la DGR 62 - 2495- *Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri per la realizzazione del "NUOVO OSPEDALE UNICO NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5"*.

Considerato che

la notizia ha allarmato i cittadini dei comuni afferenti all'ASL TO 5 che, totalmente ignari di quali siano le decisioni che si vogliono intraprendere, sono preoccupati di perdere i presidi sanitari necessari alla tutela della propria salute;

il documento non contiene ancora nessun tipo di indicazione in merito all'ubicazione, le fonti di finanziamento e la riorganizzazione del servizio sanitario a seguito della dismissione degli ospedali di Chieri, Moncalieri e Carmagnola;

non è ancora stato indicato quale sarà il luogo dove sorgerà il nuovo impianto;

nel Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017 i fondi destinati all'edilizia sanitaria sono sensibilmente ridotti;

i fondi destinati all'edilizia sanitaria stanziati a livello nazionale sono anch'essi in diminuzione;

Rilevato infine che

dallo schema del protocollo d'intesa approvato con la DGR 62 – 2495 del 23/11/2015 emerge che il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 dovrà avere le caratteristiche di base e specialistiche di un ospedale sede DEA di 1° livello con circa 100.000 accessi e dovrà avere una potenzialità di circa 460 posti letto;

l'area sulla quale localizzare il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 sarà individuata sulla base della qualità dell'area in ordine:

- 27/1 -

- agli aspetti di contesto urbano (esposizione, qualità del suolo, qualità urbana dell'intorno, etc.)
- alla sua baricentricità valutata sia in rapporto alla dislocazione sul territorio degli utenti sia ai tempi necessari per raggiungere l'area;
- alla facilità di accesso che dovrà essere garantita a tutti i cittadini del territorio di riferimento con una pluralità tipologica di accessi, sia di carattere infrastrutturale, sia con sistemi alternativi, anche attraverso la previsione del servizio di elisoccorso;
- alla rete infrastrutturale e di sottoservizi già esistente e strutturata o che richieda minimi investimenti per la sua integrazione;
- alla presenza della rete di trasporto pubblico o comunque alla sua possibile integrazione;
- alla fattibilità dell'intervento in relazione ai vincoli di carattere idrogeologico e ambientale;

i Comuni di Carmagnola, Chieri e Moncalieri si impegnano inoltre, concordemente ed in relazione al Piano di valorizzazione e alienazione dell'ASL TO5, ad attivare le procedure amministrative per la modifica dei rispettivi Piani Regolatori affinché le aree che attualmente ospitano gli ospedali cittadini, alla luce di specifiche valutazioni di carattere territoriale ed urbane, vengano valorizzate ai fini della loro successiva alienazione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 fornirà lo Studio di Fattibilità entro sei mesi dalla predisposizione del quadro esigenziale e funzionale che verrà fatto dalla Regione entro 4 mesi;

la Regione Piemonte avvierà la predisposizione del Programma di interventi sulla base dello Studio di Fattibilità attivando le procedure per l'Accordo di Programma entro tre mesi dalla redazione dello Studio di Fattibilità.

Rilevato altresì che

dal medesimo protocollo d'intesa si evince dovrà essere costruito un piano economico e finanziario di riferimento che dovrà definire le procedure più idonee alla realizzazione delle opere previste, valutando le nuove modalità di carattere finanziario che rendono possibili anche investimenti di carattere privato come la formula del partenariato pubblico privato collegata agli strumenti comunitari di sostegno o del partenariato pubblico privato.

Secondo la Corte dei Conti la tipologia di opere finanziabili mediante il project financing è limitata alle sole c.d. "opere calde": ciò, conseguentemente al carattere self-liquidating dell'opera, o del servizio, che deve avere l'attitudine ad autofinanziarsi. Restano escluse le "opere fredde", in cui la funzione sociale è assolutamente predominante e, rispetto alle quali, le eventuali tariffe non sono in grado di coprire i costi (pagina 8 della Deliberazione n. 5/2012/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia - Romagna).

La destinazione della finanza di progetto alle opere calde è riconosciuta indirettamente dal legislatore il quale, nel disciplinare la programmazione triennale, all'art. 128 del codice dei contratti pubblici, prescrive che "le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica", in tal modo escludendo le opere fredde.

Il Consiglio Comunale si impegna con il Sindaco e la Giunta Comunale

nel caso in cui il progetto dovesse prendere forma, a sostenere in tutte le sedi istituzionali le specificazioni e gli indirizzi di cui appresso:

- costruire su un'area che non comporti il consumo di nuovo suolo e dovrà quindi sorgere su un'area già edificata previa demolizione dei manufatti esistenti e, se necessario, bonifica;
- chiarire la modalità di finanziamento escludendo quelle che comportino maggiori oneri per l'amministrazione e, come indicato dal Procuratore Regionale Carmine Scarano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Procura Regionale presso la Sezione della Corte dei Conti del Veneto, evitare che l'uso del PPP e del Project Financing vengano utilizzati con "eccessiva fiducia [...] come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili" con il rischio che "l'opera finisca per costare molto di più del previsto aggravando il debito dell'ente pubblico".
- realizzare l'opera con l'ausilio delle tecnologie d'avanguardia per il risparmio energetico
- Assicurare un numero di posti letto atto a mantenere ed eventualmente migliorare l'offerta ed il comfort garantito dalle strutture ospedaliere attualmente presenti a Chieri, Carmagnola e Moncalieri
- implementare la presenza di servizi di medicina territoriale nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- implementare i Servizi di medicina post-acute e di medicina domiciliarire nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- garantire un sistema di trasporto efficace che consenta ai cittadini di raggiungere comodamente l'ospedale unico
- rendere trasparente e partecipativo il percorso decisionale e di progettazione anche attraverso l'indizione di consigli comunali aperti o altre forme di partecipazione.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

 - 31/2 - 